

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (www.admin.ch/ch/i/as/).

**Ordinanza
che adegua alcune ordinanze alla Nuova impostazione della
perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra
Confederazione e Cantoni**

del

*Il Consiglio federale svizzero,
ordina:*

I

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 19 novembre 2003¹ sulla formazione professionale

Art. 62 cpv. 4

Abrogato

2. Ordinanza del 13 marzo 2000² relativa alla legge sull'aiuto alle università

Art. 18 Tassi dei sussidi
 (art. 18 cpv. 4 LAU)

¹ Il tasso dei sussidi applicabile a un'università o a un istituto sovvenzionato secondo l'articolo 10 capoverso 1 lettera a della presente ordinanza ammonta al 30 per cento.

² Il tasso applicabile agli altri istituti riconosciuti è determinato in base alla situazione finanziaria. Esso non deve superare il 45 per cento delle spese che danno diritto al sussidio.

**3. Ordinanza del 21 ottobre 1987³
sul promovimento della ginnastica e dello sport**

Art. 3 rubrica e cpv. 2

Insegnamento

² *Abrogato*

RS ...

- ¹ RS **412.101**
- ² RS **414.201**
- ³ RS **415.01**

200_-.....

Art. 6 cpv. 2

² La Commissione federale dello sport (CFS) funge da organo di collegamento nelle manifestazioni internazionali dello sport scolastico facoltativo.

Art. 46 cpv. 1

¹ La CFS organizza periodicamente la CRCEFS.

4. Ordinanza del 16 gennaio 1991⁴ sulla protezione della natura e del paesaggio

Art. 4 Aiuti finanziari globali

¹ Gli aiuti finanziari per misure volte a conservare oggetti meritevoli di protezione secondo l'articolo 13 LPN vengono concessi globalmente mediante un accordo programmatico.

² Oggetto dell'accordo programmatico sono in particolare:

- a. gli obiettivi programmatici strategici nei settori della protezione della natura e del paesaggio o della conservazione dei monumenti storici da raggiungere congiuntamente;
- b. la prestazione del Cantone;
- c. i sussidi della Confederazione;
- d. il controlling.

³ L'accordo programmatico è stipulato per una durata massima di quattro anni.

⁴ L'UFAM, l'UFC e l'USTRA emanano direttive relative alla procedura in materia di accordi programmatici nonché alle informazioni e ai documenti riguardanti l'oggetto dell'accordo programmatico.

Art. 4a Aiuti finanziari nel singolo caso

¹ In via eccezionale possono essere concessi aiuti finanziari nel singolo caso qualora i progetti:

- a. siano urgenti;
- b. richiedano, in misura particolare, una valutazione tecnica complessa o speciale; o
- c. siano molto onerosi.

² L'UFAM, l'UFC o l'USTRA stipulano in merito un contratto con il Cantone o emanano una decisione.

³ L'UFAM, l'UFC e l'USTRA emanano direttive relative alla procedura per la concessione di aiuti finanziari nel singolo caso nonché alle informazioni e ai docu-

⁴ RS 451.1

menti riguardanti la domanda.

Art. 4b Domanda

¹ Il Cantone inoltra la domanda di aiuti finanziari all'UFAM, all'UFC o all'USTRA.

² La domanda di aiuto finanziario globale contiene informazioni concernenti:

- a. gli obiettivi programmatici da raggiungere;
- b. le misure che saranno probabilmente necessarie per il raggiungimento degli obiettivi e la relativa esecuzione;
- c. l'efficacia delle misure.

Art. 5 Calcolo dei sussidi

¹ L'ammontare degli aiuti finanziari è stabilito in base:

- a. all'importanza nazionale, regionale o locale degli oggetti da proteggere;
- b. all'entità, alla qualità e alla complessità delle misure;
- c. al grado di pericolo a cui sono esposti gli oggetti da proteggere;
- d. alla qualità della fornitura della prestazione.

² L'ammontare degli aiuti finanziari è negoziato tra l'UFAM, l'UFC o l'USTRA e il Cantone interessato.

³ Nei settori della conservazione dei monumenti storici, dell'archeologia, della protezione degli insediamenti e della protezione delle vie di comunicazione storiche, gli aiuti finanziari possono essere fissati anche in percentuale delle spese sussidiabili in base ai seguenti importi massimi:

- a. 25 per cento per oggetti d'importanza nazionale;
- b. 20 per cento per oggetti d'importanza regionale;
- c. 15 per cento per oggetti d'importanza locale.

⁴ In via eccezionale, l'aliquota del sussidio secondo il capoverso 3 può essere aumentata al massimo al 45 per cento se è comprovato che le misure indispensabili non possono essere finanziate altrimenti.

Art. 6 Spese sussidiabili

Sono sussidiabili solo le spese effettive e necessarie per l'adeguata esecuzione delle misure.

Art. 9 rubrica e cpv. 1

Competenza per per la concessione di sussidi

¹ L'UFAM, l'UFC o l'USTRA sono responsabili della concessione degli aiuti finanziari.

Art. 10 Pagamento

¹ Gli aiuti finanziari globali sono pagati a rate.

² Gli aiuti finanziari nel singolo caso sono pagati in base ai conteggi verificati e approvati dal servizio cantonale competente.

Art. 10a Rendicontazione e controllo

¹ Il Cantone presenta ogni anno all'UFAM, all'UFC o all'USTRA un rapporto sull'impiego degli aiuti finanziari globali.

² L'UFAM, l'UFC o l'USTRA controllano a campione:

- a. l'esecuzione di singole misure conformemente all'accordo programmatico, alla decisione o al contratto;
- b. l'impiego dei sussidi pagati.

Art. 11 Adempimento parziale delle misure

¹ In caso di aiuti finanziari globali, l'UFAM, l'UFC o l'USTRA sospendono totalmente o in parte i pagamenti rateali nel corso del programma se il Cantone:

- a. non adempie all'obbligo di rendicontazione (art. 10a cpv. 1);
- b. cagiona per colpa propria una grave inadempienza nella sua prestazione.

² Se, dopo la conclusione del programma, risulta che la prestazione per la quale sono stati accordati aiuti finanziari globali è stata solo parzialmente eseguita, l'UFAM, l'UFC o l'USTRA ne esigono la corretta esecuzione da parte del Cantone, stabilendo un termine adeguato.

³ Le conseguenze giuridiche delle inadempienze nelle prestazioni per le quali sono stati assegnati aiuti finanziari nel singolo caso sono e la restituzione di aiuti finanziari già pagati sono disciplinate dall'articolo 28 della legge del 5 ottobre 1990⁵ sui sussidi.

Art. 12a cpv. 1^{bis} e 2

^{1bis} I sussidi sono concessi nel singolo caso.

² Per il rimanente, si applicano gli articoli 6, 9, 10a e 11 capoverso 3.

Art. 17 cpv. 2 e 3

Abrogati

Art. 18 Indennità per i biotopi e per la compensazione ecologica

¹ L'ammontare delle indennità globali per la protezione e la manutenzione dei bioto-

⁵ RS 616.1

pi nonché per la compensazione ecologica è stabilito in base:

- a. all'importanza nazionale, regionale o locale degli oggetti da proteggere;
- b. all'entità, alla qualità e alla complessità delle misure;
- c. al grado di pericolo a cui sono esposti gli oggetti da proteggere;
- d. alla qualità della fornitura della prestazione;
- e. agli oneri che il Cantone deve sostenere per la protezione dei paesaggi palustri e dei biotopi.

² L'ammontare delle indennità globali è negoziato tra l'UFAM e il Cantone interessato.

³ Per il rimanente, si applicano gli articoli 4–4b e 6–11.

Art. 19 Rapporto con le prestazioni ecologiche nell'agricoltura

Dalle indennità di cui all'articolo 18 sono dedotti i sussidi concessi per la stessa prestazione ecologica su una superficie agricola utile secondo gli articoli 40–54 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998⁶ sui pagamenti diretti o conformemente all'ordinanza del 4 aprile 2001⁷ sulla qualità ecologica.

Art. 21a Protezione delle paludi

La designazione delle paludi di particolare bellezza e di importanza nazionale nonché la loro protezione e manutenzione sono disciplinate dagli articoli 16–19.

Art. 22 cpv. 3, 3^{bis} e 4

³ L'ammontare delle indennità globali per la protezione e la manutenzione delle zone palustri è stabilito in base:

- a. all'entità, alla qualità e alla complessità delle misure;
- b. al grado di pericolo a cui sono esposti gli oggetti da proteggere;
- c. alla qualità della fornitura della prestazione;
- d. agli oneri che il Cantone deve sostenere per la protezione dei paesaggi palustri e dei biotopi.

^{3bis} L'ammontare delle indennità globali è negoziato tra l'UFAM e il Cantone interessato. Per il rimanente, per la concessione delle indennità si applicano le disposizioni degli articoli 4–4b, 6–11 e 18–19.

⁴ Le indennità globali per i biotopi d'importanza nazionale situati in zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale sono stabilite in base agli articoli 18 e 19.

⁶ RS 910.13

⁷ RS 910.14

5. Ordinanza del 28 ottobre 1992⁸ concernente la protezione delle zone golenali d'importanza nazionale (Ordinanza sulle zone golenali)

Art. 11 cpv. 2

² Le indennità della Confederazione per i provvedimenti previsti agli articoli 3, 5 e 8 della presente ordinanza sono rette dagli articoli 18 e 19 dell'ordinanza del 16 gennaio 1991⁹ sulla protezione della natura e del paesaggio.

6. Ordinanza del 21 gennaio 1991¹⁰ concernente la protezione delle torbiere alte e delle torbiere di transizione di importanza nazionale (Ordinanza sulle torbiere alte)

Art. 11 cpv. 2

² Le indennità della Confederazione per i provvedimenti previsti agli articoli 3, 5 e 8 della presente ordinanza sono rette dagli articoli 18 e 19 dell'ordinanza del 16 gennaio 1991¹¹ sulla protezione della natura e del paesaggio.

7. Ordinanza del 7 settembre 1994¹² sulla protezione delle paludi d'importanza nazionale (Ordinanza sulle paludi)

Art. 11 cpv. 2

² Le indennità della Confederazione per i provvedimenti previsti agli articoli 3, 5 e 8 della presente ordinanza sono rette dagli articoli 18 e 19 dell'ordinanza del 16 gennaio 1991¹³ sulla protezione della natura e del paesaggio.

8. Ordinanza del 15 giugno 2001¹⁴ sulla protezione dei siti di riproduzione di anfibi di importanza nazionale (Ordinanza sui siti di riproduzione degli anfibi; OSRA)

Art. 14 cpv. 2

² Le indennità della Confederazione per i provvedimenti previsti agli articoli 5, 8, 11 e 16 della presente ordinanza sono rette dagli articoli 18 e 19 dell'ordinanza del 16

- ⁸ RS 451.31
- ⁹ RS 451.1
- ¹⁰ RS 451.32
- ¹¹ RS 451.1
- ¹² RS 451.33
- ¹³ RS 451.1
- ¹⁴ RS 451.34

gennaio 1991¹⁵ sulla protezione della natura e del paesaggio.

9. Ordinanza del 2 novembre 1994¹⁶ sulla sistemazione dei corsi d'acqua

Titolo prima dell'art. 1

Capitolo 1: Prestazioni finanziarie della Confederazione

Sezione 1: Disposizione generale

Art. 1

¹ Sono accordati indennità e aiuti finanziari se:

- a. il Cantone partecipa alle misure in maniera adeguata;
- b. le misure sono necessarie nel pubblico interesse nonché coordinate con i pubblici interessi di altri settori;
- c. le misure si basano su una pianificazione razionale;
- d. le misure soddisfano le esigenze tecniche, economiche ed ecologiche;
- e. sono soddisfatte le altre condizioni poste dal diritto federale;
- f. la manutenzione successiva è garantita.

Titolo prima dell'art. 2

Sezione 2: Misure

Art. 2 Indennità per opere d'ingegneria idraulica

¹ Le indennità per misure che non richiedono spese particolari e per l'allestimento della documentazione di base sui pericoli sono accordate globalmente. L'ammontare delle indennità globali è negoziato tra l'Ufficio federale dell'ambiente (Ufficio federale) e il Cantone interessato ed è stabilito in base:

- a. al potenziale di pericolo e di danno;
- b. all'entità e alla qualità delle misure nonché alla loro pianificazione.

² Le indennità per progetti onerosi il cui costo è superiore al milione di franchi sono accordate nel singolo caso. I contributi ai costi delle misure sono compresi tra il 35 e il 45 per cento e sono stabiliti in base:

- a. al potenziale di pericolo e di danno;

¹⁵ RS 451.1;

¹⁶ RS 721.100.1

- b. all'effettuazione di un esame completo dei rischi;
- c. all'entità e alla qualità delle misure nonché alla loro pianificazione.

³ Se per un Cantone la realizzazione di misure di protezione straordinarie, ad esempio in seguito a danni causati dal maltempo, è particolarmente onerosa, il contributo della Confederazione secondo il capoverso 2 può essere incrementato a un massimo del 65 per cento dei costi delle misure.

⁴ Non è accordata alcuna indennità per:

- a. misure necessarie per proteggere costruzioni e impianti nuovi realizzati in zone con un elevato grado di pericolo;
- b. misure volte a proteggere costruzioni e impianti turistici come teleferiche, sciovie, piste da sci e sentieri che si trovano al di fuori degli insediamenti.

Art. 3 Aiuti finanziari per la rivitalizzazione delle acque

¹ L'ammontare degli aiuti finanziari per la rivitalizzazione delle acque è stabilito in base:

- a. alla lunghezza del corso d'acqua rivitalizzato;
- b. alla lunghezza del tratto rimesso a cielo aperto;
- c. alla lunghezza del corso d'acqua nel cui ambito vengono collegati gli habitat;
- d. all'importanza delle misure per la diversità biologica.

² Gli aiuti finanziari per misure che non richiedono spese particolari sono concessi globalmente. L'ammontare degli aiuti finanziari è negoziato tra l'Ufficio Federale e il Cantone interessato.

³ Gli aiuti finanziari per progetti onerosi il cui costo è superiore al milione di franchi sono accordati nel singolo caso. Il contributo ai costi delle misure è compreso tra il 35 e il 45 per cento dei costi computabili.

⁴ Sono prioritarie le misure per il ripristino della dinamica naturale delle acque, per il collegamento degli habitat degni di protezione e per l'utilizzazione a scopi ricreativi.

Titolo prima dell'art. 4

Sezione 3: Procedura per la concessione di indennità o aiuti finanziari globali

Art. 4 Domanda

¹ Il Cantone inoltra la domanda di indennità o aiuti finanziari globali all'Ufficio federale.

² La domanda deve contenere informazioni concernenti:

- a. gli obiettivi programmatici da raggiungere;

- b. le misure probabilmente necessarie per il raggiungimento degli obiettivi programmatici e la relativa esecuzione;
- c. l'efficacia delle misure.

³In caso di misure di portata intercantonale, i Cantoni garantiscono il coordinamento delle domande con i Cantoni interessati.

Art. 5 Accordo programmatico

¹L'Ufficio federale stipula l'accordo programmatico con l'autorità cantonale competente.

²Oggetto dell'accordo programmatico sono in particolare:

- a. gli obiettivi programmatici strategici da raggiungere congiuntamente;
- b. la prestazione del Cantone;
- c. i sussidi della Confederazione;
- d. il controlling.

³L'accordo programmatico è stipulato per una durata massima di quattro anni.

⁴L'Ufficio federale emana relative alla procedura in materia di accordi programmatici nonché alle informazioni e ai documenti riguardanti l'oggetto dell'accordo programmatico.

Art. 6 Versamento

Le indennità e gli aiuti finanziari globali sono versati a rate.

Art. 7 Rendicontazione e controllo

¹Il Cantone presenta ogni anno all'Ufficio federale un rapporto sull'impiego delle indennità e degli aiuti finanziari globali.

²L'Ufficio federale controlla a campione:

- a. l'esecuzione delle singole misure conformemente agli obiettivi programmatici;
- b. l'impiego dei sussidi federali versati.

Art. 8 Adempimento parziale e sottrazione allo scopo

¹L'Ufficio federale sospende totalmente o in parte i pagamenti rateali nel corso del programma se il Cantone:

- a. non adempie all'obbligo di rendicontazione (art. 7 cpv. 1);
- b. cagiona per colpa propria una grave inadempienza nella sua prestazione.

²Se, dopo la conclusione del programma, risulta che la prestazione è stata solo parzialmente eseguita, l'Ufficio federale ne esige la corretta esecuzione da parte del

Cantone, stabilendo un termine adeguato.

³ Se impianti o installazioni per i quali sono stati accordati aiuti finanziari o indennità sono sottratti al loro scopo, l'Ufficio federale può esigere che il Cantone ordini, entro un termine adeguato, la cessazione della sottrazione allo scopo o il suo annullamento.

⁴ Se le lacune non sono colmate o la sottrazione allo scopo non cessa o non è annullata, la restituzione è disciplinata dagli articoli 28 e 29 della legge federale del 5 ottobre 1990¹⁷ sui sussidi (LSu).

Titolo prima dell'art. 9

Sezione 4: Procedura per la concessione di indennità o aiuti finanziari nel singolo caso

Art. 9 Domanda

¹ Il Cantone inoltra all'Ufficio federale la domanda di aiuti finanziari o indennità nel singolo caso.

² L'Ufficio federale emana direttive relative alle informazioni e i documenti riguardanti la domanda.

Art. 10 Concessione e versamento dei contributi

¹ L'Ufficio federale fissa l'ammontare dell'indennità o dell'aiuto finanziario mediante decisione o stipula un contratto a tal fine con il Cantone.

² L'Ufficio federale versa i sussidi a seconda dello stato di avanzamento del progetto.

Art. 11 Adempimento parziale e sottrazione allo scopo

¹ Se, malgrado un'intimazione, la misura per la quale sono stati accordati un'indennità o un aiuto finanziario non è stata eseguita o è stata eseguita dal Cantone solo in modo parziale, l'indennità o l'aiuto finanziario non saranno versati o saranno ridotti.

² Se sono stati versati indennità o aiuti finanziari e il Cantone, malgrado un'intimazione, non esegue la misura prevista o lo fa solo in modo parziale, la restituzione è disciplinata dall'articolo 28 LSu¹⁸.

³ Se impianti o installazioni per i quali sono stati accordati indennità o aiuti finanziari sono sottratti al loro scopo, l'Ufficio federale può esigere che il Cantone ordini, entro un termine adeguato, la cessazione della sottrazione allo scopo o il suo annullamento.

¹⁷ RS 616.1

¹⁸ RS 616.1

lamento.

⁴ Se la sottrazione allo scopo non cessa o non è annullata, la restituzione è disciplinata dall'articolo 29 LSu.

Art. 12 Rendicontazione e controllo

Per la rendicontazione e il controllo si applica per analogia l'articolo 7.

Art. 13–15

Abrogati

Art. 16 cpv. 1

¹ I Cantoni, prima di decidere misure edilizie per la protezione contro le piene in virtù dell'articolo 3 capoverso 2 della legge, sottopongono il progetto, fatta eccezione per le misure che non richiedono spese particolari, all'Ufficio federale per preavviso.

**10. Ordinanza del 25 ottobre 1995¹⁹
sull'indennizzo delle perdite subite nell'utilizzazione delle forze idriche**

Art. 7 cpv. 1-3

¹ L'ammontare delle indennità di compensazione è pari al 50% delle perdite calcolate.

^{2 e 3} *Abrogati*

Disposizione transitoria relativa alla modifica del ...

Le indennità di compensazione garantite al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... della presente ordinanza sono versate in base al diritto previgente. L'articolo 18 non è applicabile.

11. Ordinanza del 18 dicembre 1995²⁰ sulle quote cantonali di partecipazione alle indennità e agli aiuti finanziari destinati al traffico regionale

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza fissa le quote versate dai Cantoni per l'indennità per l'offerta comunemente ordinata da Confederazione e Cantone nell'ambito del traffico regionale viaggiatori e del traffico merci e per il finanziamento dell'infrastruttura del

¹⁹ RS 721.821

²⁰ RS 742.101.2

traffico regionale.

Art. 2 Calcolo della quota cantonale

La quota cantonale equivale al prodotto della partecipazione cantonale e la quota cantonale di una linea secondo la chiave di ripartizione intercantonale. Essa si esprime sotto forma di percentuale arrotondata alla prima cifra decimale.

Art. 3 Calcolo della partecipazione cantonale

¹ Considerate le condizioni strutturali, la partecipazione cantonale all'indennità per l'offerta comunemente ordinata da Confederazione e Cantone per traffico regionale viaggiatori e del traffico merci (ind) e per il finanziamento dell'infrastruttura del traffico regionale (inf) è calcolata secondo la seguente formula. Il risultato è arrotondato all'unità:

- a. partecipazione cantonale (ind.) = $\text{CIS (ind.)}^3 \times 0,5375 + 0,2$
- b. partecipazione cantonale (inf.) = $\text{CIS (inf.)}^4 \times 0,733 + 0,15$

² È fatto salvo l'articolo 61 capoverso 2 della Legge federale sulle ferrovie del 20 dicembre 1957 (Lferr)²¹.

³ Le partecipazioni cantonali sono ricalcolate almeno ogni quattro anni. Figurano in allegato alla presente ordinanza.

Art. 4 Variazione annuale massima della parte confederale

La parte confederale annuale dell'indennità per l'offerta comunemente ordinata da Confederazione e Cantone per traffico regionale viaggiatori e del traffico merci e per il finanziamento dell'infrastruttura del traffico regionale può variare al massimo del 5% della parte confederale secondo articolo 53 capoverso 1 della Legge ferrovia del 20 dicembre 1957²².

Art. 5 seconda frase

... Sono espresse da un indice strutturale per le indennità del traffico regionale viaggiatori e del traffico merci [IS(ind.)] e da un indice strutturale per il finanziamento dell'infrastruttura traffico regionale [IS(inf.)].

Art. 6 cpv. 2

² Per il calcolo della partecipazione cantonale, gli indici strutturali sono convertiti nei seguenti coefficienti:

- a. $\text{CIS (ind.)} = \{600\% - \text{IS (ind.)}\} / 600\%$
- b. $\text{CIS (inf.)} = \{665\% - \text{IS (inf.)}\} / 665\%$

²¹ RS 742.101

²² RS 742.101

L'allegato al nuovo contenuto segue:

Allegato²³
(art. 3 cpv. 4)

Partecipazioni cantonali

(in per cento)

Cantoni	Partecipazione dei Cantoni (ind.)	Partecipazione dei Cantoni (inf.)
	Anni d'orario 2008–2011	Anni 2008–2011
ZH	67	80
BE	46	43
LU	56	70
UR	29	34
SZ	47	51
OW	33	42
NW	45	43
GL	37	56
ZG	65	82
FR	43	43
SO	57	66
BS	73	87
BL	61	67
SH	58	77
AR	40	27
AI	26	17
SG	55	65
GR	20	15
AG	61	73
TG	53	56
TI	48	62
VD	50	50
VS	35	31
NE	50	50
GE	71	86
JU	27	22

²³ Nuovo contenuto secondo la cifra n. I dell'O del..., in vigore il 9 dic. 2007 per le indennità dell'offerta del traffico regionale viaggiatori e del traffico merci comunemente ordinato dalla Confederazione e i cantoni, e l'ordinanza del 1° gen. 2008 per gli aiuti finanziari per l'infrastruttura del traffico regionale

12. Ordinanza del 19 ottobre 1988²⁴ concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente

Art. 22 Coordinazione con le decisioni in materia di sussidi

¹ Se accerta che un singolo progetto può probabilmente essere realizzato soltanto grazie a un sussidio della Confederazione versato nel singolo caso, l'autorità cantonale competente, prima di decidere, chiede il preavviso dell'autorità federale che accorda il sussidio. Quest'ultima consulta l'Ufficio federale e tiene conto del suo parere nel proprio preavviso. L'Ufficio federale dà il suo parere entro tre mesi.

² In caso di progetti che devono essere sottoposti all'esame dell'impatto sull'ambiente, l'autorità federale che accorda il sussidio concede un sussidio nel singolo caso solo dopo la conclusione dell'esame (art. 18).

³ Se ha espresso un parere all'attenzione dell'autorità cantonale competente, l'autorità che accorda il sussidio è tenuta ad attenervisi nella procedura di sussidio, a meno che nel frattempo non siano mutate le premesse per la valutazione.

⁴ In caso di progetti per i quali la Confederazione versa contributi globali in base ad accordi programmatici, la coordinazione con le decisioni del Cantone concernenti i sussidi è disciplinata dal diritto cantonale.

13. Ordinanza del 28 ottobre 1998²⁵ sulla protezione delle acque

Sostituzione di un'espressione

Nell'articolo 30 capoverso 2 l'espressione «Ufficio federale dell'ambiente (Ufficio federale)» è sostituita con «Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)», mentre negli articoli 34 capoverso 1, 35 capoverso 2, 40 capoverso 1, 45 capoversi 2 e 4, 49 capoverso 1 e 51 capoverso 2 l'espressione «Ufficio federale» è sostituita con «UFAM».

Titolo prima dell'art. 52

Capitolo 9: Concessione di sussidi federali

Sezione 1: Misure

Art. 52 Impianti per le acque di scarico

¹ L'ammontare delle indennità globali per gli impianti e le le installazioni per l'eliminazione dell'azoto (art. 61 cpv. 1 LPAc) è fissato in base alla quantità di

²⁴ RS 814.011

²⁵ RS 814.201

tonnellate di azoto eliminata ogni anno.

² Se necessario ai fini dell'adempimento di accordi internazionali o decisioni prese da organizzazioni internazionali, si può tenere conto dell'entità e della complessità delle misure.

³ L'ammontare delle indennità globali è negoziato tra l'UFAM e il Cantone interessato.

Art. 53 Impianti per i rifiuti

Sono accordate indennità nel singolo caso per la pianificazione, la costruzione e l'ampliamento nell'ambito di progetti concernenti impianti sussidiabili per i rifiuti (art. 62 cpv. 1 e 2 LPAc) .

Art. 54 Provvedimenti presi dall'agricoltura

¹ L'ammontare delle indennità globali per provvedimenti presi dall'agricoltura (art. 62a LPAc) è stabilito in base alle caratteristiche e al numero di chilogrammi delle sostanze di cui si impediscono ogni anno il convogliamento e il dilavamento.

² In caso di provvedimenti che comportano la modifica di strutture aziendali, l'ammontare è inoltre stabilito in base ai costi computabili.

³ L'ammontare delle indennità globali è negoziato tra l'UFAG e il Cantone interessato.

Art. 55 Studi di base

¹ Indennità nel singolo caso per la ricerca delle cause dell'insufficiente qualità di un'acqua importante al fine di stabilire le misure di risanamento (art. 64 cpv. 1 LPAc) sono accordate qualora tali progetti interessino lo stato dell'acqua in questione e dei suoi affluenti.

² Le indennità per gli studi di base ammontano al 30 per cento dei costi computabili e quelle per la compilazione di inventari cantonali degli impianti per l'approvvigionamento in acqua nonché delle falde freatiche (art. 64 cpv. 3 LPAc) al 40 per cento di tali costi.

Art. 56 Formazione di personale qualificato e informazione della popolazione

¹ Gli aiuti finanziari per la formazione di personale qualificato (art. 64 cpv. 2 LPAc) ammontano:

- a. fino al 25 per cento dei costi;
- b. fino al 40 per cento dei costi se i progetti risultano particolarmente onerosi in rapporto al presumibile numero di partecipanti.

² Possono essere accordati aiuti finanziari a progetti per l'informazione della popolazione (art. 64 cpv. 2 LPAc) se:

- a. i progetti sono d'interesse nazionale; e
- b. la documentazione informativa viene messa a disposizione per essere diffusa in tutta la Svizzera.

³ Gli aiuti finanziari destinati all'informazione della popolazione ammontano:

- a. fino al 40 per cento dei costi per l'allestimento della documentazione;
- b. fino al 20 per cento dei costi per l'esecuzione di campagne d'informazione.

⁴ L'UFAM accorda aiuti finanziari nel singolo caso per la formazione di personale qualificato e per l'informazione della popolazione.

Art. 57 Garanzia contro i rischi

¹ Può essere accordata una garanzia singola contro i rischi per impianti e installazioni innovativi e con buone garanzie di successo (art. 64a LPAc) che servano ad adempiere a un compito di interesse pubblico, nella misura in cui non possano essere ottenute garanzie dal fabbricante.

² La garanzia contro i rischi si applica ai costi che devono essere sostenuti per eliminare i difetti o, all'occorrenza, per sostituire gli impianti e le installazioni nei primi cinque anni dalla loro messa in esercizio, a condizione che detti costi non siano causati dal detentore.

³ La garanzia contro i rischi corrisponde almeno al 20 per cento, ma al massimo al 60 per cento dei costi di cui al capoverso 2.

⁴ Ai fini della procedura si applicano per analogia gli articoli 61c e 61d.

Art. 58 Costi computabili

¹ Sono computabili i costi direttamente connessi con l'esecuzione del progetto sussidiabile. Tra questi vi sono anche i costi per impianti pilota.

² Non sono computabili in particolare:

- a. i costi per l'acquisto del terreno;
- b. le tasse e le imposte.

Titolo prima dell'art. 59

Sezione 2: Procedura per la concessione di indennità globali

Art. 59 Domanda

¹ Il Cantone inoltra la domanda di indennità globali all'Ufficio federale competente (art. 60 cpv. 1).

² La domanda deve contenere informazioni concernenti:

- a. gli obiettivi programmatici da raggiungere. Inoltre, nel caso di indennità per provvedimenti presi dall'agricoltura, informazioni concernenti gli obiettivi da raggiungere in tutto il territorio cantonale;
- b. le misure probabilmente necessarie per il raggiungimento degli obiettivi programmatici e la relativa esecuzione;
- c. l'efficacia delle misure.

Art. 60 Accordo programmatico

¹ La stipula dell'accordo programmatico compete:

- a. all'UFAM per le indennità destinate agli impianti per le acque di scarico;
- b. all'UFAG per le indennità destinate ai provvedimenti presi dall'agricoltura.

² L'accordo programmatico è stipulato per le singole zone. Oggetto dell'accordo programmatico sono in particolare:

- a. gli obiettivi programmatici strategici da raggiungere congiuntamente;
- b. la prestazione del Cantone;
- c. i sussidi della Confederazione;
- d. il controlling.

³ L'accordo programmatico è stipulato in genere per una durata di sei anni.

⁴ L'Ufficio federale competente emana relative alla procedura in materia di accordi programmatici nonché alle informazioni e ai documenti riguardanti l'oggetto dell'accordo programmatico.

Art. 61 Versamento

Le indennità globali sono versate a rate.

Art. 61a Rendicontazione e controllo

¹ Il Cantone presenta ogni anno all'Ufficio federale competente un rapporto sull'impiego delle indennità globali.

² L'Ufficio federale competente controlla a campione:

- a. l'esecuzione di singole misure conformemente agli obiettivi programmatici;
- b. l'impiego dei sussidi versati.

Art. 61b Adempimento parziale e sottrazione allo scopo

¹ L'Ufficio federale competente sospende totalmente o in parte i pagamenti rateali nel corso del programma se il Cantone:

- a. non adempie all'obbligo di rendicontazione (art. 61a cpv. 1);
- b. cagiona per colpa propria una grave inadempienza nella sua prestazione.

² Se, dopo la conclusione del programma, risulta che la prestazione è stata solo parzialmente eseguita, l'Ufficio federale competente ne esige la corretta esecuzione da parte del Cantone, stabilendo un termine adeguato.

³ Se impianti o installazioni per i quali sono state accordate indennità sono sottratti al loro scopo, l'Ufficio federale competente può esigere che il Cantone ordini, entro un termine adeguato, la cessazione della sottrazione allo scopo o il suo annullamento.

⁴ Se le lacune non sono colmate o la sottrazione allo scopo non cessa o non è annullata, la restituzione è disciplinata dagli articoli 28 e 29 della legge del 5 ottobre 1990²⁶ sui sussidi (LSu).

Titolo prima dell'art. 61c

Sezione 3:

Procedura per la concessione di indennità o aiuti finanziari nel singolo caso

Art. 61c Domanda

¹ La domanda di aiuti finanziari o indennità nel singolo caso è inoltrata all'UFAM.

² L'UFAM emana direttive relative alle informazioni e ai documenti riguardanti la domanda.

Art. 61d Concessione e versamento dei sussidi

¹ L'UFAM fissa i sussidi mediante decisione o stipula un contratto a tal fine con il beneficiario dei sussidi.

² L'UFAM versa i sussidi a seconda dello stato di avanzamento del progetto.

Art. 61e Adempimento parziale e sottrazione allo scopo

¹ Se, malgrado un'intimazione, il beneficiario di un'indennità o di un aiuto finanziario assegnati non esegue la misura prevista o lo fa solo in modo parziale, l'indennità o l'aiuto finanziario non saranno versati o saranno ridotti.

² Se sono stati versati indennità o aiuti finanziari e il beneficiario, malgrado un'intimazione, non esegue la misura prevista o lo fa solo in modo parziale, la restituzione è disciplinata dall'articolo 28 LSu²⁷.

³ Se impianti o installazioni per i quali sono stati accordati indennità o aiuti finanziari sono sottratti al loro scopo, l'UFAM può esigere che il Cantone ordini, entro un termine adeguato, la cessazione della sottrazione allo scopo o il suo annullamento.

⁴ Se la sottrazione allo scopo non cessa o non è annullata, la restituzione è disciplinata dall'articolo 29 LSu.

²⁶ RS 616.1

²⁷ RS 616.1

Art. 61f Rendicontazione e controllo

Per la rendicontazione e il controllo nel quadro delle indennità e degli aiuti finanziari nel singolo caso si applica per analogia l'articolo 61a.

14. Ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l'inquinamento fonico²⁸

Art. 20 Rilevamenti periodici

¹ L'Ufficio federale dell'ambiente effettua periodicamente, presso le autorità esecutive, rilevamenti sullo stato dei risanamenti e dei provvedimenti d'isolamento acustico concernenti in particolare le strade, gli impianti ferroviari, gli aerodromi, i poligoni di tiro nonché le piazze di tiro e d'esercizio militari.

² Per le strade, l'Ufficio federale dell'ambiente richiede alle autorità esecutive di presentare, entro il 31 marzo, in particolare:

- a. una panoramica concernente:
 1. le strade o i tratti stradali da risanare,
 2. i tempi previsti per il risanamento di tali strade e tratti stradali,
 3. le spese complessive per i suddetti risanamenti e provvedimenti d'isolamento acustico, e
 4. il numero delle persone esposte a immissioni foniche superiori ai valori limite d'immissione e ai valori d'allarme;
- b. un rapporto riguardante:
 1. i risanamenti effettuati durante l'anno precedente su strade o tratti stradali e i provvedimenti d'isolamento acustico, e
 2. l'efficacia di tali risanamenti e provvedimenti d'isolamento acustico nonché le spese da essi derivanti.

³ Per le strade nazionali, l'Ufficio federale dell'ambiente richiede le informazioni di cui al capoverso 2 all'Ufficio federale delle strade. Per le strade principali e le altre strade le richiede invece ai Cantoni. Le informazioni devono essere inoltrate secondo le disposizioni dell'Ufficio federale dell'ambiente.

⁴ L'Ufficio federale dell'ambiente valuta le informazioni raccolte, con particolare attenzione allo stato di avanzamento dei risanamenti nonché all'efficacia dei provvedimenti e alle relative spese. Infine, comunica alle autorità esecutive i risultati della valutazione e li pubblica.

Titolo prima dell'art. 21

Sezione 2:

Sussidi federali per il risanamento e i provvedimenti d'isolamento acustico nel caso di strade principali e altre strade esistenti

Art. 21 Diritto ai sussidi

¹ La Confederazione accorda sussidi per risanamenti e provvedimenti d'isolamento acustico su edifici esistenti fino alla scadenza dei termini di risanamento di cui all'articolo 17:

- a. per le strade principali secondo l'articolo 12 LUMin²⁹; e
- b. per le altre strade.

² I sussidi di cui al capoverso 1 lettera a sono parte integrante dei sussidi globali secondo l'articolo 13 LUMin, mentre i sussidi di cui al capoverso 1 lettera b sono accordati globalmente per i tratti fissati negli accordi programmatici con i Cantoni.

Art. 22 Domanda

¹ Il Cantone inoltra la domanda di sussidi per i risanamenti e i provvedimenti d'isolamento acustico relativi alle strade di cui all'articolo 21 capoverso 1 lettera b all'Ufficio federale dell'ambiente.

² La domanda deve contenere in particolare informazioni concernenti:

- a. le strade o i tratti stradali da risanare durante il periodo di validità dell'accordo programmatico;
- b. i provvedimenti di risanamento e d'isolamento acustico previsti e le relative spese;
- c. l'efficacia perseguita con tali provvedimenti.

Art. 23 Accordo programmatico

¹ L'Ufficio federale dell'ambiente stipula un accordo programmatico con l'autorità cantonale competente.

² Oggetto dell'accordo programmatico sono in particolare:

- a. le strade o i tratti stradali da risanare;
- b. i sussidi della Confederazione;
- c. il controlling.

³ L'accordo programmatico è stipulato per una durata massima di quattro anni.

⁴ L'Ufficio federale dell'ambiente emana relative alla procedura in materia di accordi programmatici nonché alle informazioni e ai documenti riguardanti l'oggetto

²⁹ RS 725.116.2

dell'accordo programmatico.

Art. 24 Calcolo dei sussidi

¹ L'ammontare dei sussidi per i risanamenti è stabilito in base:

- a. al numero delle persone protette mediante tali provvedimenti; e
- b. alla riduzione dell'inquinamento fonico.

² Per provvedimenti d'isolamento acustico su edifici esistenti sono accordati 400 franchi per ogni finestra insonorizzata o per ogni altro provvedimento edile d'isolamento acustico di efficacia analoga.

³ L'ammontare dei sussidi è negoziato tra la Confederazione e il Cantone.

Art. 24a

Abrogato

Art. 24b

Abrogato

Art. 25 Versamento

I sussidi globali sono versati a rate.

Art. 26 Rendicontazione e controllo

¹ Il Cantone presenta ogni anno all'Ufficio federale dell'ambiente un rapporto sull'impiego dei sussidi.

² L'Ufficio federale dell'ambiente controlla a campione:

- a. l'esecuzione di singole misure conformemente agli obiettivi programmatici;
- b. l'impiego dei sussidi versati.

Art. 27 Adempimento parziale e sottrazione allo scopo

¹ L'Ufficio federale dell'ambiente sospende totalmente o in parte i pagamenti rateali nel corso del programma se il Cantone:

- a. non adempie all'obbligo di rendicontazione (art. 26 cpv. 1);
- b. cagiona per colpa propria una grave inadempienza nella sua prestazione.

² Se, dopo la conclusione del programma, risulta che la prestazione è stata solo parzialmente eseguita, l'Ufficio federale dell'ambiente ne esige la corretta esecuzione da parte del Cantone, stabilendo un termine adeguato.

³ Se impianti per i quali sono stati accordati aiuti finanziari o indennità sono sottratti al loro scopo, l'Ufficio federale dell'ambiente può esigere che il Cantone ordini,

entro un termine adeguato, la cessazione della sottrazione allo scopo o il suo annullamento.

⁴ Se le lacune non sono colmate o la sottrazione allo scopo non cessa o non è annullata, la restituzione è disciplinata dagli articoli 28 e 29 della legge del 5 ottobre 1990³⁰ sui sussidi.

Art. 28

Abrogato

Art. 48 lett. b

Abrogato

Art. 48a Risanamenti e provvedimenti d'isolamento acustico relativi alle strade

¹ I sussidi per risanamenti e provvedimenti d'isolamento acustico già assegnati secondo il diritto previgente sono versati in base a tale assegnazione.

² La garanzia dei sussidi, decisa dopo l'entrata in vigore della modifica del 1° settembre 2004, cessa per i progetti o per le parti di progetti che non sono stati realizzati entro quattro anni dall'assegnazione dei sussidi stessi.

³ La prima domanda di cui all'articolo 22 deve contenere informazioni sui sussidi per i progetti di risanamento delle strade assegnati secondo il diritto previgente.

15. Ordinanza dell' 11 settembre 2002³¹ sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali

Art. 5 Gravi difficoltà

¹ La grave difficoltà ai sensi dell'articolo 25 capoverso 1 LPGa è data quando le spese riconosciute a norma della legge federale del 6 ottobre 2006³² sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) e le spese supplementari di cui al capoverso 4 superano i redditi determinanti secondo la LPC.

² Per il calcolo delle spese riconosciute ai sensi del capoverso 1 sono computati:

- a. per le persone che vivono a casa: quale pigione di un appartamento, l'importo massimo secondo le categorie di cui all'articolo 10 capoverso 1 lettera b LPC;

³⁰ RS **616.1**

³¹ RS **830.11**

³² RS **831.30**

- b. per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale: quale importo per le spese personali, 4800 franchi l'anno;
- c. per tutti: quale importo forfetario per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, il premio massimo per la rispettiva categoria secondo la versione vigente dell'ordinanza del DFI sui premi medi cantonali e regionali dell'assicurazione delle cure medico-sanitarie per il calcolo delle prestazioni complementari³³.

³ Per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale il computo della sostanza ammonta ad un quindicesimo della sostanza netta, ad un decimo se si tratta di beneficiari di rendite di vecchiaia. Nel caso di persone parzialmente invalide è computato solo il reddito effettivo ottenuto dall'attività lucrativa. Non è tenuto conto di un'eventuale limitazione cantonale delle spese per il soggiorno in un istituto.

⁴ Sono computati come spese supplementari:

- a. per le persone sole, 8000 franchi;
- b. per i coniugi, 12 000 franchi;
- c. per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, 4000 franchi per figlio.

16. Ordinanza del 31 ottobre 1947³⁴ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Art. 222 Beneficiari

¹ Hanno diritto ai sussidi le organizzazioni attive a livello nazionale che:

- a. si dedicano essenzialmente all'aiuto alla vecchiaia;
- b. organizzano corsi di perfezionamento per il personale ausiliario operante nell'ambito dell'aiuto alla vecchiaia;
- c. organizzano corsi per anziani allo scopo di favorirne l'indipendenza ed agevolare i contatti sociali.

² L'Ufficio federale stipula con le organizzazioni ai sensi del capoverso 1 contratti di prestazioni della durata massima di quattro anni in cui sono definiti gli obiettivi da raggiungere e le prestazioni computabili.

³ L'assicurazione partecipa in proporzione ai sussidi versati dall'assicurazione per l'invalidità alle organizzazioni private di aiuto agli invalidi secondo l'articolo 74 LAI³⁵ che forniscono in misura rilevante prestazioni in favore delle persone che hanno subito un danno alla salute dopo aver raggiunto l'età di pensionamento. L'ammontare della quota è stabilito secondo le disposizioni dell'articolo 108^{quater}

³³ RS 831.309.1

³⁴ RS 831.101

³⁵ RS 831.20

OAI³⁶.

Art. 223 Criteri di sussidio

¹ Per gli obiettivi stabiliti nel contratto di prestazioni è corrisposto un sussidio in funzione del grado del loro raggiungimento.

² Per le prestazioni quantificabili definite nel contratto sono fissati e corrisposti sussidi per unità di prestazione. Le prestazioni d'aiuto a domicilio o in strutture ambulatoriali possono essere sussidiate soltanto se fornite da volontari.

³ Per prestazioni permanenti non quantificabili di coordinamento e di sviluppo, nel contratto sono descritti compiti e stabiliti oneri computabili per il personale.

⁴ Possono essere versati sussidi per progetti finalizzati al promovimento dell'aiuto alla vecchiaia.

⁵ I corsi di perfezionamento offerti al personale ausiliario per l'acquisizione di capacità fondamentali sono sussidiati mediante importi forfetari. I requisiti del perfezionamento sono disciplinati nel contratto di prestazioni.

⁶ L'ufficio federale può subordinare il versamento dei sussidi a condizioni ed obblighi.

Art. 224 Ammontare dei sussidi

¹ I sussidi sono versati soltanto per prestazioni fornite conformemente ai criteri dell'appropriatezza e dell'economicità. L'ammontare del sussidio è fissato in funzione del volume e della portata del campo d'attività dell'organizzazione e tenendo debitamente conto della sua capacità economica ossia degli oneri che può ragionevolmente sostenere. Nel calcolo dell'ammontare dei sussidi sono prese in considerazione le prestazioni finanziarie di altre corporazioni territoriali di diritto pubblico.

² Per l'organizzazione di perfezionamenti e corsi ai sensi dell'articolo 222 capoverso 1 lettere b e c l'Ufficio federale fissa un importo forfetario per partecipante.

Art. 225 Procedura

¹ Le organizzazioni che intendono ottenere sussidi dovranno fornire, al momento della prima istanza, indicazioni sull'organizzazione, sul programma di attività e sulla situazione finanziaria.

² L'Ufficio federale stabilisce quali documenti debbano essere inoltrati per la stipula di un contratto di prestazioni.

³ L'Ufficio federale stabilisce quali documenti debbano essere inoltrati dall'organizzazione, vigente il contratto, al più tardi sei mesi dopo la conclusione dell'anno contabile. I documenti richiesti dall'Ufficio federale in relazione a corsi e perfezionamenti vanno inoltrati al più tardi tre mesi dopo la conclusione dei medesimi. Prima della loro scadenza, questi termini possono essere prorogati dietro

³⁶ SR 831.201

richiesta scritta debitamente motivata. L'inosservanza, senza motivo plausibile, dei termini ordinari o prorogati comporta una riduzione del sussidio di un quinto per ritardi fino a un mese e di un altro quinto per ogni ulteriore mese di ritardo.

⁴ L'Ufficio federale esamina i documenti e stabilisce i sussidi dovuti. Può essere concordato il versamento di acconti.

⁵ L'organizzazione è tenuta ad informare l'Ufficio federale circa l'impiego dei sussidi e a garantire l'accesso alla contabilità analitica agli organi di controllo in qualsiasi momento.

Disposizione finale della modifica del ...

La presente modifica degli articoli 222 – 225 è applicabile soltanto a formazioni e perfezionamenti iniziati successivamente alla sua entrata in vigore ...

17. Ordinanza del 17 gennaio 1961³⁷ sull'assicurazione per l'invalidità

Capo Secondo Lett. C. (art. 8-12)

Abrogato

Art. 22 cpv. 1

¹ L'indennità giornaliera versata agli assicurati durante la prima formazione professionale, come pure agli assicurati di meno di 20 anni che non hanno ancora esercitato un'attività lucrativa e si sottopongono a provvedimenti medici d'integrazione, corrisponde al 10 per cento dell'importo massimo dell'indennità giornaliera di cui all'articolo 24 capoverso 1 LAI.

Art. 23 cpv. 2

² L'assicurato ha diritto alla rifusione delle spese di cura in caso d'infortuni che si verificano nel corso di un provvedimento d'integrazione o d'accertamento eseguito in un ospedale o in un centro professionale, o che insorgono sul cammino percorso per recarsi direttamente dal domicilio in uno dei predetti stabilimenti o durante il tragitto inverso.

Art. 74^{ter} lett. c

Abrogata

Capo ottavo, lett. A (99 – 107^{bis})

Abrogati

³⁷ RS 831.201

Titoli prima dell'art. 108

Abrogato

Art. 108^{bis} lett. c

Abrogata

Capo ottavo, cfr. II (art. 111–114)

Abrogati

Art. 117 cpv. 4

⁴ L'Ufficio federale emana le disposizioni d'esecuzione relative agli articoli 108 a 110.

Disposizioni finali della modifica del 21 gennaio 1987

Cpv. 2 e 3

abrogato

Disposizioni finali della modifica del 1 luglio 1987

Cpv. 2

abrogato

Disposizione finale della modifica del 29 novembre 1995

Abrogato

Disposizione finale della modifica del 28 febbraio 1996

Abrogato

Disposizione finale della modifica del 25 novembre 1996

Abrogato

Disposizioni finali della modifica del 2 luglio 2003

Abrogato

18. Ordinanza del 15 gennaio 1971³⁸ sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Ingresso

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 81 della legge federale del 6 ottobre 2000³⁹ sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA);

visti gli articoli 9 capoverso 5, 14 capoverso 4 e 33 della legge federale del 6 ottobre 2006⁴⁰ sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC),

ordina:

Titolo prima dell'art. 1

Capo primo: Prestazioni complementari

A. Diritto e basi per il calcolo

I. Somma delle spese riconosciute, dei redditi determinanti e della sostanza dei membri della famiglia

Art. 1b cpv. 1 e 3

¹ I redditi determinanti (inclusa l'erosione della sostanza secondo l'art. 11 cpv. 1 lett. c LPC) dei due coniugi sono sommati. L'ammontare totale è ripartito per metà tra ciascuno di essi.

³ L'articolo 11 capoverso 2 LPC non è applicabile all'erosione della sostanza se soltanto uno dei coniugi vive in un istituto o in un ospedale.

Art. 1d e 2

Abrogati

Art. 8 cpv. 2 primo periodo

² Conformemente all'articolo 9 capoverso 4 LPC, non è tenuto conto, nel calcolo della prestazione complementare annua, dei figli che possono pretendere una rendita per orfano o dare diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI e i cui redditi determinanti raggiungono o superano le spese riconosciute. ...

³⁸ RS 831.301

³⁹ RS 830.1

⁴⁰ RS 831.30

Art. 14

Abrogato

Art. 14a cpv. 2 lett. a e 3

² Per gli invalidi di età inferiore a 60 anni, il reddito dell'attività lucrativa computato corrisponde almeno:

- a. all'ammontare massimo destinato alla copertura dei bisogni vitali delle persone sole secondo l'articolo 10 capoverso 1 lettera a numero 1 LPC, aumentato di un terzo, per un grado di invalidità fra il 40 e meno del 50 per cento;

³ Il capoverso 2 non è applicabile

- a. se l'invalidità di persone senza attività lucrativa è stata stabilita conformemente all'articolo 27 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961⁴¹ sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) o
- b. se l'invalido lavora in un laboratorio ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera a della legge federale del 6 ottobre 2006⁴² sulle istituzioni che promuovono l'integrazione degli invalidi (LIPIn).

Art. 14b lett. a

Per le vedove non invalide senza figli minorenni il reddito dell'attività lucrativa computato corrisponde almeno:

- a. al doppio dell'ammontare massimo destinato alla copertura dei bisogni vitali delle persone sole secondo l'articolo 10 capoverso 1 lettera a numero 1 LPC, fino al compimento del 40° anno di età;

Art. 15 *Casi particolari*

¹ Per il calcolo della prestazione complementare, il reddito realizzato dagli invalidi che lavorano nei laboratori ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera a LIPIn è tenuto in conto come reddito di un'attività lucrativa per quanto esso fa parte del reddito determinante sottoposto alla contribuzione nell'AVS o ne farebbe parte se l'invalido fosse ancora obbligato alla contribuzione.

² *Concerne soltanto il testo tedesco.*

Art. 15b *Computo dell'assegno per grandi invalidi*

Se la tassa giornaliera di un istituto o di un ospedale comprende anche le spese di cura a favore di un grande invalido, l'assegno per grandi invalidi dell'AVS, dell'AI, dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni sono computati come reddito.

⁴¹ RS 831.201

⁴² RS... ; RU ... (FF 2006 7699)

Art. 16a cpv. 4

⁴ La limitazione secondo l'articolo 10 capoverso 1 lettera b LPC deve essere rispettata. ...

Art. 17 cpv. 5 primo periodo

⁵ In caso di alienazione di un immobile, a titolo oneroso o gratuito, il valore venale è determinante per sapere se ci si trova in presenza di una rinuncia a elementi patrimoniali ai sensi dell'articolo 11 capoverso 1 lettera g LPC.

Art. 17a cpv. 1

¹ L'importo computabile delle parti di sostanza alle quali si è rinunciato (art. 11 cpv. 1 lett. g LPC) è ridotto annualmente di 10 000 franchi.

Art. 19 e 19a

Abrogati

Art. 19b Aumento dell'ammontare massimo

¹ Per le persone che vivono a casa e che hanno diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AI o dell'assicurazione contro gli infortuni, l'ammontare di cui all'articolo 14 capoverso 3 lettera a numero 1 LPC è aumentato a 60 000 franchi in caso di grande invalidità di grado medio, nella misura in cui i costi per le cure e l'assistenza non siano coperti dall'assegno per grandi invalidi

² Per i coniugi che vivono a casa e che hanno diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AI o dell'assicurazione contro gli infortuni, l'ammontare di cui all'articolo 14 capoverso 3 lettera a numero 2 LPC è aumentato secondo la seguente tabella, nella misura in cui i costi per le cure e l'assistenza non siano coperti dall'assegno per grandi invalidi.

Numero di persone	Grado della grande invalidità	Ammontare massimo
entrambi i coniugi	elevato per ognuno	180 000 franchi
entrambi i coniugi	medio per ognuno	120 000 franchi
un coniuge	elevato	150 000 franchi
un coniuge	medio	
solo un coniuge	elevato	115 000 franchi
solo un coniuge	medio	85 000 franchi

Art. 21

Abrogato

Art. 23 cpv. 3

³ Il calcolo della prestazione complementare annua deve essere effettuato tenendo conto delle rendite, pensioni e altre prestazioni periodiche correnti (art. 11 cpv. 1 lett. d LPC).

Art. 25a Definizione di istituto

¹ È considerata quale istituto qualsiasi struttura riconosciuta tale da un Cantone o che dispone di un'autorizzazione d'esercizio cantonale.

² Un assicurato che l'ufficio AI, nel contesto della concessione di un assegno per grandi invalidi, ha ritenuto persona soggiornante in un istituto ai sensi dell'articolo 42^{ter} capoverso 2 LAI⁴³ è considerato tale anche in relazione al diritto a prestazioni complementari.

Art. 26a e 26b cpv. 2

Abrogati

Art. 28 Contabilità

¹ Gli organi incaricati di fissare e pagare le prestazioni complementari devono tenere una contabilità che permetta di avere sempre le informazioni necessarie sul servizio dei pagamenti e sui crediti e i debiti inerenti alle prestazioni complementari.

² Le prestazioni complementari accordate in virtù dell'articolo 4 capoverso 1 lettere a o b LPC (PC all'AVS) vanno conteggiate separatamente da quelle accordate in virtù dell'articolo 4 capoverso 1 lettere c o d LPC (PC all'AI).

³ Anche le prestazioni complementari annue (art. 3 cpv. 1 lett. a LPC) e i rimborsi delle spese di malattia e d'invalidità (art. 3 cpv. 1 lett. b LPC) vanno conteggiati separatamente.

⁴ I capoversi 2 e 3 sono applicabili anche per le restituzioni reclamate, condonate o dichiarate irrecuperabili.

⁵ Le prestazioni giusta l'articolo 2 capoverso 2 LPC sono conteggiate separatamente, anche se vengono pagate insieme alle prestazioni complementari.

Art. 28a Notifica delle spese di malattia

1 L'importo delle spese di malattia e d'invalidità rimborsate per anno civile va notificato all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Ufficio federale).

2 L'Ufficio federale stabilisce tempi e modi della notifica conformemente alla sua facoltà d'impartire istruzioni.

⁴³ RS 831.301

Art. 30 rubrica

Riesame delle condizioni economiche per la prestazione complementare annua

Art. 32 cpv. 1

Abrogato

Art. 33 Periodicità

I Cantoni che lasciano ai Comuni il compito di fissare e pagare le prestazioni complementari devono provvedere affinché, di norma, l'organo comunale competente sia oggetto di una revisione ogni anno.

Art. 34

Abrogato

Art. 35 cpv. 2 e 3

² Il rapporto va indirizzato all'Ufficio federale e deve pervenirgli in duplice copia entro un termine che esso fisserà

³ L'articolo 169 capoversi 2 e 3 OAVS⁴⁴ è applicabile per analogia.

Art. 36 Spese

Le spese di revisione sono considerate come spese di amministrazione ai sensi dell'articolo 24 LPC.

Art. 37 cpv. 1

¹ Conformemente alla sua facoltà d'impartire istruzioni l'Ufficio federale può definire i punti da esaminare con particolare attenzione nella revisione ai sensi dell'articolo 23 capoverso 1 LPC.

Titolo prima dell'art. 39

C. Sussidi federali

I. Per le prestazioni complementari annue

Art. 39 Calcolo della quota a carico della Confederazione

¹ L'Ufficio federale stabilisce annualmente per ogni Cantone la quota a carico della Confederazione. La quota è arrotondata al primo decimale secondo regole matematiche.

⁴⁴ RS 8313.101

² Per la fissazione della quota a carico della Confederazione sono determinanti i casi correnti in base ai quali è calcolato l'importo del versamento principale del mese di dicembre dell'anno precedente.

³ Le basi di calcolo relative ai casi di cui al capoverso 2 vanno comunicati all'Ufficio federale entro un mese dal versamento principale. L'Ufficio federale stabilisce i dettagli della comunicazione conformemente alla sua facoltà d'impartire istruzioni.

⁴ Nel quadro delle PC la Confederazione non contribuisce all'importo fortettario per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di cui all'articolo 10 capoverso 3 lettera d LPC.

Art. 39a Redditi direttamente legati al soggiorno in un istituto o in un ospedale

Sono considerati redditi direttamente legati al soggiorno in un istituto o in un ospedale ai sensi dell'articolo 13 capoverso 2 LPC:

- a. le prestazioni dell'assicurazione malattie e dell'assicurazione contro gli infortuni per le prestazioni alberghiere e per le cure e l'assistenza nell'istituto o ospedale;
- b. gli assegni per grandi invalidi computabili conformemente all'articolo 15b; e
- c. la parte di erosione della sostanza computabile in virtù dell'articolo 11 capoverso 2 LPC.

Art. 40 rubrica, cpv. 1, 2 e 2^{bis}

Conteggio

¹ I Cantoni effettuano un conteggio delle prestazioni complementari annue.

² Vanno effettuati conteggi separati:

- a. per le prestazioni complementari accordate in virtù dell'articolo 4 capoverso 1 lettere a o b LPC (PC all'AVS) e
- b. per le prestazioni complementari accordate in virtù dell'articolo 4 capoverso 1 lettere c o d LPC (PC all'AI).

^{2bis} Il conteggio deve fornire in particolare indicazioni sulle prestazioni. L'Ufficio federale definisce i dettagli conformemente alla sua facoltà d'impartire istruzioni e può prescrivere l'uso di determinati moduli.

Art. 40a Fissazione dei sussidi

L'Ufficio federale fissa i sussidi in base al conteggio del Cantone e alla quota a carico della Confederazione calcolata conformemente all'articolo 39 capoverso 2.

Art. 41 cpv. 2

² L'Ufficio federale accorda ai Cantoni, per l'anno corrente, anticipazioni trimestrali

il cui importo non supera di regola l'80 per cento dei sussidi presumibili.

Art. 42 Restituzione

I sussidi indebitamente pagati devono essere restituiti conformemente all'articolo 28 della legge sui sussidi del 5 ottobre 1990⁴⁵.

Titolo prima dell'articolo 42a

II. Per le spese amministrative

Art. 42a Ammontare degli importi forfettari per singolo caso

¹ La Confederazione versa i seguenti importi forfettari per singolo caso:

- a. 210 franchi per i primi 2 500 casi,
- b. 135 franchi per i casi dal 2 501 al 15 000,
- c. 50 franchi per ogni ulteriore caso.

² Se un Cantone ha affidato la fissazione e il versamento delle prestazioni complementari a più di un ufficio, i casi sono sommati.

Art. 42b Determinazione del numero di casi

¹ L'Ufficio federale determina il numero di casi di ogni Cantone.

² Fanno stato i casi correnti in base ai quali è calcolato l'importo del versamento principale del mese di dicembre dell'anno precedente.

³ Ogni singolo calcolo è contato come un caso.

Art. 42c Fissazione e versamento

¹ L'Ufficio federale fissa l'importo dei sussidi.

² I sussidi sono versati in tre rate - con scadenza, rispettivamente, a fine maggio, il 15 agosto e il 15 novembre - durante l'anno per cui sono accordati.

³ I sussidi federali sono versati per metà con la prima rata e per un quarto con ciascuna delle rate rimanenti.

Art. 42d Restituzione

È applicabile per analogia l'articolo 42.

Art. 45 Frase introduttiva e lett. a e c

Le prestazioni, ai sensi dell'articolo 18 LPC, sono accordate:

⁴⁵ RS 616.1

- a. dalla Fondazione Pro Senectute agli uomini di più di 65 anni e alle donne di più di 64 anni;
- c. dalla Fondazione Pro Juventute alle vedove di età inferiore ai 64 anni e agli orfani, per quanto queste persone non siano invalide.

Art. 47 cpv. 2

² Le prestazioni in denaro sono pagate per mezzo della posta, di una banca o personalmente contro ricevuta.

Art. 48 rubrica e frase introduttiva

Principi

I principi della Fondazione Pro Senectute, dell'Associazione Pro Infirmis e della Fondazione Pro Juventute devono contenere disposizioni riguardanti:

Art. 52 cpv. 1

¹ I Cantoni prenderanno i provvedimenti necessari per evitare che uno o più di essi eseguano doppi versamenti di prestazioni complementari annue. Il sussidio federale è concesso soltanto per una sola prestazione complementare durante il medesimo periodo. L'Ufficio federale può esigere inoltre dai Cantoni che essi prendano dei provvedimenti per riscontrare ed evitare i doppi versamenti.

Art. 54 cpv. 2

Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 54a cpv. 1-3

¹ I Cantoni non sono autorizzati ad inserire nel conteggio delle prestazioni complementari gli importi forfettari annui per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di cui all'articolo 10 capoverso 3 lettera d LPC.

² *Abrogato*

³ Il Dipartimento federale dell'interno fissa gli importi forfettari annui per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo l'articolo 10 capoverso 3 lettera d LPC al più tardi alla fine di ottobre dell'anno corrente per l'anno successivo.

Art. 55 Ufficio federale delle assicurazioni sociali

La vigilanza prescritta all'articolo 28 LPC è esercitata dall'Ufficio federale, che sorveglia l'applicazione uniforme delle prescrizioni legali e può, a tale scopo e con riserva della giurisprudenza, dare agli organi di esecuzione le istruzioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni in generale ed in casi particolari.

Art. 57 cpv. 1 e 2

¹ Le disposizioni d'esecuzione cantonali giusta l'articolo 29 capoverso 1 LPC dovranno essere sottoposte all'approvazione della Cancelleria federale.

² Le istituzioni di utilità pubblica sottopongono i propri principi all'approvazione dell'Ufficio federale.

Art. 58 Disposizioni transitorie

¹ La quota a carico della Confederazione per il 2008 è calcolata sulla base dei casi correnti del versamento principale del mese di dicembre dello stesso anno.

² Il numero di casi da considerare nella fissazione dell'importo forfettario per il 2008 è stabilito sulla base dei casi correnti del versamento principale del mese di dicembre dello stesso anno.

19. Ordinanza del 19 novembre 2003⁴⁶ sul finanziamento dell'assicurazione contro la disoccupazione

Art. 9 Ripartizione tra i Cantoni

¹ La quota di partecipazione di un Cantone all'importo totale annuale della partecipazione di tutti i Cantoni è determinata come segue:

$$\text{Quota per Cantone in franchi} = \frac{\text{GDC Cantone}}{\text{GDC totale}} \times \text{partecipazione}$$

GDC Cantone = Numero dei giorni di disoccupazione controllata nel Cantone per l'anno considerato

GDC totale = Numero dei giorni di disoccupazione controllata in tutti i Cantoni nell'anno considerato

partecipazione = Partecipazione di tutti i Cantoni in milioni di franchi per l'anno considerato

² Le quote dei Cantoni sono arrotondate a 1000 franchi.

20. Ordinanza del 28 febbraio 2001 sulla protezione dei vegetali⁴⁷

Art. 39

Gli aiuti finanziari per le misure di protezione delle essenze forestali sono disciplinati dell'articolo 40 dell'ordinanza del 30 novembre 1992⁴⁸ sulle foreste.

⁴⁶ RS 837.141

⁴⁷ RS 916.20

⁴⁸ RS 921.01

21. Ordinanza del 30 novembre 1992⁴⁹ sulle foreste

Art. 15 cpv. 4

⁴ I Cantoni mettono i documenti di base a disposizione dell'Ufficio federale.

Art. 16 cpv. 3

³ I Cantoni provvedono affinché i dati delle stazioni di misurazione e dei sistemi d'informazione siano messi a disposizione dell'Ufficio federale, se quest'ultimo lo richiede.

Titolo prima dell'art. 38

Capitolo 6: Aiuti finanziari (senza crediti d'investimento) e indennità

Sezione 1: Disposizione generale

(art. 35)

Art. 38

Gli aiuti finanziari e le indennità della Confederazione sono accordati soltanto a condizione che:

- a. i provvedimenti siano conformi alla pianificazione forestale;
- b. i provvedimenti siano necessari e appropriati;
- c. i provvedimenti siano consoni alle esigenze tecniche, economiche ed ecologiche;
- d. le altre condizioni poste dal diritto federale siano soddisfatte;
- e. il coordinamento con i pubblici interessi di altri settori sia garantito;
- f. la manutenzione successiva sia garantita.

Titolo prima dell'art. 39

Sezione 2: Provvedimenti

Art. 39 Protezione da catastrofi naturali

(art. 36)

¹ Le indennità per i provvedimenti che non richiedono spese particolari e per l'allestimento dei documenti di base sui pericoli sono accordate globalmente.

⁴⁹ RS 921.01

L'ammontare delle indennità globali è negoziato tra l'UFAM e il Cantone interessato e stabilito in base:

- a. al potenziale di pericolo e di danno;
- b. all'entità e alla qualità dei provvedimenti nonché alla loro pianificazione.

² Le indennità per progetti onerosi il cui costo è superiore a un milione di franchi sono accordate nel singolo caso. L'entità del sussidio federale è compresa tra il 35 e il 45 per cento dei costi dei provvedimenti ed è stabilita in base:

- a. al potenziale di pericolo e di danno;
- b. all'effettuazione di un esame completo dei rischi;
- c. all'entità e alla qualità dei provvedimenti nonché alla loro pianificazione.

³ Qualora un Cantone debba adottare provvedimenti di protezione straordinari e particolarmente onerosi, ad esempio in seguito a danni dovuti al maltempo, il sussidio federale di cui al capoverso 2 può, in via eccezionale, essere aumentato sino a un massimo del 65 per cento dei costi dei provvedimenti.

⁴ Non è accordata alcuna indennità per:

- a. provvedimenti necessari per proteggere costruzioni e impianti nuovi realizzati in zone con un elevato grado di pericolo;
- b. provvedimenti volti a proteggere costruzioni e impianti turistici come teleferiche, sciovie, piste da sci e sentieri che si trovano al di fuori degli insediamenti.

Art. 40 Bosco di protezione (art. 37)

¹ L'ammontare delle indennità globali destinate a provvedimenti necessari per garantire la funzione del bosco di protezione è stabilito in base:

- a. al potenziale di pericolo e di danno;
- b. al numero di ettari di bosco di protezione da curare;
- c. all'entità e alla pianificazione dell'infrastruttura necessaria per la cura del bosco di protezione;
- d. alla qualità della fornitura della prestazione.

² L'ammontare delle indennità globali è negoziato tra l'Ufficio federale e il Cantone interessato.

Art. 41 Diversità biologica nella foresta (art. 38 cpv. 1 lett. a–d)

¹ L'ammontare degli aiuti finanziari globali destinati a provvedimenti che contribuiscono alla conservazione e al miglioramento della diversità biologica nella foresta è stabilito in base:

- a. al numero di ettari occupati da riserve forestali da delimitare e da curare;

- b. al numero di ettari occupati da popolamenti giovani da curare;
- c. al numero di ettari occupati da spazi vitali, in particolare da margini forestali che servono per l'interconnessione;
- d. all'entità e alla qualità dei provvedimenti di promozione delle specie animali e vegetali che devono essere conservate in maniera prioritaria per la diversità biologica;
- e. al numero di ettari di superficie da delimitare con un'alta percentuale di soprassuolo vecchio e di legno morto al di fuori delle riserve forestali;
- f. al numero di ettari occupati da superfici coltivate secondo forme tradizionali di gestione forestale da curare, come i pascoli alberati, le foreste cedue composte e semplici e le selve;
- g. alla qualità fornitura della prestazione.

² L'ammontare degli aiuti finanziari globali è negoziato tra l'Ufficio federale e il Cantone interessato.

³ Gli aiuti finanziari possono essere accordati soltanto se la protezione delle superfici ecologiche di cui al capoverso 1 lettere a, c, d e ed f è assicurata mediante contratti o altre soluzioni adeguate.

⁴ Gli aiuti finanziari per la cura dei popolamenti giovani possono essere accordati soltanto se i relativi provvedimenti soddisfano i requisiti della selvicoltura naturalistica.

Art. 42 Produzione di materiale di riproduzione forestale

(art. 38 cpv. 1 lett. e)

¹ Per la produzione di materiale di riproduzione forestale, la Confederazione accorda un aiuto finanziario singolo il cui ammontare è compreso tra il 30 al 50 per cento dei costi dei provvedimenti.

² L'aiuto finanziario è accordato per:

- a. provvedimenti edilizi concernenti gli essiccatoi;
- b. l'acquisto di attrezzature tecniche, macchine e apparecchi destinati alla produzione e al trattamento di sementi;
- c. la gestione di semenzai e di centri di smistamento di semi che servono all'approvvigionamento di sementi controllate.

³ L'aiuto finanziario è assegnato se è stato presentato un progetto di costruzione approvato dal Cantone o un piano di gestione, corredato di preventivo e garanzia di finanziamento.

Art. 43 Economia forestale

(Art. 38a)

¹ L'ammontare degli aiuti finanziari globali destinati a provvedimenti volti a migliorare la redditività della gestione forestale è stabilita:

- a. per le basi di pianificazione sovraziendali: in base all'estensione della superficie forestale cantonale;
- b. per il miglioramento delle condizioni di gestione delle aziende dell'economia forestale: in base alla portata dell'utilizzazione e dello smistamento del legname che le aziende prevedono di effettuare congiuntamente nel quadro di rapporti di cooperazione o raggruppamenti aziendali;
- c. per il deposito di legname in caso di sovrapproduzione straordinaria: in base alla quantità di legname che il mercato non è al momento in grado di assorbire;
- d. in base alla qualità della fornitura della prestazione.

² L'ammontare degli aiuti finanziari globali è negoziato tra l'Ufficio federale e il Cantone interessato.

³ Gli aiuti finanziari globali per il miglioramento delle condizioni di gestione delle aziende dell'economia forestale sono accordati a condizione che:

- a. esistano un rapporto di cooperazione o un raggruppamento aziendale su base permanente;
- b. sia utilizzata e smistata congiuntamente una quantità di legname significativa dal punto di vista economico; e
- c. sia tenuta una contabilità commerciale.

Art. 44 Promovimento della formazione professionale
(art. 39)

¹ Per la formazione e l'indennizzo degli insegnanti responsabili della pratica forestale secondo l'articolo 37 nonché per i corsi collaterali, la Confederazione accorda aiuti finanziari nel singolo caso sino a un massimo del 50 per cento dei costi riconosciuti.

² A titolo di compensazione per i costi professionali della formazione pratica in loco del personale forestale, la Confederazione accorda aiuti finanziari nel singolo caso sotto forma di importi forfettari pari al 10 per cento dei costi di formazione delle scuole forestali e dei corsi.

³ La Confederazione accorda aiuti finanziari nel singolo caso sino a un massimo del 50 per cento dei costi riconosciuti per l'allestimento di materiale didattico destinato al personale forestale.

⁴ La Confederazione accorda aiuti finanziari nel singolo caso sino a un massimo del 50 per cento dei costi riconosciuti per i corsi, il materiale di corso e l'impiego di unità mobili per la formazione degli operai forestali.

Art. 45 Ricerca e sviluppo
(art. 31)

¹ La Confederazione può accordare aiuti finanziari nel singolo caso sino a un massimo del 50 per cento dei costi per progetti di ricerca e di sviluppo dei quali non è

mandante.

² Essa può accordare aiuti finanziari nel singolo caso a istituzioni che promuovono e coordinano la ricerca e lo sviluppo, sino a concorrenza dell'importo fornito da terzi, a condizione che le sia riconosciuto un adeguato diritto di consultazione in seno alle stesse.

Titolo prima dell'art. 46

Sezione 3: Procedura per la concessione di indennità o aiuti finanziari globali

Art. 46 Domanda

¹ Il Cantone inoltra la domanda di indennità o aiuti finanziari globali all'Ufficio federale.

² La domanda contiene informazioni concernenti:

- a. gli obiettivi programmatici da raggiungere;
- b. i provvedimenti che saranno probabilmente necessari per il raggiungimento degli obiettivi e la relativa esecuzione;
- c. l'efficacia dei provvedimenti.

² In caso di provvedimenti di portata intercantonale, i Cantoni garantiscono il coordinamento delle domande con i Cantoni interessati.

Art. 47 Accordo programmatico

¹ L'Ufficio federale stipula l'accordo programmatico con l'autorità cantonale competente.

² Oggetto dell'accordo programmatico sono in particolare:

- a. gli obiettivi programmatici strategici da raggiungere congiuntamente;
- b. la prestazione del Cantone;
- c. i sussidi della Confederazione;
- d. il controlling.

³ L'accordo programmatico è stipulato per una durata massima di quattro anni.

⁴ L'Ufficio federale emana direttive relative alla procedura in materia di accordi programmatici nonché alle informazioni e ai documenti riguardanti l'oggetto dell'accordo programmatico.

Art. 48 Versamento

Le indennità e gli aiuti finanziari globali sono versati a rate.

Art. 49 Rendicontazione e controllo

¹ Il Cantone presenta ogni anno all'Ufficio federale un rapporto sull'impiego dei sussidi globali.

² L'Ufficio federale controlla a campione:

- a. l'esecuzione delle singole misure conformemente agli obiettivi programmatici;
- b. l'impiego dei sussidi versati.

Art. 50 Adempimento parziale e sottrazione allo scopo

¹ L'Ufficio federale sospende totalmente o in parte i pagamenti rateali nel corso del programma se il Cantone:

- a. non adempie all'obbligo di rendicontazione (art. 49 cpv. 1);
- b. cagiona per colpa propria una grave inadempienza nella sua prestazione.

² Se, dopo la conclusione del programma, risulta che la prestazione è stata solo parzialmente eseguita, l'Ufficio federale ne esige la corretta esecuzione da parte del Cantone, stabilendo un termine adeguato.

³ Se impianti o installazioni per i quali sono stati accordati aiuti finanziari o indennità sono sottratti al loro scopo, l'Ufficio federale può esigere che il Cantone ordini, entro un termine adeguato, la cessazione della sottrazione allo scopo o il suo annullamento.

³ Se le lacune non sono colmate o la sottrazione allo scopo non cessa o non è annullata, la restituzione è disciplinata dagli articoli 28 e 29 della legge federale del 5 ottobre 1990⁵⁰ sui sussidi (LSu).

Titolo prima dell'art. 51

Sezione 4: Procedura per la concessione di indennità o aiuti finanziari nel singolo caso

Art. 51 Domande

¹ Le domande di indennità o aiuti finanziari nel singolo caso senza la partecipazione del Cantone devono essere presentate all'Ufficio federale, mentre tutte le altre domande al Cantone.

² Il Cantone esamina le domande inoltrategli e le trasmette all'Ufficio federale corredate della sua proposta motivata, delle autorizzazioni cantonali già rilasciate e della decisione di sussidio cantonale.

³ L'Ufficio federale emana direttive relative alle informazioni e i documenti riguar-

⁵⁰ RS 616.1

danti la domanda.

Art. 52 Concessione e versamento dei sussidi

¹ L'Ufficio federale fissa l'ammontare dell'indennità o dell'aiuto finanziario mediante decisione o stipula un contratto a tal fine con il beneficiario del sussidio.

² L'Ufficio federale versa i sussidi a seconda dello stato di avanzamento del progetto.

Art. 53 Adempimento parziale o sottrazione allo scopo

¹ Se, malgrado un'intimazione, il beneficiario di indennità o aiuti finanziari assegnati non esegue i provvedimenti previsti o lo fa solo in modo parziale, le indennità o gli aiuti finanziari non saranno versati o saranno ridotti.

² Se sono stati versati aiuti finanziari o indennità e il beneficiario, malgrado un'intimazione, non esegue la misura prevista o lo fa solo in modo insufficiente, la restituzione è disciplinata dall'articolo 28 LSu⁵¹.

³ Se impianti o installazioni per i quali sono stati accordati indennità o aiuti finanziari sono sottratti al loro scopo, l'Ufficio federale può esigere che il Cantone ordini la cessazione della sottrazione allo scopo o il suo annullamento, stabilendo un termine adeguato.

⁴ Se la sottrazione allo scopo non cessa o non è annullata, la restituzione è disciplinata dall'articolo 29 LSu.

Art. 54 Rendicontazione e controllo

Per la rendicontazione e il controllo si applica per analogia l'articolo 49.

Art. 55 –59

Abrogati

Art. 60 cpv. 6

Abrogato

Art. 61 cpv. 3

³ I mezzi a disposizione sono ripartiti in base al fabbisogno.

Art. 63 cpv. 1 lett. b

¹ I crediti d'investimento sono accordati:

⁵¹ RS **616.1**

- b. per il finanziamento dei costi residui di provvedimenti secondo gli articoli 39, 40 e 43.

Art. 64 cpv. 5

Abrogato

Allegato

Abrogato

22. Ordinanza del 30 settembre 1991⁵² sulle bandite federali

Titolo prima dell'art. 14

Sezione 6: Indennità

Art. 14 Sorveglianza

¹ L'ammontare delle indennità globali per la sorveglianza nelle bandite è negoziato tra l'Ufficio federale e il Cantone interessato. È stabilito in base:

- a. alla superficie delle bandite;
- b. ai costi della formazione di base e dell'equipaggiamento nonché del rinforzo temporaneo oppure del personale ausiliario per i compiti di sorveglianza;
- c. all'infrastruttura necessaria per la sorveglianza e per la segnaletica in loco delle bandite;
- d. ai piani di utilizzazione allestiti con la partecipazione dell'Ufficio federale e volti a prevenire disturbi rilevanti.

² Il sussidio di base annuo è fissato come segue:

- a. per tutte le bandite con una superficie fino a 20 km²: 21 000 franchi;
- b. per le bandite con una superficie compresa tra 20 e 100 km²: fino a 21 000 franchi in più, proporzionalmente all'area che eccede i 20 km².

Art. 15 Danni arrecati dalla selvaggina

¹ Indennità globali sono accordate per coprire i costi:

- a. del risarcimento di danni arrecati dalla selvaggina in una bandita o all'interno di un perimetro designato secondo l'articolo 2 capoverso 2 lettera d nel quale sono indennizzati i danni della selvaggina;

⁵² RS 922.31

b. della prevenzione di tali danni.

² L'ammontare delle indennità è stabilito in base alla grandezza della superficie delle bandite.

³ L'ammontare delle indennità globali è negoziato tra l'Ufficio federale e il Cantone interessato.

⁴ A difetto di provvedimenti secondo gli articoli 8 o 9, non si accordano indennità.

Art. 16

Abrogato

Art. 17 Competenza e procedura

¹ L'Ufficio federale stipula l'accordo programmatico con l'autorità cantonale competente.

² L'Ufficio federale emana relative alla procedura in materia di accordi programmatici nonché alle informazioni e ai documenti riguardanti l'oggetto dell'accordo programmatico.

³ Per il pagamento del sussidio, la rendicontazione e il controllo nonché per l'adempimento parziale dell'obbligo di rendicontazione e di fornitura delle prestazioni si applicano gli articoli 10–11 dell'ordinanza del 16 gennaio 1991⁵³ sulla protezione della natura e del paesaggio.

23. Ordinanza del 21 gennaio 1991⁵⁴ sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori

Titolo prima dell'art. 14

Sezione 5: Indennità

Art. 14 Sorveglianza

¹ L'ammontare delle indennità globali per la sorveglianza nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori è negoziato tra l'Ufficio federale e il Cantone interessato. È stabilito in base:

- a. all'importanza internazionale o nazionale delle riserve;
- b. ai costi della formazione di base e dell'equipaggiamento nonché del rinforzo temporaneo oppure del personale ausiliario per gli addetti alla sorveglianza delle riserve;

⁵³ RS 451.1

⁵⁴ RS 922.32

- c. all'infrastruttura necessaria per la sorveglianza e per la segnaletica in loco delle riserve;
- d. ai piani di utilizzazione allestiti con la partecipazione dell'Ufficio federale e volti a prevenire disturbi rilevanti.

²Il sussidio di base annuo è fissato come segue:

- a. per tutte le riserve d'importanza internazionale: 28 000 franchi;
- b. per tutte le riserve d'importanza nazionale: 14 000 franchi.

Art. 15 Danni arrecati dalla selvaggina

¹ Indennità globali sono accordate per coprire i costi:

- a. del risarcimento di danni arrecati dalla selvaggina in una riserva d'uccelli acquatici o all'interno di un perimetro designato secondo l'articolo 2 capoverso 2 nel quale sono indennizzati i danni causati dalla selvaggina;
- b. della prevenzione di tali danni.

² L'ammontare delle indennità è stabilito in base:

- a. all'importanza internazionale o nazionale delle riserve;
- b. in via eccezionale, all'entità dei danni superiori alla media.

³ L'ammontare delle indennità globali è negoziato tra l'Ufficio federale e il Cantone interessato.

⁴ Non è versata alcuna indennità se non sono stati presi provvedimenti conformemente agli articoli 8 o 10.

Art. 16

Abrogato

Art. 16a Competenza e procedura

¹ L'Ufficio federale stipula gli accordi programmatici con l'autorità cantonale competente.

² L'Ufficio federale emana relative alla procedura in materia di accordi programmatici nonché alle informazioni e ai documenti riguardanti l'oggetto dell'accordo programmatico.

³ Per il pagamento del sussidio, la rendicontazione e il controllo nonché per l'adempimento parziale dell'obbligo di rendicontazione e di fornitura delle prestazioni si applicano gli articoli 10–11 dell'ordinanza del 16 gennaio 1991⁵⁵ sulla protezione della natura e del paesaggio.

24. Ordinanza del 24 novembre 1993⁵⁶ concernente la legge federale sulla pesca

Art. 12 Aiuti finanziari

¹ La Confederazione accorda aiuti finanziari:

- a. per interventi eseguiti a livello locale e volti a migliorare gli habitat di pesci e gamberi;
- b. per progetti volti a promuovere le specie di pesci e gamberi minacciate;
- c. per indagini relative alla diversità biologica, alle popolazioni e agli habitat di pesci e gamberi;
- d. per l'informazione dell'intera popolazione o di un'intera regione linguistica.

² Le aliquote di sussidio ammontano a un massimo del:

- a. 40 per cento per l'adempimento di convenzioni internazionali sulla pesca;
- b. 40 per cento per i progetti che interessano le specie di pesci e gamberi con un grado di protezione da 0 a 2, servono per migliorare gli habitat o hanno carattere di progetti pilota;
- c. 25 per cento per i progetti che interessano le specie di pesci e gamberi con i gradi di protezione 3 e 4 o servono per informare la popolazione.

³ La Confederazione non accorda sussidi:

- a. per progetti che servono prevalentemente all'esercizio della pesca;
- b. se esiste un responsabile che deve farsi carico dei costi.

⁴ Le domande devono essere inoltrate all'Ufficio federale corredate da una proposta motivata, contenente in particolare informazioni sul tipo di progetto, sull'efficacia auspicata, sui costi complessivi previsti, sulla ripartizione dei costi stessi e sulla data di realizzazione. Le domande inoltrate da terzi devono essere corredate da una presa di posizione del servizio cantonale della pesca.

⁵ Gli aiuti finanziari sono accordati dall'Ufficio federale.

25. Ordinanza del ...⁵⁷ sui parchi d'importanza nazionale

Art. 6 Ulteriori disposizioni procedurali

Per il pagamento del sussidio, la rendicontazione e il controllo nonché per l'adempimento parziale dell'obbligo di rendicontazione e di fornitura delle prestazioni si applicano gli articoli 10–11 dell'ordinanza del 16 gennaio 1991⁵⁸ sulla protezione della natura e del paesaggio.

⁵⁶ RS 923.01

⁵⁷ RS....

⁵⁸ RS 451.1

II

I seguenti atti normativi sono abrogati:

1. Ordinanza del 9 luglio 1965⁵⁹ sui sussidi alle spese cantonali per aiuti alla formazione
2. Ordinanza del 15 febbraio 1995⁶⁰ concernente l'acquisto dell'equipaggiamento personale
3. Ordinanza del 25 ottobre 1995⁶¹ sull'equipaggiamento dell'esercito
4. Ordinanza del 2 dicembre 1985⁶² sulla perequazione finanziaria mediante la quota cantonale dell'imposta preventiva
5. Ordinanza del 2 dicembre 1985⁶³ concernente i contributi dei Cantoni all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
6. Ordinanza del DFI del 4 dicembre 2003⁶⁴ sulla promozione dell'aiuto agli invalidi
7. Ordinanza dell'11 settembre 1972⁶⁵ sul riconoscimento di scuole speciali nell'assicurazione federale per l'invalidità
8. Ordinanza del 2 dicembre 1985⁶⁶ concernente i contributi dei Cantoni all'assicurazione per l'invalidità
9. Ordinanza del 29 dicembre 1997⁶⁷ sul rimborso delle spese di malattia e delle spese dovute all'invalidità in materia di prestazioni complementari
10. Ordinanza 93 del 31 agosto 1992⁶⁸ sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI
11. Ordinanza 01 del 18 settembre 2000⁶⁹ sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI
12. Ordinanza 03 del 20 settembre 2002⁷⁰ sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI
13. Ordinanza 05 del 24 settembre 2004⁷¹ sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI
14. Ordinanza 07 del 22 settembre 2006⁷² sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI

⁵⁹ RU **1965** 478; RU **1999** 2387

⁶⁰ RU **1995** 834

⁶¹ RU **1995** 5200

⁶² RU **1985** 1957

⁶³ RU **1985** 2009

⁶⁴ RU **2003** 4857

⁶⁵ RU **1972** 2533

⁶⁶ RS **1985** 2013

⁶⁷ RU **1998** 239

⁶⁸ RU **1992** 1836

⁶⁹ RU **2000** 2636

⁷⁰ RU **2002** 3348

⁷¹ RU **2004** 4371

15. Decreto del consiglio federale del 21 maggio 1954⁷³ che fissa i contributi dei Cantoni per gli assegni familiari ai lavoratori agricoli e ai contadini di montagna

III

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

... In nome del Consiglio federale svizzero
La presidente della Confederazione: Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

⁷² RU 2006 4153

⁷³ RU 1954 519

Ordinanza sulle strade nazionali (OSN)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 7 capoverso 2, 21 capoverso 3, 41 capoverso 2, 44 capoverso 2, 49a capoverso 3, 60 e 62a capoversi 3, 5 e 7 della legge federale dell'8 marzo 1960¹ sulle strade nazionali (LSN),

visti gli articoli 3 e 106 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 1958² sulla circolazione stradale (LCStr),

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina la costruzione, la sistemazione, la manutenzione e l'esercizio delle strade nazionali.

Art. 2 Parti costitutive delle strade nazionali

Parti costitutive delle strade nazionali sono, secondo la forma della sistemazione e i requisiti determinati dalla loro funzione tecnica:

- a. il corpo stradale;
- b. i manufatti, compresi i sopra e i sottopassaggi, necessari alla costruzione delle strade nazionali, eccetto tuttavia le condotte e impianti simili di terzi;
- c. i raccordi e i tratti di collegamento fino alla più vicina strada cantonale, regionale o locale importante, nella misura in cui questi tratti di collegamento servono principalmente al traffico verso la strada nazionale, comprese le intersezioni e le rotatorie;
- d. gli impianti accessori con le vie d'accesso, d'uscita e le eventuali vie di collegamento;
- e. le aree di sosta comprese le vie d'accesso e d'uscita e le relative costruzioni e impianti;
- f. le installazioni per l'esercizio e la manutenzione stradale quali punti d'appoggio, centri di manutenzione, servizi di protezione contro i danni, de-

RS

¹ RS 725.11; RU 2007 ... (FF 2006 ...)

² RS 741.01

- positi del materiale, impianti di telecomunicazione, dispositivi per il controllo dei pesi e per altri controlli del traffico nonché installazioni per la sorveglianza del traffico e delle condizioni stradali e meteorologiche, comprese le necessarie banche dati;
- g. le costruzioni e impianti di drenaggio, d'illuminazione e di ventilazione nonché le installazioni di sicurezza e le condotte;
 - h. le installazioni per la circolazione quali segnali, impianti di segnalazione, segnaletica orizzontale, recinzioni e dispositivi antiabbaglianti;
 - i. le installazioni per dirigere, rilevare e influenzare il traffico e per la gestione del traffico, quali centrali di gestione del traffico, i sistemi di gestione e di rilevamento del traffico, comprese le necessarie banche dati;
 - j. la vegetazione e le scarpate, la cui cura non può ragionevolmente essere richiesta ai confinanti;
 - k. i ripari contro le valanghe, la caduta di sassi e le opere di consolidamento del terreno, le installazioni e le costruzioni contro le inondazioni, le installazioni contro gli ammonticchiamenti di neve, nella misura in cui servono principalmente alle strade nazionali;
 - l. le costruzioni e gli impianti per la protezione dell'ambiente;
 - m. i centri per il controllo del traffico pesante, comprese le vie di accesso e di uscita, nonché le costruzioni e installazioni tecniche necessarie ai controlli quali pese e laboratori;
 - n. corsie e aree di parcheggio situate nelle immediate vicinanze delle strade nazionali, comprese le vie d'accesso e di uscita.

Art. 3 Iscrizione nel registro fondiario

I fondi delle strade nazionali devono essere annotati come tali nel registro fondiario.

Art. 4 Programma di costruzione annuale

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) stabilisce il programma di costruzione annuale.

Art. 5 Provvedimenti preparatori

Gli organi competenti per l'elaborazione dei piani, la progettazione, la costruzione, la manutenzione e l'esercizio delle strade nazionali sono autorizzati, nell'ambito dell'articolo 15 della legge federale del 20 giugno 1930³ sull'espropriazione (LEspr), ad adottare i provvedimenti preparatori indispensabili quali sopralluoghi, rilievi planimetrici, sondaggi, picchettamenti e misurazioni.

³ RS 711

Art. 6 Impianti accessori

¹ Gli impianti accessori sono gli impianti di rifornimento, vitto e alloggio (aree di servizio) e le stazioni di distribuzione di carburanti nonché i relativi parcheggi. Per tutte le categorie di veicoli a motore deve essere a disposizione un numero sufficiente di parcheggi, adeguato alla capacità dell'impianto. Le stazioni di distribuzione di carburanti e gli impianti di rifornimento, vitto e alloggio possono essere costruiti singolarmente o in modo adiacente. Per i veicoli a motore può essere autorizzato un accesso posteriore, tramite una strada di servizio, soltanto per le forniture e i tragitti del personale dei gestori degli impianti accessori.

² L'attrezzatura degli impianti di rifornimento, vitto e alloggio e i servizi offerti devono corrispondere alle esigenze degli utenti della strada. La mescita e la vendita di alcolici sono vietate.

³ Gli impianti accessori devono essere provvisti di gabinetti e telefoni, pubblici e accessibili alle persone disabili. Le stazioni di distribuzione di carburanti, i gabinetti e i telefoni devono essere aperti 24 ore su 24. Le stazioni di distribuzione di carburanti devono disporre di un numero sufficiente di distributori per il rifornimento dei carburanti usuali. Vi si devono trovare i tipi di lubrificanti più diffusi.

⁴ Sentiti i Cantoni, il DATEC stabilisce l'ubicazione e il tipo di impianti accessori e fissa il momento in cui saranno realizzati.

⁵ I contratti tra il Cantone e il gestore degli impianti accessori devono essere sottoposti all'Ufficio federale delle strade (USTRA) per approvazione.

Art. 7 Aree di sosta

¹ Le aree di sosta sono zone destinate agli utenti della strada che desiderano fare una pausa di breve durata.

² Sulle aree di sosta l'USTRA può autorizzare contro remunerazione impianti di rifornimento e di vitto quali chioschi, veicoli di venditori ambulanti, bancarelle. Le autorizzazioni vengono rilasciate per una durata massima di cinque anni.

³ Prima del rilascio o del rinnovo di un'autorizzazione devono essere sentiti il Cantone di stanza e il Cantone confinante, a condizione che sul territorio di quest'ultimo si trovi un'area di servizio dieci chilometri prima o dopo l'area di sosta interessata.

⁴ L'attrezzatura degli impianti e i servizi offerti devono corrispondere alle esigenze degli utenti della strada. La mescita e la vendita di alcolici sono vietate.

⁵ Gli impianti non devono essere installati in modo fisso. Essi vanno rimossi dall'area di sosta ogni sera; in casi giustificati l'USTRA può autorizzare eccezioni.

⁶ Lungo la carreggiata continua è vietato collocare cartelli che segnalano le possibilità di ristoro.

Capitolo 2: Costruzione, sistemazione e utilizzazione delle strade nazionali**Sezione 1: Piano di sistemazione e progettazione****Art. 8** Portata del piano di sistemazione

¹ I piani di sistemazione devono comprendere:

- a. il piano di situazione, di regola in scala 1 : 25 000;
- b. il profilo longitudinale in scala 1 : 25 000/2500;
- c. il profilo normale;
- d. il rapporto tecnico;
- e. la stima delle spese.

² Durante l'elaborazione del piano di sistemazione devono essere verificati gli effetti sull'economia, l'ambiente e la società. I provvedimenti proposti tengono conto della situazione territoriale e dei differenti modi di trasporto.

Art. 9 Zone riservate

¹ Le zone riservate devono essere stabilite secondo lo stato della progettazione. Va lasciato un margine sufficiente all'ulteriore progettazione, in particolare nei punti di collegamento.

² Laddove il tracciato generale di una strada non è ancora determinato oppure sono esaminate varianti di un tracciato, le zone riservate devono essere adeguatamente estese oppure stabilite per ogni variante.

³ Nelle zone riservate è vietato eseguire senza permesso lavori edilizi, aprire cave di sabbia e discariche e modificare considerevolmente il terreno.

Art. 10 Progetto generale

¹ Il progetto generale deve comprendere il tracciato, inclusi i tronchi sotterranei e a cielo aperto, i punti di collegamento con le vie d'accesso e d'uscita, le opere d'intersezione e il numero di corsie.

² Il progetto generale deve essere elaborato e messo a punto in modo tale da evitare ulteriori notevoli spostamenti e modifiche. Esso deve essere conforme al piano direttore cantonale.

Art. 11 Stesura definitiva e approvazione del progetto generale

¹ Il progetto generale deve comprendere:

- a. il piano della situazione in scala 1 : 5000;
- b. il profilo longitudinale in scala 1:5000 per le lunghezze e 1:500 per le altezze;
- c. il rapporto tecnico e le relative misure di accompagnamento;
- d. le analisi costi-benefici;

- e. le indicazioni relative ai costi;
- f. il rapporto sull'esame di impatto ambientale, fase 2;
- g. le proposte del Cantone e i pareri dei Comuni;
- h. i corapporti dei servizi cantonali della protezione dell'ambiente e della pianificazione del territorio nonché quelli dei servizi cantonali incaricati della protezione della natura e del paesaggio e della tutela degli interessi archeologici.

² Il DATEC sottopone per decisione il progetto generale al Consiglio federale entro nove mesi dalla stesura definitiva dei documenti ricevuti concordata con il Cantone.

³ Il Consiglio federale decide circa le controversie sorte nell'ambito dell'approvazione.

⁴ Se, durante l'elaborazione del progetto esecutivo, si constata che i costi dello stesso superano quelli del progetto generale di oltre il 10 per cento senza tenere conto del rincaro, l'aumento dei costi deve essere sottoposto per decisione al Consiglio federale. Per i progetti i cui costi sono inferiori a 100 milioni di franchi, gli aumenti di costi superiori a 10 milioni di franchi (senza rincaro) necessitano dell'approvazione del Consiglio federale.

Art. 12 Progetto esecutivo

¹ Il progetto esecutivo deve essere trasmesso per approvazione al DATEC e vanno allegati i seguenti documenti:

- a. il piano d'insieme;
- b. i piani di situazione con indicazione degli allineamenti in scala 1 : 1000;
- c. il profilo longitudinale in scala 1 : 1000 per le lunghezze e 1 : 100 per le altezze;
- d. il profilo normale in scala 1 : 50;
- e. i profili trasversali in scala 1 : 100;
- f. le dimensioni principali delle opere di costruzione;
- g. il rapporto tecnico comprese le misure complementari;
- h. il piano di drenaggio;
- i. il rapporto sull'impatto ambientale, 3^a tappa;
- j. la stima delle spese;
- k. il piano di espropriazione;
- l. la tabella dei fondi;
- m. i documenti relativi ad altre autorizzazioni di competenza della Confederazione.

² Il DATEC esamina entro dieci giorni se l'incartamento è completo e lo trasmette al Cantone per un parere e per il deposito pubblico.

³ Il DATEC approva il progetto esecutivo entro i sei mesi successivi alla conclusione della procedura d'istruzione. Esso informa le parti della conclusione della procedura d'istruzione.

Art. 13 Distanze degli allineamenti

¹ Le distanze degli allineamenti dagli assi stradali sono:

- | | | |
|----|---|---------|
| a. | per le strade nazionali di prima classe | 25 m |
| b. | per le strade nazionali di seconda classe, di cui è prevista una futura sistemazione: | |
| – | a strada nazionale di prima classe | 25 m |
| – | di cui non è prevista una tale sistemazione, secondo la sezione stradale | 20–25 m |
| c. | per le strade nazionali di terza classe, secondo la sezione stradale | 15–25 m |
| d. | per le strade nazionali nelle regioni urbane | 20–25 m |

² Per i raccordi e le diramazioni, le distanze tra l'allineamento e il corpo stradale devono essere stabilite secondo le disposizioni del capoverso 1.

³ Se le circostanze lo esigono, si può derogare a questa regola per stabilire distanze diverse o delimitare gli allineamenti verticalmente.

Art. 14 Picchettamento

Le seguenti prescrizioni si applicano al picchettamento ai sensi dell'articolo 27a LSN:

- a. il perimetro delle proprietà fondiari da acquistare deve essere evidenziato così come tutte le superfici collegate requisite per misure ecologiche sostitutive;
- b. gli impianti stradali e gli spigoli esterni degli edifici collegati all'installazione devono essere evidenziati mediante profili;
- c. nei casi in cui si dovesse procedere a un dissodamento, le superfici da dissodare o gli alberi da abbattere devono essere evidenziati.

Art. 15 Procedura da seguire in caso di modifiche sostanziali del progetto

Se il progetto iniziale subisce considerevoli modifiche nel corso della procedura di approvazione dei piani, il progetto modificato deve essere sottoposto nuovamente agli interessati per un parere e, all'occorrenza, depositato pubblicamente.

Art. 16 Esame di impatto ambientale e collaudo ecologico

¹ Durante l'elaborazione del piano di sistemazione e la progettazione delle strade nazionali si deve procedere ad un esame plurifase dell'impatto ambientale in con-

formità al numero 11.1 dell'allegato all'ordinanza del 19 ottobre 1988⁴ concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente.

² In ogni fase del progetto occorre verificare le basi tecniche e l'impatto sull'ambiente nella misura in cui questi elementi sono indispensabili per decidere delle singole tappe del progetto.

³ Il DATEC può vincolare l'autorizzazione del progetto esecutivo alla condizione che, al più tardi tre anni dopo la messa in esercizio dell'opera, si verifichi se le misure di protezione dell'ambiente sono state applicate in modo adeguato e se è stato raggiunto l'effetto auspicato.

Art. 17 Costi

¹ L'USTRA stabilisce, per ogni singola fase della progettazione, il modo di calcolare i costi.

² Nel caso dei progetti generali ed esecutivi occorre stimare i costi e i benefici e i costi di costruzione, di manutenzione e d'esercizio devono essere dichiarati separatamente. Ciò vale anche per le misure adottate in virtù del diritto materiale a prescindere dalle norme per la costruzione stradale.

³ In ogni fase della progettazione occorre tener conto delle richieste di modifica del progetto avanzate da terzi, valutandole da un punto di vista tecnico e ambientale, nonché nell'ottica dei costi e dei benefici.

⁴ Le indicazioni inerenti ai costi del progetto esecutivo devono essere adattate in seguito a eventuali modifiche dovute a decisioni su opposizioni o ricorsi.

Art. 18 Esame del progetto dettagliato

L'esame dei progetti dettagliati può essere affidato a un ingegnere verificatore. Questo esame non costituisce un collaudo dell'opera e non esime l'ingegnere incaricato del progetto dalle sue responsabilità.

Art. 19 Annuncio all'autorità di sorveglianza sulla misurazione ufficiale

Le autorità competenti informano entro un termine di 30 giorni il servizio cantonale responsabile della sorveglianza sulla misurazione ufficiale circa i cambiamenti che rendono necessario un aggiornamento della misurazione ufficiale.

Sezione 2: Acquisto del terreno

Art. 20 Acquisto a trattativa privata

L'acquisto a trattativa privata è ammissibile se il terreno può essere acquistato al massimo al suo valore venale. Nel determinare questo valore va tenuto adeguatamente conto dei prezzi nella regione considerata, della situazione e della possibilità

⁴ RS 814.011

d'impiego del fondo.

Art. 21 Acquisto del terreno nella procedura di rilottizzazione

Nell'elaborazione e nella presentazione dei progetti di raggruppamenti agricoli e forestali resi necessari dai lavori di costruzione, occorre tener conto segnatamente delle disposizioni del diritto federale sui sussidi a favore delle bonifiche fondiarie e degli edifici rurali e di quelle sulla pianificazione del territorio e sulla protezione dell'ambiente.

Art. 22 Presentazione ed esame dei progetti di rilottizzazione

I progetti preliminari di rilottizzazione devono essere presentati all'USTRA. Quest'ultimo accerta che siano rispettati gli interessi della costruzione stradale. In caso di raggruppamenti agricoli, l'USTRA affida all'Ufficio federale dell'agricoltura e all'Ufficio federale dell'ambiente il compito di verificare il rispetto delle disposizioni concernenti i contributi.

Art. 23 Stima dei valori venali e indennità

Per la stima del valore venale del terreno che deve essere ceduto per la costruzione stradale nella procedura di rilottizzazione o per la stima degli inconvenienti non remunerabili in virtù della nuova ripartizione, i Cantoni possono prescrivere, nelle loro disposizioni d'esecuzione, l'applicazione della LEspr⁵.

Art. 24 Eccezioni al divieto di cambiare la destinazione dei fondi e all'obbligo di restituire i contributi

Per le eccezioni al divieto di cambiare la destinazione dei fondi e di frazionare e all'obbligo di restituire i contributi si applicano gli articoli 36 lettera d e 37 capoverso 3 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998⁶ sui miglioramenti strutturali.

Art. 25 Eccezioni nella procedura di rilottizzazione

Laddove la procedura di rilottizzazione non basta manifestamente a soddisfare le pretese legittime di risarcimento del proprietario di un determinato fondo, va esperita la procedura d'espropriazione a istanza dello stesso oppure d'ufficio.

Art. 26 Espropriazione

¹ Se l'acquisto del terreno avviene per espropriazione, il DATEC trasmette i piani approvati al presidente della Commissione di stima competente. Questi valgono come piano dell'opera secondo l'articolo 27 capoverso 1 LEspr⁷. Al presidente della Commissione di stima devono anche essere inviati il piano d'espropriazione e le tabelle dei fondi conformemente all'articolo 27 capoverso 2 LEspr.

⁵ RS 711

⁶ RS 913.1

⁷ RS 711

² La procedura di deposito dei piani prevista dal diritto sull'espropriazione è intesa esclusivamente a permettere agli espropriati di notificare le pretese d'indennità.

³ Se, dopo il deposito dei piani previsto dal diritto sull'espropriazione, occorre disporre in permanenza o temporaneamente di altri fondi o di parti di essi per la costruzione stradale, per installazioni, discariche o lavori d'adattamento, si procede a un deposito suppletivo solamente se l'ampliamento pregiudica i diritti di terzi e se non è possibile trovare un accordo con gli aventi diritto.

Art. 27 Tasse

¹ Per l'accertamento e l'epurazione dei diritti reali dovuti alla rilottizzazione nel perimetro di una strada nazionale, possono essere riscosse tasse secondo le aliquote corrispondenti delle tariffe cantonali del registro fondiario. Non è tuttavia riscossa alcuna tassa per le iscrizioni in questo registro (art. 954 CC⁸), tranne quando la loro causa risiede esclusivamente nella costruzione stradale oppure quando riguardano aziende non agricole.

² Le tasse per le operazioni del registro fondiario nell'ambito di espropriazioni necessarie alla costruzione di strade nazionali sono riscosse in conformità delle disposizioni di diritto federale concernenti le tasse e le indennità nella procedura d'espropriazione.

Sezione 3: Sistemazione e utilizzazione

Art. 28 Sistemazione di strade nazionali

Per la sistemazione di strade nazionali sono applicabili le disposizioni sull'elaborazione e l'approvazione dei progetti generali ed esecutivi e sulla costruzione delle strade nazionali.

Art. 29 Utilizzazione da parte di terzi delle aree appartenenti alle strade nazionali

¹ L'utilizzazione da parte di terzi delle aree appartenenti alle strade nazionali è soggetta all'autorizzazione dell'USTRA.

² L'utilizzazione è soggetta al versamento di un'indennità. L'indennità deve di regola corrispondere al valore di mercato. L'utilizzazione da parte dei Cantoni per esigenze proprie sono esenti da indennità.

³ Le spese supplementari di manutenzione e di esercizio, provocate dall'utilizzazione molteplice, sono sostenute dai terzi.

Art. 30 Progetti di costruzione di terzi nel settore delle strade nazionali

¹ Conformemente all'articolo 44 LSN, l'USTRA rilascia i permessi per i progetti di

costruzione all'interno degli allineamenti.

² I progetti di costruzione non devono pregiudicare la sicurezza del traffico, la destinazione dell'opera né un'eventuale futura sistemazione della strada. Ciò vale segnatamente per:

- a. la costruzione, la modifica o lo spostamento di incroci di strade nazionali con altre vie di traffico, corsi d'acqua, teleferiche, condotte e simili impianti;
- b. la costruzione di condotte lungo le strade nazionali; o
- c. le modifiche del terreno, per esempio le cave di sabbia.

³ L'USTRA stabilisce le misure necessarie per tutelare la sicurezza del traffico sulla strada nazionale e per evitare pericoli alle persone e alle cose. Le spese sono a carico del titolare del permesso.

Capitolo 3: Completamento della rete delle strade nazionali approvata

Sezione 1: In generale

Art. 31 Principio

Nella misura in cui le disposizioni del presente titolo non dispongono altrimenti, si applica il capitolo 2.

Art. 32 Completamento

L'allegato 1 designa i tratti che saranno realizzati dai Cantoni nel quadro del completamento della rete delle strade nazionali approvata.

Art. 33 Acquisto del terreno nel quadro del completamento della rete delle strade nazionali approvata

Il DATEC disciplina i dettagli dell'acquisto del terreno al momento del completamento della rete delle strade nazionali approvata.

Art. 34 Progettazione e costruzione nelle zone urbane

I Cantoni possono affidare ai Comuni urbani, interamente o in parte, la progettazione e la costruzione delle strade nazionali nelle zone urbane. In tale caso, i Comuni urbani devono adempiere i compiti che la legge sulle strade nazionali e la presente ordinanza conferiscono al Cantone; devono collaborare costantemente e strettamente con il Cantone e, per il tramite di quest'ultimo, con l'USTRA e con gli altri servizi federali interessati.

Sezione 2: Piano di sistemazione e progettazione**Art. 35** Progetto generale

¹ L'USTRA può affidare l'elaborazione dei progetti generali ai Cantoni. In questo caso, essi devono operare in stretta collaborazione con l'USTRA e gli altri servizi federali interessati fino al termine della progettazione. Se del caso, l'USTRA fissa le condizioni per l'elaborazione del progetto generale, trasmettendole al Cantone come istruzioni.

² Per la stesura definitiva e l'approvazione, il Cantone inoltra all'USTRA la documentazione secondo l'articolo 11.

Art. 36 Progetto esecutivo

¹ L'USTRA verifica il progetto esecutivo prima che il Cantone lo trasmetta al DATEC per l'approvazione. Entro tre mesi l'USTRA comunica al Cantone quali parti del progetto non sono finanziate dalla Confederazione.

² Se l'USTRA e il Cantone non giungono a un accordo, quest'ultimo trasmette al DATEC, per approvazione, il progetto nella forma in cui l'USTRA ha ritenuto possa essere finanziato dalla Confederazione.

Art. 37 Progetto dettagliato

¹ L'USTRA decide per quali elementi delle costruzioni occorre sottoporli un progetto dettagliato per approvazione.

² L'USTRA decide in merito al progetto dettagliato entro due mesi dalla trasmissione di tutta la documentazione da parte del Cantone.

Sezione 3: Acquisti pubblici**Art. 38** Procedura

¹ Le seguenti commesse per i lavori, le forniture ed i servizi sono oggetto di pubblica gara:

- a. le commesse edili a partire da 2 milioni di franchi;
- b. le commesse per le forniture e i servizi a partire da 383 000 franchi.

² Possono essere aggiudicate su invito e, se possibile, sulla base di tre offerte almeno:

- a. le commesse edili a partire da 500 000 franchi;
- b. le commesse per le forniture e i servizi a partire da 248 950 franchi.

³ Le altre commesse possono essere aggiudicate mediante trattative private.

⁴ L'offerta più conveniente dal profilo economico ottiene l'appalto.

Art. 39 Diritto applicabile

Per il resto è applicabile il diritto cantonale.

Art. 40 Approvazione dell'USTRA

¹ Prima dell'aggiudicazione i Cantoni devono sottoporre all'approvazione dell'USTRA le seguenti commesse:

- a. le commesse edilizie, a partire da 2 milioni di franchi;
- b. le commesse di forniture e servizi, a partire da 248 950 franchi.

² L'USTRA decide dell'approvazione entro un mese.

³ Le altre commesse devono essere rese note all'USTRA prima dell'inizio dei lavori di costruzione oppure prima della fornitura o della prestazione di servizi.

Sezione 4: Esecuzione**Art. 41** Inizio e svolgimento dei lavori

¹ I lavori di costruzione non possono iniziare prima che l'USTRA abbia approvato il progetto, compresi gli eventuali contratti con terzi, e l'appalto.

² I Cantoni informano periodicamente l'USTRA sullo stato dei lavori. Quest'ultimo può stabilire forma e contenuto del rapporto mediante istruzioni.

³ I Cantoni sono competenti per la conclusione del progetto dopo l'apertura alla circolazione del tratto interessato.

Art. 42 Sorpasso del preventivo

¹ Occorre il consenso dell'USTRA per le modifiche del progetto dettagliato, rilevanti dal profilo tecnico, che si rendono necessarie prima o durante la costruzione, oppure per le modifiche che provocano una spesa supplementare superiore a 500 000 franchi. Ciò vale anche quando si prevedono notevoli sorpassi del preventivo.

² Il consenso dell'USTRA va ottenuto per tempo prima dell'inizio dei lavori.

³ Il cambiamento dei piani o il superamento del preventivo devono essere annunciati all'USTRA prima dell'inizio dei lavori.

Art. 43 Conto finale e piani conformi ai lavori eseguiti

I Cantoni devono presentare all'USTRA un conto finale per ogni opera costruita. Entro due anni dall'entrata in servizio provvedono alla stesura dei documenti conformi ai lavori eseguiti (piani, dati elettronici) di tutte le opere e le installazioni tecniche.

Art. 44 Documentazione

Per tutte le opere e le installazioni tecniche, al momento del collaudo devono essere presentati i documenti pertinenti per l'esercizio, la sorveglianza e la manutenzione. Questi vanno trasmessi all'USTRA.

Sezione 5: Trasferimento della proprietà**Art. 45**

¹ Il DATEC determina i fondi e designa i diritti reali limitati, le convenzioni di diritto pubblico e gli accordi obbligatori, nonché le decisioni che sono trasferiti alla Confederazione. L'USTRA può rettificare tali assegnazioni mediante decisione formale entro 15 anni dall'apertura alla circolazione del tratto in questione.

² I Cantoni rimangono competenti, dopo l'apertura alla circolazione del tratto, per regolare le operazioni di acquisti fondiari non ancora concluse.

³ Con la conclusione del progetto, gli impegni vincolati alla costruzione sono trasferiti alla Confederazione a titolo di successore universale. Il progetto è da considerarsi concluso non appena terminato il collaudo dell'opera senza constatazione di importanti manchevolezze. La Confederazione è autorizzata a far valere pretese da contratti d'opera e mandati assegnati a imprese, ingegneri e architetti.

Capitolo 4: Manutenzione delle strade nazionali**Art. 46**

¹ L'USTRA provvede a una manutenzione economica e adeguata dal punto di vista tecnico e verifica periodicamente lo stato delle strade.

² Pianifica le misure di manutenzione a lungo termine. Le misure devono essere coordinate in modo che sia garantita l'efficienza delle strade nazionali e che il numero dei cantieri su una sezione sia tenuto possibilmente basso.

Capitolo 5: Esercizio delle strade nazionali**Sezione 1: Esecuzione della manutenzione corrente e degli interventi di manutenzione edile esenti da progettazione****Art. 47** Delimitazione delle unità territoriali

Le unità territoriali per l'esecuzione della manutenzione corrente e degli interventi di manutenzione edile esenti da progettazione sono fissate nell'allegato 2.

Art. 48 Convenzioni sulle prestazioni

¹ L'USTRA conclude, in nome della Confederazione, le convenzioni sulle prestazio-

ni relative alla manutenzione corrente e agli interventi di manutenzione edile esenti da progettazione con i gestori e vigila affinché siano rispettati.

² Nelle convenzioni sulle prestazioni, per ragioni di economia aziendale e di traffico, l'USTRA può derogare leggermente dai limiti delle unità territoriali secondo l'allegato 2.

Art. 49 Attribuzione delle unità territoriali

¹ Se solo un Cantone o un organismo ambisce a un'unità territoriale, l'USTRA può designarlo gestore.

² Se nessun Cantone od organismo è pronto ad assumere la manutenzione corrente e gli interventi di manutenzione edile esenti da progettazione per un'unità territoriale, si applica il diritto federale sugli acquisti pubblici. L'USTRA svolge la procedura e procede all'aggiudicazione.

³ Nella misura in cui singole unità territoriali, o parti di esse, sono gestite dalla Confederazione stessa, la manutenzione corrente e gli interventi di manutenzione edile esenti da progettazione spettano all'USTRA.

Sezione 2: Sicurezza nelle gallerie

Art. 50

¹ Il DATEC emana istruzioni sulla sicurezza nelle gallerie, attenendosi alla direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004⁹, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della Rete stradale transeuropea, o a una regolamentazione successiva.

Sezione 3: Gestione del traffico

Art. 51 Competenza dell'USTRA

¹ L'USTRA è competente per la gestione del traffico sulle strade nazionali. Gestisce una centrale dei dati sul traffico e una centrale di gestione del traffico e provvede all'informazione stradale per le strade nazionali.

² Nella misura in cui le circostanze lo esigono, coordina i suoi provvedimenti con gli Stati confinanti. Li informa in merito alle particolari situazioni di traffico sulle strade nazionali.

³ Può affidare questi compiti parzialmente o interamente ai Cantoni, ad organismi da essi designati o a terzi.

⁴ Emana istruzioni circa i dati del traffico che devono essere comunicati dai Cantoni.

⁵ Può far eseguire installazioni di gestione del traffico (ad es. pannelli informativi)

⁹ GU L 167 del 30.04.2004, pag. 39.

anche negli impianti accessori.

Art. 52 Piani cantonali di gestione del traffico

¹ Le strade per le quali i Cantoni devono allestire piani di gestione del traffico sono elencate nell'allegato 3.

² In presenza di condizioni mutate il DATEC può adeguare l'allegato 3.

³ I Cantoni allestiscono i piani di gestione del traffico secondo le istruzioni dell'USTRA e li sottopongono alla sua approvazione.

⁴ I Cantoni eseguono le misure previste nei piani di gestione del traffico approvati dall'USTRA.

Art. 53 Ordini della polizia alla centrale di gestione del traffico

La centrale di gestione del traffico attua le misure ordinate dalla polizia nei casi di cui all'articolo 3 capoverso 6 LCStr per la gestione operativa o la regolazione del traffico sulle strade nazionali.

Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 54 Esecuzione

Nella misura in cui l'esecuzione non è demandata al DATEC, l'USTRA esegue la presente ordinanza ed emana istruzioni.

Art. 55 Diritto vigente: abrogazione e modifica

L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato 4.

Art. 56 Disposizioni transitorie

¹ La Confederazione, a titolo di successore universale, con la proprietà riprende tutti gli impegni cantonali connessi alla costruzione, alla sistemazione e alla manutenzione delle strade nazionali ed è segnatamente autorizzata a far valere le pretese derivanti da contratti d'opera e mandati assegnati a imprese, ingegneri e architetti.

² Nel quadro dei progetti di sistemazione e di manutenzione che sono in corso sulle strade nazionali esistenti (art. 62a cpv. 7 LSN) l'USTRA stabilisce i lavori che i Cantoni eseguono secondo la procedura previgente. In questi casi la Confederazione si assume gli impegni connessi con i lavori di sistemazione e manutenzione soltanto al termine dei lavori.

³ Non sono trasferiti alla Confederazione i fondi e le opere quali superfici residue e centri di manutenzione che non saranno più utilizzati per l'esercizio, la manutenzione e la sistemazione futura delle strade nazionali e che i Cantoni desiderano conservare.

⁴ Non sono parimenti trasferiti alla Confederazione i fondi e le opere quali i centri

d'intervento della polizia di cui i Cantoni necessitano per l'adempimento dei loro compiti sulle strade nazionali.

⁵ Se sono ancora in corso operazioni d'acquisto fondiario concernenti le strade nazionali già aperte al traffico al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza, la proprietà sarà trasferita alla Confederazione soltanto dopo regolamento delle procedure.

⁶ In caso di domande d'approvazione dei piani in sospeso nel quadro di progetti di costruzione o di sistemazione, il Cantone rimane competente fino al termine delle procedure.

Art. 57 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

... In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Allegato 1
(art. 32)

Tratti realizzati dai Cantoni nel quadro del completamento della rete delle strade nazionali approvata (stato: 1° agosto 2007)

Legenda:

N = strada nazionale
SN = strada nazionale urbana (superstrada)
G = traffico misto
Cl. = classe
Sez. = sezione

A) Elenco dei tratti in cantiere

N	Cl.	Sez.	Designazione	Numero di carreggiate	Lunghezza (km) in cantiere
Zürich					
N04	1	04	Brunau - Uetliberg Ost	2 + 2	0.6
N04	1	05	Uetliberg Ost - Fildern	2 + 2	4.6
N04	1	06	Fildern - Knonau	2 + 2	13.4
N04	1	07	Knonau - Kantonsgrenze ZG	2 + 2	2.8
N20	1	04	Bergermoos - Fildern N1c	2 + 2	5.2
Bern					
N01	4	06	Zubringer Neufeld	SN 2 (+1)	1.2
N05	2	09	Biel Ost (Längfeld) - Biel Süd (Brüggmoos)	2 + 2	7.1
N16	2	01	Frontière JU - Moutier Est	2 / 2 + 2	4.1
N16	2	02	Moutier Est - Court	2	7.8
N16	2	03	Court - Tavannes	2 / 2 + 2	10.2
Obwalden					
N08	9	58	Loppertunnel / Verbindungstunnel N8 an N2	2 + 2 2	1.1
N08	3	55	Giswil Grossmatt - Ewil	2	1.0
N08	3	52	Circonvallazione Lungern	- 2	3.5
Nidwalden					
N02	1	02	Loppertunnel / Kirchenwaldtunnel Verbindungstunnel N8 an N2	2 + 2 2	1.8
Zug					
N04	1	02	Kantonsgrenze ZH- Verzweigung Blegi	2 + 2	2.4
Basel-Stadt					
N02	4	08	Wiese - Landesgrenze F	SN 2 + 2	1.1
Aargau					
N20	9	00	Flankierende Massnahmen	2	

N	Cl.	Sez.	Designazione	Numero di carreggiate	Lunghezza (km) in cantiere
Graubünden					
N28	2/3	01	Landquart - Klosters Selfranga (Umfahrung Saas)	2	3.7
Valais					
N09	2	54	Sion - Sierre (jonction de Sierre- Est)	2 + 2	-
N09	2	55	Sierre - Gampel	2 + 2	20.0
N09	2	56	Gampel - Brig-Glis	2 + 2	17.0
Jura					
N16	9	01	Plate-forme douanière de Boncourt	-	-
N16	2	02	Frontière F - Porrentruy Ouest	2 + 2	13.7
N16	2	08	Délémont Est - Frontière BE	2 + 2	4.9

B) Elenco dei tratti in esercizio oggetto di pagamenti o lavori residui

N	Cl.	Sez.	Designazione	Numero di carreggiate	Lunghezza (km) in cantiere
Bern					
N05	2	02	Grenchen - Biel Ost (Längfeld)	2 + 2	8.6
Uri					
N04	2	09	Neue Axenstrasse Ktgr. SZ - Flüelen (Umfahrung Flüelen)	2	2.5
Obwalden					
N08	3	54	Umfahrung Giswil	2	2.5
Fribourg					
N01	2	01	Cheyres-Cugy, y compris Domdidier, (archéologie)	2 + 2	11.8
Solothurn					
N05	2	02	Zuchwil - Nennikofen (flankierende Massnahmen)	2 + 2	7.4
N05	2	03	Aare - Grenchen (flankierende Massnahmen)	2 + 2	3.3
Thurgau					
N07	2	05	Schwaderloh - Landesgrenze D	2 + 2	8.6
Vaud					
N01	2	07	Yverdon - Arrissoules (Frontière FR)	2 + 2	13.3
N01	2	08	Payerne (Frontière FR) - Avenches	2 + 2	10.4
N01	1	09	Avenches - Faoug	2 + 2	5.8
N05	2	02	Frontière NE - Arnon	2 + 2	8.6
N05	2	01	Arnon - Yverdon	2 + 2	9.2

N	Cl.	Sez.	Designazione	Numero di carreggiate	Lunghezza (km) in cantiere
Neuchâtel					
N05	2	03	Areuse - Frontière VD	2 + 2	13.3
Jura					
N16	2	03	Evitement de Porrentruy	2 + 2	2.9
N16	2	04	Porrentruy Est - Courgenay	2 + 2	5.2
N16	2	05	Courgenay - Glovelier	2	8.0
N16	2	06	Glovelier - Delémont Ouest	2 + 2	10.0
N16	2	07	Evitement de Delémont	2 + 2	3.2

C) Elenco dei tratti non ancora iniziati

N	Cl.	Sez.	Designazione		Numero di carreggiate	Lunghezza (km) in cantiere
Zürich						
N01	4	01	Hardturm - Verkehrsdreieck Letten	SN	3 + 3	2.8
N01	4	02	Stadttunnel Letten - Irchel	SN	3 + 3	0.7
N03	4	01	Letten - Sihlhölzli	SN	3 + 3	2.6
Bern						
N05	2	08	Biel Süd (Brüggmoos) - Biel West (See-Vorstadt)		2 + 2	5.2
N05	4	01	Zubringer Nidau	SN	2 + 2	0.6
N05	3	08	Biel West - Schlössli (Umfahrung Biel, Tunnel Vingelz)	G	2	1.7
N08	3	09	Brienzwiler Ost - Kantonsgrenze OW (Brünig-tunnel/Passstrasse)	G	2	5.9
N16	2	05	La Heutte - Taubenloch (Séparation des trafics Taubenloch)		2 + 2	-
Uri						
N04	2	09	Neue Axenstrasse Kantonsgrenze SZ - Flüelen (Sisikoner- und Rophaien - Tunnel)		2	3.5
Schwyz						
N04	2	09	Neue Axenstrasse Anschluss Brunnen - Kantonsgrenze UR (Morschacher- und Sisikoner - Tunnel)		2	7.3
Obwalden						
N08	3	51	Brünig Kantonsgrenz BE - Lungern Süd (Brünigtunnel/Passstrasse)	G	2	4.0
N08	3	53	Lungern Nord - Giswil Süd		2	4.0

N	Cl.	Sez.	Designazione		Numero di carreg- giate	Lunghez- za (km) in cantiere
Basel-Stadt						
N02	4	07	Zubringer Bahnhof SBB - Gellertdreieck	SN	2 + 2	2.0
Graubünden						
N28	2/3	01	Landquart - Klosters Selfranga (Umfahrung Küblis und Anschluss Jenaz - Küblis)		2	6.6
Vaud						
N09	1	03	Perraudette-Paudèze (Corsy)			-
N09	1	09	Paudèze-Lutrive		2 + 2	1.8
Neuchâtel						
N05	2	04	Serrières - Areuse (Contournement de Serrières)		2 + 2	1.9

Allegato 2
(art. 47)

Unità territoriali

UT	Cantone	Limiti (raccordi)
I	BE	N8: Kantonsgrenze BE/OW N1: Kantonsgrenze BE/SO N1: Kantonsgrenze BE/FR N12: Kantonsgrenze BE/FR
II	VD, FR, GE	N5: Jonction Yverdon Ouest N1: Kantonsgrenze BE/FR N12: Kantonsgrenze BE/FR N9: Jonction Bex Nord
III	VS	N9: Jonction Bex Nord
IV	TI	N2 (Strada del passo): Raccordo Airolo N2: Portale sud della galleria San Gottardo N13: Raccordo Roveredo Nord
V	GR	N13: Raccordo Roveredo Nord N13: Kantonsgrenze GR/SG
VI	SG, TG, AI, AR, GL	N1: Viadukt Lützelburg N7: Anschluss Attikon N3: Verzweigung N3/N3b N3: Anschluss Schmerikon (Ende NS) N13: Kantonsgrenze GR/SG
VII	ZH, SH	N1: Viadukt Lützelburg N7: Anschluss Attikon N1: Anschluss Dietikon N3: Verzweigung N3/N3b N3: Anschluss Schmerikon (Ende NS) N4: Kantonsgrenze ZH/ZG
VIII	AG, BS, BL, SO	N1: Anschluss Dietikon N1: Kantonsgrenze BE/SO N2: Kantonsgrenze LU/AG N5: Anschluss Lengnau
IX	JU, NE, BE	N5: Jonction Yverdon Ouest N5: Anschluss Lengnau N16: Jonction N5
X	LU, ZG, OW, NW	N4: Kantonsgrenze ZH/ZG N4: Anschluss Küssnacht N8: Kantonsgrenze BE/OW N2: Kantonsgrenze LU/AG N2: Anschluss Beckenried
XI	UR, SZ, TI	N2 (Strada del passo): Raccordo Airolo N2: Portale sud della galleria San Gottardo N2: Anschluss Beckenried N4: Anschluss Küssnacht

Allegato 3
(art. 52)

Strade per le quali i Cantoni devono allestire piani di gestione del traffico

Cantone	Strada	da	via	a
ZH	1	Zürich	Brüttisellen	Winterthur
ZH		Anschluss Zürich-Affoltern	Furtal	Kantonsgrenze Aargau
ZH	1	Anschluss Urdorf-Nord	Bergdietikon	Kantonsgrenze Aargau
ZH		Anschluss Urdorf-Nord		Schlieren
ZH	3	Zürich	Dietikon	Kantonsgrenze Aargau
ZH		Zürich	Geroldswil	Kantonsgrenze Aargau
ZH		Zürich	Uetikon-Waldegg	Birmensdorf
ZH	3	Zürich	Horgen	Kantonsgrenze Schwyz
ZH	7	Winterthur	Räterschen	Kantonsgrenze Thurgau
ZH	1	Winterthur	Attikon	Kantonsgrenze Thurgau
ZH		Attikon	Bertschikon	Kantonsgrenze Thurgau
				Kantonsgrenze
ZH		Winterthur	Andelfingen	Schaffhausen
ZH		Anschluss Kleinandelfingen	Ossingen	Kantonsgrenze Thurgau
ZH	A53	Verzweigung Brüttisellen	Uster	Kantonsgrenze St. Gallen
ZH	A52	Hinwil	Forch	Zürich
ZH	4	Zürich	Sihltal	Kantonsgrenze Zug
ZH		Anschluss Urdorf-Nord	Affoltern a.A.	Kantonsgrenze Zug
ZH		Sihlbrugg	Hirzel	Anschluss Wädenswil
ZH		Anschluss Zürich-Seebach	Glattbrugg	Anschluss Flughafen
				Anschluss
ZH		Anschluss Dietikon	Weiningen	Zürich-Affoltern
BE	1	Bern	Schönbühl	Anschluss Kirchberg
BE	1	Anschluss Kirchberg	Herzogenbuchsee	Kantonsgrenze Aargau
BE	5	Kantonsgrenze Solothurn	Niederbipp	Kantonsgrenze Solothurn
BE	5	Biel	Pieterlen	Kantonsgrenze Solothurn
BE	A6	Anschluss Schönbühl	Lyss	Biel
BE	12	Schönbühl	Jegenstorf	Kantonsgrenze Solothurn
BE	22	Kantonsgrenze Solothurn	Lyss	Kantonsgrenze Freiburg
BE	10	Rizenbach		Kantonsgrenze Freiburg
BE	10	Bern	Muri	Anschluss Muri
		Kantonsgrenze Freiburg		Kantonsgrenze
BE	10	(Müntschemier)	Ins	Neuchâtel
BE		Bern	Belp, Seftigen	Anschluss Thun-Nord
BE	6	Anschluss Muri	Münsingen, Thun	Spiez
BE	223	Anschluss Spiez	Kandersteg	Kantonsgrenze Wallis
BE	11	Spiez	Interlaken	Anschluss Brienz
BE	12	Bern	Niederwangen	Kantonsgrenze Freiburg
BE	1	Bern	Mühleberg	Kantonsgrenze Freiburg
BE	6	Biel	Moutier	Limite cantonale Jura
LU	2	Anschluss Emmen-Nord	Nottwil, Dagmarsellen	Kantonsgrenze Aargau
LU	2	Luzern		Anschluss Emmen-Nord
LU		Emmen	Seeplatz	Anschluss Emmen-Süd
LU	24	Anschluss Sursee	Triengen	Kantonsgrenze Aargau
LU	4	Luzern	Ebikon	Anschluss Gisikon-Root
LU		Emmen, Seeplatz	Inwil	Kantonsgrenze Zug
LU		Anschluss Luzern-Horw		Kantonsgrenze

Cantone	Strada	da	via	a
Nidwalden				
UR	2	Anschluss Flüelen	Altdorf, Amsteg	Anschluss Göschenen
SZ		Schübelbach	Tuggen	Kantonsgrenze St.Gallen
SZ	8	Anschluss Pfäffikon	Seedamm	Kantonsgrenze St.Gallen
SZ	3	Kantonsgrenze Zürich	Lachen	Kantonsgrenze Glarus
SZ	2	Brunnen	Seewen, Arth	Kantonsgrenze Zug
OW	4	Sarnen	Alpnach	Kantonsgrenze Nidwalden
NW		Anschluss Beckenried	Stans	Kantonsgrenze Luzern
NW	4	Anschluss Stansstad		Kantonsgrenze Obwalden
GL	3	Kantonsgrenze Schwyz	Niederurnen, Mollis	Kantonsgrenze St. Gallen
ZG	4	Zug	Sihlbrugg	Kantonsgrenze Zürich
ZG	4	Zug		Anschluss Zug-West
ZG		Cham	Friesencham	Kantonsgrenze Zürich
ZG	4	Anschluss Zug-West		Anschluss Cham
ZG	4	Cham	Rotkreuz	Kantonsgrenze Luzern
ZG		Rotkreuz	Risch	Kantonsgrenze Schwyz
FR	22	Anschluss Murten	Galmiz, Kerzers	Kantonsgrenze Bern
FR	10	Kantonsgrenze Bern (Mün-tschemier)	Kerzers	Kantonsgrenze Bern (Gurbü)
FR	1	Kantonsgrenze Bern	Gempnach, Murten,	Limite cantonale Vaud
FR	1	Limite cantonale Vaud	Avenches	Limite cantonale Vaud
FR		Limite cantonale Vaud	Domdidier	Limite cantonale Vaud
FR		Jonction Matran	Estavayer-le-Lac	Limite cantonale Vaud
FR	12	Kantonsgrenze Bern	Prez-Vers-Noréaz	Limite cantonale Vaud
			Fribourg, Bulle	Limite cantonale Vaud
SO	12	Anschluss Oensingen	Balsthal	Kantonsgrenze Basel Land
SO	2	Kantonsgrenze Aargau	Olten	Kantonsgrenze Basel Land
SO	5	Kantonsgrenze Bern	Oensingen, Olten	Kantonsgrenze Aargau
SO	12	Solothurn	Biberist	Kantonsgrenze Bern
SO		Anschluss Kriegstetten	Derendingen	Solothurn
SO	5	Kantonsgrenze Bern	Solothurn, Grenchen	Kantonsgrenze Bern
SO	22	Solothurn	Lüsslingen	Kantonsgrenze Bern
BL	12	Liestal	Waldenburg	Kantonsgrenze Solothurn
BL	2	Sissach	Läufelfingen	Kantonsgrenze Solothurn
BL	12/2	Anschluss Liestal	Frenkendorf	Anschluss Sissach
BL		Liestal	Arisdorf	Augst
BL		Thürnen	Umfahrung Sissach	Anschluss Sissach
BL	12	Basel Stadt	Pratteln	Anschluss Liestal
BL		Kantonsgrenze Aargau	Augst	Kantonsgrenze Basel Stadt
BL		Anschluss Sissach	Tenniken	Anschluss Diegten
SH		Schaffhausen	Mühlental	Landesgrenze Oberbargen

Cantone	Strada	da	via	a
SH		Schaffhausen	Herblingen	Landesgrenze Thayngen
SG	13	Sargans	Bad Ragaz	Kantonsgrenze Graubünden
SG	3	Sargans	Walenstadt	Kantonsgrenze Glarus
SG	13	Sargans	St. Margrethen	Rorschach
SG	7	St. Gallen		Rorschach
SG		Anschluss Rorschach	Tübach	Kantonsgrenze Thurgau
SG	7	St. Gallen	Oberbüren, Wil	Kantonsgrenze Thurgau
SG	-/A53	Kantonsgrenze Schwyz	Uznach, Schmerikon	Kantonsgrenze Zürich
SG		Anschluss Rapperswil	Seedamm Rapperswil	Kantonsgrenze Schwyz
GR	28	Landquart		Maienfeld
GR	3/417	Thusis	Tiefencastel, Lenzerheide	Anschluss Chur-Süd
GR	13	Confine cantonale Ticino	Reichenau, Chur, Zizers	Kantonsgrenze St. Gallen
AG		Anschluss Wettigen	Furttal Wohlen, Lenzburg,	Kantonsgrenze Zürich
AG	1	Kantonsgrenze Zürich	Oftrigen	Kantonsgrenze Bern
AG	2	Kantonsgrenze Luzern	Zofingen	Kantonsgrenze Solothurn
AG	5	Anschluss Aarau-Ost	Aarau	Kantonsgrenze Solothurn
AG	24	Anschluss Aarau-West	Schöftland	Kantonsgrenze Luzern
AG		Anschluss Baden	Wettingen	Kantonsgrenze Zürich
AG	3	Kantonsgrenze Zürich	Spreitenbach, Brugg,	Kantonsgrenze Basel
AG		Brugg	Frick	Land
AG		Anschluss Baden	Othmarsingen	Anschluss Lenzburg
			Mellingen	Anschluss Mägenwil
TG		Autobahnende Arbon-West	Roggwil	Kantonsgrenze St. Gallen
TG	7	Kantonsgrenze St. Gallen	Wängi, Aadorf	Kantonsgrenze Zürich
TG		Wängi	Matzingen	Kantonsgrenze Zürich
TG	1	Konstanz	Müllheim	Kantonsgrenze Zürich
TG	14	Wellhausen	Hüttlingen	Verzweigung Grüneck
TG		Anschluss Frauenfeld-West	Uesslingen	Kantonsgrenze Zürich
TI	2	Airolo	Biasca	Raccordo Bellinzona Nord
TI	2	Raccordo Bellinzona Nord	Monte Ceneri, Lugano	Mendrisio
TI	2	Mendrisio	Chiasso	Confine nazionale, Chiasso
TI		Mendrisio	Stabio	Confine nazionale, Gaggiolo
TI	13	Raccordo Bellinzona Nord		Confine cantonale con i Grigioni
VD	1	Jonction Lausanne-Malley	Rolle	Limite cantonale Genève
VD	9	Lausanne	Montreux	Limite cantonale Valais
VD		Mies		Jonction Coppet
VD		Jonction Coppet	Crassier	Jonction Nyon
VD		Jonction Rolle	Vinzel	Jonction Nyon
VD		Jonction Cossonay	Bussy-Chardonney	Jonction Rolle
VD		Bussy-Chardonney		Jonction Morges-Ouest
VD	12	Vevey	Le Chaux	Limite cantonale

Cantone	Strada	da	via	a
VD	5	Jonction Yverdon-Sud	Grandson	Fribourg Limite cantonale Neuchâtel
VD	1	Limite cantonale Fribourg	Avenches	Limite cantonale Fribourg
VD	1	Jonction Lausanne-Vennes	Lucens, Moudon	Limite cantonale Fribourg
VD		Yverdon-les-Bains	Yvonand	Limite cantonale Fribourg
VD		Limite cantonale Fribourg	Payerne,	Limite cantonale Fribourg
VD	9	Cossonay	Vers-chez-Perrin	Frontière, Ballaigues
VD		Jonction Yverdon-Sud	Croy	Lausanne-Blécherette
VD		Jonction Lausanne-Crissier	Chavornay	Jonction Morges-Est
VD		Jonction Lausanne-Vennes	Bussigny Savigny	Jonction Chexbres
VS	21	Echangeur Gd. St-Bernard (Martigny)	Sembracher	Frontière, Tunnel du Gd. St-Bernard
VS	9	Brig	Sion	Martigny
VS	21/9	Martigny		Limite cantonale Vaud
VS	509	Jonctions Gampel/Steg	Goppenstein	Limite cantonale Berne
NE	5	Limite cantonale Vaud	Neuchâtel	Limite cantonale Berne
GE	1	Genève	Versoix	Limite cantonale Vaud
GE		Jonctions Vernier/Meyrin	Lancy	Frontière, Bardonnex
JU	6	Porrentruy	Delémont	Limite cantonale Berne

Allegato 4
(art. 55)

Diritto vigente: abrogazione e modifica

I

Sono abrogati i seguenti atti normativi:

1. ordinanza del 18 dicembre 1995¹⁰ sulle strade nazionali;
2. decreto del Consiglio federale del 18 settembre 1961¹¹ concernente le spese per l'adattamento di opere militari cagionate dalla costruzione delle strade nazionali.

II

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 14 dicembre 1998¹² sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione

Art. 6 cpv. 1 lett. a e cpv. 4

¹ I seguenti organi della costruzione e degli immobili (OCI) sono responsabili della gestione immobiliare:

- a. l'UFCL, per gli immobili civili, ad eccezione delle strade nazionali;

⁴ L'USTRA strade è competente per le strade nazionali ai sensi della legge federale dell'8 marzo 1960¹³ sulle strade nazionali.

Art. 8 cpv. 1 primo periodo

¹ Nel quadro dei crediti d'impegno e di pagamento autorizzati dalle Camere federali, nonché delle indicazioni del Dipartimento competente, gli OCI e l'Ufficio federale delle strade possono sbrigare nella loro sfera di competenze tutti gli affari in modo autonomo. ...

¹⁰ RU 1996 250, 1997 557, 2000 345 703, 2002 1177, 2004 5051

¹¹ RU 1961 796, 2000 762

¹² RS 172.010.21

¹³ RS 725.11; AS 2007 ... (BBl 2006 ...)

2. Ordinanza del 6 dicembre 1999¹⁴ sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Art. 10 cpv. 3 lett. b e 4 terzo periodo

³ Per conseguire tali obiettivi, l'USTRA svolge le seguenti funzioni:

- b. costruisce, mantiene e gestisce le strade nazionali ed esercita l'alta vigilanza sul completamento della rete delle strade nazionali approvata come anche sulle strade d'importanza nazionale.

⁴ Nel suo ambito di competenza, l'USTRA è autorizzato a presentare ricorso anche contro decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di appalti pubblici.

3. Ordinanza dell'11 febbraio 2004¹⁵ sulla circolazione stradale militare

Art. 8 Consultazione delle autorità civili

Prima dell'esecuzione dei provvedimenti di circolazione gli organi che dispongono tali provvedimenti consultano le autorità civili competenti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

4. Ordinanza del 6 ottobre 1986¹⁶ sulla manutenzione delle strade durante il servizio attivo

Art. 2 cpv. 1

¹ Per la manutenzione stradale delle strade nazionali è responsabile l'Ufficio federale delle strade, per quella delle altre strade sono responsabili i Cantoni.

5. Ordinanza del 13 novembre 1962¹⁷ sulle norme della circolazione stradale

Art. 76 cpv. 1

¹ Se le condizioni locali lo permettono, i Cantoni possono autorizzare sul loro territorio, per i veicoli adibiti al trasporto di persone, impiegati esclusivamente per corse regionali, soggette a orario, di imprese di trasporto in concessione, deroghe per quanto concerne il peso totale, il peso per asse e le condizioni del movimento circolare e, giusta i capoversi 2-4, anche l'impiego di rimorchi, nonché le dimensioni dei veicoli. Se le strade nazionali sono percorse, le deroghe possono essere autorizzate

¹⁴ RS 172.217.1

¹⁵ RS 510.710

¹⁶ RS 510.725

¹⁷ RS 741.11

soltanto previo assenso dell'USTRA.

Art. 79 cpv. 1, 2 periodo introduttivo, 4 e 5

¹ Il Cantone di stanza o il Cantone sul cui territorio inizia il viaggio assoggettato al permesso rilascia i permessi per le corse interne e di esportazione, l'USTRA quelli per i veicoli al servizio della Confederazione nonché per le corse di transito transfrontaliere e di importazione.

² Se le dimensioni e il peso legali sono superati, alle seguenti condizioni i permessi possono essere rilasciati per tutta la Svizzera:

...

⁴ Se le condizioni di cui al capoverso 2 non sono soddisfatte, ogni Cantone interessato dalla corsa rilascia un permesso valido sul proprio territorio o dà il proprio assenso ai permessi rilasciati dall'USTRA.

⁵ Se le dimensioni e il peso legali secondo il capoverso 2 lettera a sono superati, il permesso di percorrere le strade nazionali può essere rilasciato solo previo assenso dell'USTRA.

6. Ordinanza del 5 settembre 1979¹⁸ sulla segnaletica stradale

Art. 1 cpv. 2 lett. i

² Nella presente ordinanza sono impiegate le abbreviazioni seguenti:

- i. OSN l'ordinanza del gg.mm.2007¹⁹ sulle strade nazionali;

Art. 81 cpv. 1, 2 e 3

¹ L'autorità o l'Ufficio federale rilascia agli imprenditori direttive per la segnaletica dei cantieri e ne sorveglia l'esecuzione.

² Presso i cantieri gli imprenditori possono segnalare regolamentazioni del traffico (ad es. divieti di circolazione, limitazione della velocità, deviazioni) soltanto se l'autorità o l'Ufficio federale ne hanno dato l'autorizzazione e se è stata presa una decisione formale (art. 107 cpv. 1).

³ L'articolo 55 è applicabile per annunciare deviazioni.

Art. 98 cpv. 3

³ Negli impianti accessori e nelle aree di sosta sono ammessi:

¹⁸ RS 741.21

¹⁹ RS 725.111; RU 2007 ...

- a. per stazione di distribuzione di carburanti un'insegna aziendale luminosa sull'edificio e sulle strisce di separazione tra la strada nazionale e l'impianto accessorio;
- b. per ristorante e per motel un'insegna aziendale luminosa sull'edificio come anche su un lato in lungo e in largo dell'edificio;
- c. la pubblicità stradale, a condizione che non possa essere recepita dai conducenti sulle carreggiate continue.

Art. 99 cpv. 1 secondo periodo

¹ Il rilascio di un'autorizzazione per la pubblicità stradale sulle strade nazionali di prima e seconda classe è soggetta al consenso dell'Ufficio federale.

Art. 101 cpv. 1 e 2

¹ I segnali e le demarcazioni non previsti nella presente ordinanza non sono ammessi; sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 54 capoverso 9 e 115.

² I segnali e le demarcazioni possono essere collocati o tolti soltanto se è ordinato dall'autorità o dall'Ufficio federale; occorre seguire la procedura secondo l'articolo 107.

Art. 104 cpv. 3 e 4

³ L'Ufficio federale è competente per collocare e togliere segnali e demarcazioni sulle strade nazionali, compresi i raccordi con i relativi tratti di collegamento, sugli impianti accessori e sulle aree di sosta secondo l'articolo 2 lettere c-e OSN. I segnali e le demarcazioni in relazione al completamento della rete delle strade nazionali approvata, che non valgono oltre un anno, possono essere collocati dall'autorità in base alle direttive emanate dal DATEC. Per l'emanazione di regolamentazioni della circolazione si applica l'articolo 110 capoverso 2.

⁴ Spetta alla Confederazione provvedere alla segnaletica su altre strade e fondi che le appartengono, segnalare i posti di dogana (art. 31 cpv. 1), nonché curare la segnaletica relativa a regolamentazioni militari del traffico.

Art. 105 cpv. 3

³ L'Ufficio federale esercita la sorveglianza in materia di segnaletica stradale sulle strade nazionali e della pubblicità stradale lungo queste ultime.

Art. 110 cpv. 2

² L'Ufficio federale emana regolamentazioni locali nell'ambito degli articoli 3 capoverso 4 e 32 capoverso 3 LCStr sulle strade nazionali, compresi i raccordi con relativi tratti di collegamento, sugli impianti accessori e sulle aree di sosta secondo l'articolo 2 lettere c-e OSN (art. 2 cpv. 3^{bis} LCStr). I Cantoni possono prendere siffatti provvedimenti sulle strade nazionali di prima e seconda classe se questi sono in relazione al completamento della rete delle strade nazionali approvata e non

valgono oltre un anno.

Art. 111 titolo e cpv. 2 primo periodo

Strade di proprietà della Confederazione

² Le decisioni che limitano o vietano la circolazione pubblica sulle strade e i fondi della Confederazione (art. 2 cpv. 5 LCStr), eccetto le strade nazionali, sono prese dal Dipartimento federale cui è subordinato l'ufficio o l'organismo incaricato dell'amministrazione della strada o dei fondi. ...

Art. 117c Disposizione transitoria per la modifica del

Alle procedure di ricorso relative a provvedimenti di regolamentazione del traffico a livello locale sulle strade nazionali di terza classe, pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente modifica, si applica il diritto vigente.

7. Ordinanza del 29 novembre 2002²⁰ concernente il trasporto di merci pericolose su strada

Art. 13 cpv. 2

² I veicoli che trasportano merci pericolose non possono circolare sui tratti di strada indicati con gli appositi segnali (2.10.1, 2.11; art. 19 cpv. 1 OSStr²¹) o possono farlo soltanto se trasportano quantità limitate di tali merci o dispongono dell'autorizzazione. L'elenco di tali merci e tratti di strada, l'indicazione della quantità come pure le autorità competenti per l'autorizzazione figurano nell'appendice 2 della presente ordinanza. L'autorità cantonale può ammettere ulteriori eccezioni d'intesa con l'Ufficio federale.

²⁰ RS 741.621

²¹ RS 741.21

**Ordinanza
concernente gli emolumenti dell'Ufficio federale
delle strade
(Ordinanza sugli emolumenti USTRA, OEmo USTRA)**

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 46a della legge del 21 marzo 1997¹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione,
ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza si applica agli emolumenti riscossi per le decisioni e le prestazioni dell'Ufficio federale delle strade (USTRA).

Art. 2 Emolumenti per le approvazioni del tipo

Gli emolumenti per la procedura d'approvazione del tipo di veicoli stradali si basano sull'articolo 32 e sull'appendice 3 dell'ordinanza del 19 giugno 1995² concernente l'approvazione del tipo di veicoli stradali.

Art. 3 Applicabilità dell'ordinanza generale sugli emolumenti

Nella misura in cui la presente ordinanza non prevede un disciplinamento speciale, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004³ sugli emolumenti.

Art. 4 Determinazione degli emolumenti

¹ Gli emolumenti sono stabiliti:

- a. secondo le aliquote fisse giusta l'allegato;
- b. secondo l'onere entro i limiti stabiliti nell'allegato;
- c. secondo l'onere negli altri casi.

² Se l'emolumento è stabilito secondo l'onere, si applica un'indennità oraria di 100-300 franchi, a seconda delle conoscenze necessarie.

³ Si computano soltanto le mezze ore e le ore lavorative intere.

RS ...

- ¹ RS 172.010
- ² RS 741.511
- ³ RS 172.041.1

Art. 5 Rinuncia alla riscossione dell'emolumento

I dati del sistema d'informazione manageriale strade e traffico stradale vengono forniti gratuitamente se sono destinati all'uso proprio. Ne sono escluse le valutazioni speciali fatte su ordinazione.

Art. 6 Supplemento

Per decisioni e prestazioni di entità eccezionale, particolarmente complesse o urgenti, può essere riscosso un supplemento pari fino al 50 per cento dell'emolumento ordinario.

Art. 7 Incasso

¹ Gli emolumenti di cui ai numeri 1-4 dell'allegato possono essere richiesti in anticipo o contro rimborso.

² L'USTRA può incaricare altri servizi federali dell'incasso.

³ Gli emolumenti per il rilascio di autorizzazioni sono dovuti anche se l'autorizzazione non viene utilizzata.

Art. 8 Adeguamento al rincaro

Con effetto all'inizio dell'anno successivo, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni può adeguare le aliquote e i limiti dell'emolumento al rincaro dell'indice svizzero dei prezzi al consumo, a condizione che l'aumento, a partire dall'entrata in vigore della presente ordinanza o dall'ultimo adeguamento, sia pari o superiore al 5 per cento.

Art. 9 Diritto previgente: abrogazione

È abrogata l'ordinanza del 19 giugno 1995⁴ sugli emolumenti USTRA.

Art. 10 Disposizione transitoria

Il diritto previgente rimane applicabile per le procedure amministrative e le prestazioni che non sono ancora concluse al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 11 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

... In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

⁴ RU 1995 3991

Allegato
(art. 4)

Emolumenti per prestazioni e autorizzazioni speciali

		Fr.
1	Conferimento o diniego di autorizzazioni per le corse d'importazione e le corse di transito transfrontaliero con un veicolo speciale o con un carico di merce indivisibile (art. 78 cpv. 2 e 79 cpv. 1 e 5 dell'ordinanza del 13 novembre 1962 ⁵ sulle norme della circolazione stradale, ONC)	
1.1	Permesso unico	
1.1.1	In caso di superamento delle dimensioni e del peso nei limiti dell'art. 79 cpv. 2 e 3 ONC	80
1.1.2	In caso di superamento delle dimensioni e del peso oltre i limiti dell'art. 79 cpv. 2 e 3 ONC	
	tassa di base	200
	più accertamenti necessari, quali verifiche sui tratti	secondo l'onere
1.2	Permesso duraturo	400
2	Conferimento o diniego di autorizzazioni per corse effettuate la notte e la domenica nel traffico internazionale (art. 92 cpv. 2 ONC)	
2.1	Permesso unico	60
2.2	Permesso duraturo	400
3	Informazioni dai registri della circolazione stradale	
3.1	Dati sui detentori nelle procedure per multe disciplinari, per indirizzo	2
3.2	Informazione su dati della banca dati, per veicolo o conducente	50
3.3	Informazione sui dati da microfilm, per veicolo	80
3.4	Informazione sulla storia dei veicoli dalla banca dati, per veicolo	50
3.5	Informazione sulla storia dei veicoli da microfilm, per veicolo	100
3.6	Richiamo del veicolo per motivi di sicurezza, per singola manchevolezza	2500

⁵ RS 741.11

		Fr.
3.7	Valutazione standard da banca dati delle valutazioni su supporto elettronico (dati generici), per valutazione	2100
3.8	Valutazione individuale da banca dati delle valutazioni su supporto elettronico (dati generici), per valutazione	2500
3.9	Valutazione su marca, forma di carrozzeria, tipo di veicolo su supporto elettronico (cifre totali)	425
3.10	Ricerca per le autorità preposte al perseguimento penale su supporto elettronico, per interrogazione	425
3.11	Informazione sui dati collettivi (secondo lista) circa lo stato di messa in circolazione, per veicolo	10
4	Consegna di carte per l'odocronografo (quota dell'USTRA)	
4.1	Carta del conducente	65
4.2	Carta dell'officina	70
4.3	Carta dell'azienda	65
4.4	Carta di controllo	65
5	Conferimento o diniego di autorizzazioni nell'ambito delle strade nazionali	
5.1	Autorizzazioni per impianti di vitto e alloggio nelle aree di sosta (art. 7 dell'ordinanza sulle strade nazionali del ... , OSN)	300
5.2	Permessi conformemente agli articoli 29 e 30 OSN: secondo l'onere	fino a 5000
6	Altre decisioni nell'ambito della legislazione sulla circolazione stradale secondo onere	fino a 5000

**Ordinanza
concernente il sussidio della Confederazione
per la riduzione dei premi nell'assicurazione malattie
(ORPM)**

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 66 e 96 della legge federale del 18 marzo 1994¹ sull'assicurazione malattie (LAMal),

ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina

- a. il calcolo del sussidio della Confederazione per la riduzione dei premi secondo l'articolo 66 LAMal;
- b. la ripartizione del sussidio tra i Cantoni.

Art. 2 Spese lorde

¹ Le spese lorde ai sensi dell'articolo 66 capoverso 2 LAMal sono determinate in base ai seguenti coefficienti:

- a. premio medio (PM);
- b. effettivo di assicurati (EA);
- c. effettivo di assicurati stimato (EAs)
- c. premi dovuti (PD);
- d. partecipazione alle spese (PS).

² Il premio medio (PM) corrisponde al premio medio mensile previsto per gli adulti a partire dai 26 anni affiliati all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie con franchigia ordinaria e copertura degli infortuni. L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) calcola il premio medio sulla base dei premi approvati per le persone domiciliate in Svizzera secondo i Cantoni e le regioni dei premi.

³ L'effettivo di assicurati (EA) corrisponde all'effettivo medio dei seguenti assicurati durante l'anno considerato:

- a. gli assicurati domiciliati o residenti in Svizzera; e
- b. gli assicurati domiciliati o residenti all'estero ai sensi degli articoli 4 e 5 dell'ordinanza del 27 giugno 1995² sull'assicurazione malattie.

RS

¹ RS 832.10

2007-.....

⁴ Le persone tenute ad assicurarsi domiciliate in uno stato membro dell'UE o dell'A-ELS non sono incluse nell'effettivo di cui al capoverso 3.

⁵ L'effettivo di assicurati per l'anno x è stimato (EAstx) estrapolando il più recente effettivo di assicurati noto con il tasso di sviluppo dei due ultimi anni secondo la formula seguente:

$$EAstx = EA(x - 2) \times \left(\frac{EA(x - 2)}{EA(x - 4)} \right)$$

⁶ I premi dovuti (PD) corrispondono alla somma dei premi secondo le tariffe dei premi approvate per l'effettivo di assicurati.

⁷ La partecipazione alle spese (PS) corrisponde alla somma delle spese alla cui assunzione hanno partecipato gli effettivi di assicurati.

⁸ Per calcolare l'effettivo di assicurati, i premi dovuti e la partecipazione alle spese l'UFSP si basa sulle indicazioni fornite dagli assicuratori.

⁹ L'UFSP calcola le spese lorde (SL) per un anno civile (x) applicando la formula seguente:

$$SLx = \frac{\text{Anno } x - 4 \quad \text{Anno } x - 3 \quad \text{Anno } x - 2}{\frac{PD + PS}{PM \times 12 \times EA} + \frac{PD + PS}{PM \times 12 \times EA} + \frac{PD + PS}{PM \times 12 \times EA}} \times PMx \times 12 \times EAstx$$

Art. 3 Ripartizione tra i Cantoni

¹ La quota di sussidio federale spettante ai singoli Cantoni è calcolata in base ai seguenti coefficienti:

- a. popolazione residente del Cantone (PopC);
- b. popolazione residente della Svizzera (PopCH);
- c. numero dei frontalieri e dei loro familiari nel Cantone secondo l'articolo 65a lettera a LAMal (FrontC);
- d. numero dei frontalieri e dei loro familiari in Svizzera secondo l'articolo 65a lettera a LAMal (FrontCH).

² Per il calcolo della popolazione residente fanno stato le cifre dell'ultimo censimento della popolazione residente media effettuato dall'Ufficio federale di statistica.

³ Per il calcolo del numero dei frontalieri assicurati e dei loro familiari fanno stato le cifre raccolte dall'UFSP presso gli assicuratori in occasione dell'ultimo rilevamento.

⁴ L'UFSP determina la quota di ciascun Cantone (QC) applicando la formula seguente:

² RS 832.102

$$QC = \frac{OPopC + FrontC}{PopCH + FrontCH}$$

⁵ A ottobre l'UFSP pubblica la ripartizione del sussidio tra i Cantoni per l'anno successivo.

Art. 4 Versamento

Il sussidio federale è versato in tre rate durante l'anno corrente.

Art. 5 Conteggio dei Cantoni

¹ Il conteggio del sussidio federale e del sussidio cantonale si riferisce ogni volta a un anno civile. I Cantoni devono presentare il conteggio all'UFSP al più tardi il 30 giugno dell'anno successivo.

² Dopo aver consultato i Cantoni, l'UFSP redige un formulario per il conteggio. Vi figurano in particolare indicazioni riguardanti il numero, il sesso, l'età, il reddito e la composizione delle economie domestiche dei beneficiari.

³ I Cantoni che delegano ai Comuni il compito di stabilire e di versare i sussidi di riduzione devono controllare i conteggi comunali e redigerne la ricapitolazione a destinazione dell'UFSP. L'UFSP emana a tal proposito delle istruzioni.

Art. 6 Controllo

¹ I Cantoni sono tenuti a presentare il conteggio corredato da un rapporto nel quale siano indicati la data e la portata della revisione, gli accertamenti effettuati nell'ambito della revisione e le relative conclusioni.

² L'UFSP esamina, giusta l'articolo 25 della legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi³ (LSu), se il sussidio federale è impiegato conformemente alla legge.

Art. 7 Rimborso, riduzione e dilazione dei versamenti dei sussidi

¹ I sussidi indebitamente versati devono essere restituiti ai sensi degli articoli 28 e 30 LSu⁴.

² Se un conteggio è incompleto o inesatto, oppure se le disposizioni della LAMal, della presente ordinanza o delle relative istruzioni sono disattese, i sussidi possono essere ridotti o si può esigerne la parziale restituzione ai sensi dell'articolo 28 capoverso 2 LSu⁵ finché non vi sia posto rimedio.

Art. 8 Competenza

¹ Se l'assicurato trasferisce il suo domicilio da un Cantone ad un altro, il diritto alla riduzione dei premi sussiste per tutta la durata dell'anno civile secondo il diritto del

³ RS 616.1

⁴ RS 616.1

⁵ RS 616.1

Cantone nel quale l'assicurato era domiciliato al 1° gennaio. Questo Cantone riduce i premi.

² Il capoverso 1 si applica per analogia agli assicurati menzionati nell'articolo 65a lettere a e b LAMal, il cui nesso concreto con un determinato Cantone passa a un altro Cantone.

Art. 9 Abrogazione e modifica del diritto vigente

¹ L'ordinanza del 12 aprile 1995⁶ concernente i sussidi della Confederazione per la riduzione dei premi nell'assicurazione malattie è abrogata.

² L'ordinanza del 3 luglio 2001⁷ sulla riduzione dei premi nell'assicurazione malattie per beneficiari di rendite residenti in uno Stato membro dell'UE, in Islanda o in Norvegia (ORPMCE) è modificata come segue:

Art. 17, cpv. 1

L'articolo 5 capoversi 1 e 2 e l'articolo 6 dell'ordinanza del ... concernente il sussidio della Confederazione per la riduzione dei premi nell'assicurazione malattie (ORPM) sono applicabili per analogia relativamente al conteggio e al controllo dell'impiego dei sussidi federali.

Art. 10 Disposizioni transitorie

¹ I Cantoni che nell'anno immediatamente precedente l'entrata in vigore della presente ordinanza hanno richiesto il massimo dei sussidi possono riportare all'anno successivo le differenze tra i sussidi richiesti secondo l'articolo 5 dell'ordinanza del 12 aprile 1995⁶ concernente il sussidio della Confederazione per la riduzione dei premi nell'assicurazione malattie (vecchia ORPM) e i sussidi effettivamente versati.

² Si possono riportare soltanto differenze che risultano da un divario tra sussidi richiesti e sussidi effettivamente versati. Può essere riportato al massimo il 10 per cento dei sussidi federali richiesti. Gli importi riportati che non sono impiegati nel corso dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente ordinanza devono essere rimborsati.

³ Nel corso del primo anno successivo all'entrata in vigore della presente ordinanza, i rimanenti sussidi federali dell'anno precedente secondo l'articolo 6 lettera b vecchia ORPM sono versati al più tardi tre mesi dopo il ricevimento del conteggio finale. Contemporaneamente, è versata anche un'eventuale differenza ai sensi dei capoversi 1 e 2.

Art. 11 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

⁶ [RU 1995 1377, 1996 1978, 2001 141, 2001 2314, 2002 927, 2002 3913, 2006 1945]

⁷ RS 832.112.5

⁶ RU 1995 1377, 1996 1978, 2001 141, 2001 2314, 2002 297, 2002 3913, 2006 1945

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Ordinanza concernente la ripartizione della quota spettante ai Cantoni dell'utile netto della Banca nazionale svizzera

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 31 capoverso 3 della legge del 3 ottobre 2003¹ sulla Banca nazionale (LBN),

ordina:

Art. 1 Basi per il calcolo

La ripartizione ai Cantoni avviene in funzione della loro popolazione residente (art. 31 cpv. 3 LBN). Sono determinanti le cifre dell'ultimo rilevamento dell'Ufficio federale di statistica sulla popolazione residente media.

Art. 2 Scadenza dei versamenti

¹ La Banca nazionale svizzera (BNS) versa all'Amministrazione federale delle finanze (AFF) l'importo da ripartire di cui all'articolo 31 capoverso 2 LBN dopo l'assemblea generale degli azionisti.

² L'AFF versa ai Cantoni l'importo loro spettante non appena ricevuto il relativo versamento della BNS.

Art. 3 Abrogazione

L'ordinanza del 7 dicembre 1992² concernente la ripartizione della quota spettante ai Cantoni dell'utile netto della Banca nazionale svizzera è abrogata.

Art. 4 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

... In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

RS

¹ RS **951.11**

² RU **1992** 2564, **2004** 3399

200_-.....

**Ordinanza
concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a
destinazione vincolata
(OUMin)**

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 48, 49a capoverso 3, 60 e 62a capoverso 3 della legge federale dell'8 marzo 1960¹ sulle strade nazionali (LSN),

visti gli articoli 12 capoverso 1, 13 capoverso 3, 17b capoverso 2, 34, 35 e 38 della legge federale del 22 marzo 1985² concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (LUMin),

nonché gli articoli 8 capoverso 2 e 16 della legge del 6 ottobre 2006³ sul fondo infrastrutturale (LFIT),

ordina:

Capitolo 1: Oggetto

Art. 1

¹ La presente ordinanza disciplina l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata per il finanziamento delle strade nazionali, i contributi ai costi delle strade principali, i contributi ai provvedimenti per il miglioramento delle infrastrutture del traffico urbano e d'agglomerato e i contributi non vincolati ad opere, nonché la vigilanza delle finanze nell'ambito delle strade nazionali.

² Gli altri contributi vincolati ad opere e i contributi alla ricerca nel settore stradale non sono disciplinati nella presente ordinanza.

Capitolo 2: Strade nazionali

Sezione 1: Costruzione e sistemazione

Art. 2 Definizione dei costi di costruzione e sistemazione

Nel progetto esecutivo sono definite le spese computabili, globalmente o parzial-

RS

¹ RS 725.11

² RS 725.116.2

³ RS 725.13

2005-.....

mente, come costi di costruzione e sistemazione.

Art. 3 Costi per scavi archeologici

¹ Sono computabili come costi di costruzione e sistemazione le spese per scavi, ricuperi o riprese scientifiche (fotografie, schizzi, misurazioni) di reperti storici sul tracciato delle strade nazionali.

³ Il finanziamento delle spese per la conservazione, l'elaborazione e la custodia dei reperti è a carico dei Cantoni.

Art. 4 Ripartizione dei costi di adattamento alle opere militari

¹ Sono opere militari ai sensi dell'articolo 48 LSN:

1. le costruzioni e gli impianti militari con i loro accessori che servono
 - a. al rafforzamento del terreno (opere fortificate, barricate anticarro ecc.),
 - b. alle telecomunicazioni (impianti telefonici e radiofonici ecc.),
 - c. all'aviazione militare (aerodromi militari ecc.);
2. le opere militari sotterranee con i loro impianti d'esercizio e di sicurezza (condotte, vie d'accesso, mascheramenti ecc.);
3. gli impianti di distruzione delle opere minate.

² Sono a carico della costruzione delle strade nazionali i costi causati dal trasferimento di impianti di difesa limitati o sensibilmente pregiudicati nella loro efficacia dal corpo stradale o da manufatti. L'esercito deve contribuire ai costi nella misura in cui trae vantaggio da questo trasferimento.

³ I costi delle installazioni stradali nuove o complementari necessarie a causa di un dispositivo di difesa sono a carico dei crediti militari.

Art. 5 Aliquote di partecipazione

Nel quadro del completamento della rete delle strade nazionali approvata, la partecipazione della Confederazione ai costi di costruzione computabili si fonda sulle aliquote di partecipazione di cui all'allegato 1.

Art. 6 Acquisto del terreno

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) disciplina i dettagli relativi all'acquisto del terreno per il completamento della rete delle strade nazionali approvata.

Art. 7 Versamento

¹ La Confederazione esegue i pagamenti ai Cantoni per il completamento della rete delle strade nazionali approvata proporzionalmente al progredire dei lavori di costruzione e per l'acquisto di terreno al trapasso di proprietà.

² L'istanza cantonale competente redige le istruzioni e attribuisce direttamente al servizio dei pagamenti il mandato di pagamento. La Confederazione non si assume oneri bancari o interessi legati alle modalità di pagamento.

Sezione 2: Manutenzione

Art. 8

¹ Rientrano nei costi di manutenzione le spese per:

- a. le parti costitutive delle strade nazionali conformemente all'articolo 2 dell'ordinanza del ... ⁴ sulle strade nazionali (OSN), eccettuati gli impianti accessori;
- b. gli altri impianti che servono alle strade nazionali, indipendentemente dai loro rapporti di proprietà, come adattamenti territoriali, scarpate, attraversamenti di altre vie di traffico e condotte, vie di manutenzione e vie d'accesso per lavori di manutenzione, ruscelli, evacuazione delle acque, adattamenti di torrenti e fiumi.

² L'Ufficio federale delle strade (USTRA) stabilisce caso per caso quali costi sono computabili come costi di manutenzione.

³ Per gli impianti utilizzati insieme a terzi, l'USTRA stabilisce il contributo della Confederazione ai costi commisurato all'interesse delle strade nazionali.

⁴ La Confederazione partecipa ai costi relativi agli impianti giusta i capoversi 1 lettera b e 3 solo se, prima della pianificazione e dell'esecuzione dei lavori di manutenzione da parte di terzi, è stata ottenuta l'autorizzazione dell'USTRA.

Sezione 3: Esercizio

Art. 9 Manutenzione corrente e interventi di manutenzione edile esenti da progettazione

¹ Rientrano nei costi di manutenzione corrente e per interventi di manutenzione edile esenti da progettazione le spese per:

- a. le parti costitutive delle strade nazionali giusta l'articolo 2 OSN⁵, eccettuati la carreggiata di una via di comunicazione di sotto o soprapassaggio, gli impianti accessori, i mezzi di gestione della polizia delle centrali dei controlli del traffico pesante, nonché le installazioni per gli altri controlli del traffico;
- b. gli altri impianti che servono alle strade nazionali, indipendentemente dai loro rapporti di proprietà giusta l'articolo 8 capoverso 1 lettera b della presente ordinanza.

⁴ RS 725.111

⁵ RS 725.111

² Nelle convenzioni sulle prestazioni relative alla manutenzione corrente e agli interventi di manutenzione edile esenti da progettazione tra la Confederazione e i gestori per le prestazioni convenute sono stabiliti importi forfetari o che coprono i costi. Se ciò non fosse possibile per singole prestazioni, le spese sono calcolate secondo l'onere.

³ Per gli impianti utilizzati insieme a terzi, l'USTRA stabilisce il contributo della Confederazione ai costi commisurato all'interesse delle strade nazionali.

Art. 10 Costi di determinazione delle immissioni

¹ I costi di determinazione delle immissioni secondo l'articolo 27 dell'ordinanza del 16 dicembre 1985⁶ contro l'inquinamento atmosferico sono indennizzati in funzione della quota di inquinamento atmosferico da imputare al traffico stradale sulle strade nazionali.

² L'USTRA può stipulare convenzioni sulle prestazioni con i Cantoni. In tali convenzioni possono essere fissati importi forfetari per le misurazioni concordate.

Art. 11 Servizi di protezione contro i danni

¹ Per i servizi di protezione contro i danni sono rimborsate le spese indotte dalle strade nazionali.

² L'USTRA può rimborsare le spese con importi forfetari. Può stipulare convenzioni sulle prestazioni con i Cantoni.

Art. 12 Versamento

¹ Il versamento dei contributi per la manutenzione corrente e gli interventi di manutenzione edile esenti da progettazione è disciplinato nella convenzione sulle prestazioni.

² Se non esiste una convenzione sulle prestazioni per i servizi di protezione contro i danni o nella convenzione sulle prestazioni non è stato disposto altrimenti, i contributi vengono pagati ogni volta a metà anno in base alla istruzioni di pagamento emanate dai Cantoni.

Sezione 4: Vigilanza finanziaria

Art. 13 Controllo delle finanze da parte dei Cantoni

¹ Nel quadro del completamento della rete delle strade nazionali approvata, i Cantoni devono sottoporre a un organo di controllo finanziario le attività riguardanti le strade nazionali per quanto siano cofinanziate dalla Confederazione, in particolare l'acquisto del terreno, l'appalto e l'esecuzione dei lavori di costruzione.

⁶ RS 814.318.142.1

² L'organo cantonale di controllo finanziario vigila in particolare affinché tutti gli organi esecutivi rispettino l'obbligo di impiegare economicamente i mezzi messi a disposizione.

³ Su richiesta, i rapporti di revisione degli organi cantonali di controllo finanziario devono essere messi a disposizione dell'USTRA e del Controllo federale delle finanze.

⁴ Possono essere inclusi nella fatturazione delle strade nazionali, nella misura del tempo di lavoro impiegato, le spese direttamente collegate all'attività di revisione da parte di agenti e incaricati cantonali.

Art. 14 Alta vigilanza

¹ Per un esercizio efficace dell'alta vigilanza l'Ispettorato delle finanze dell'USTRA controlla, ai sensi dell'articolo 54 LSN, l'intera attività dei Cantoni mediante visione dei documenti cantonali e visite ai cantieri.

² Per il calcolo dell'aliquota federale ai costi delle strade nazionali vengono computate soltanto le spese giustificate nel quadro di un'utilizzazione economica ed opportuna e corrispondenti alle prescrizioni della LSN e dei suoi atti esecutivi.

³ La non accettazione di spese conteggiate è comunicata ai Cantoni mediante decisione dell'USTRA.

Art. 15 Competenze del Controllo federale delle finanze

Il Controllo federale delle finanze è l'autorità superiore di revisione nell'ambito delle sue competenze. Esso ha segnatamente il diritto di procedere a ispezioni.

Capitolo 3: Strade principali

Art. 16 Rete delle strade principali cui la Confederazione accorda contributi globali

Le strade principali cui la Confederazione accorda contributi globali sono elencate nell'allegato 2.

Art. 17 Calcolo dei contributi

¹ Le quote percentuali dei Cantoni al credito annuo sono fissate nell'allegato 2.

² Esse sono calcolate in base alla ponderazione della lunghezza della strada, nella quale il fattore volume di traffico è valutato, in funzione della quantità di traffico, fino a un livello otto, mentre il fattore altitudine e carattere di strada di montagna è valutato, in funzione della topografia, fino a un livello sei. Il fattore altitudine e carattere di strada di montagna ha un peso pari a quattro volte il fattore volume di traffico (art. 14 cpv. 3 LFIT).

³ Se singoli fattori subiscono modifiche di limitata entità, il DATEC può adeguare

l'allegato 2.

Art. 18 Strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche
I Cantoni con strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche che ricevono contributi forfetari conformemente all'articolo 8 LFIT sono designati nell'allegato 3.

Capitolo 4: Contributi per infrastrutture di trasporto nelle città e negli agglomerati

Art. 19 Città e agglomerati aventi diritto ai contributi

¹ Le città e gli agglomerati aventi diritto a contributi conformemente all'articolo 17b capoverso 2 LUMin sono designati nell'allegato 4.

² Hanno diritto a contributi anche parti di provvedimento o pacchetti di provvedimenti che parzialmente o completamente non concernono Città o agglomerati, se i loro benefici riguardano prevalentemente l'agglomerato o gli agglomerati confinanti.

³ Il DATEC può modificare l'allegato 4 in caso di aggregazioni comunali.

Art. 20 Richieste

Le richieste di contributi federali a infrastrutture di traffico devono essere presentate all'Ufficio federale dello sviluppo territoriale assieme al corrispondente programma d'agglomerato.

Art. 21 Costi computabili

¹ Per il calcolo dei contributi federali sono computabili i seguenti costi:

- a. i costi inerenti alla pianificazione, alla direzione lavori e alla sorveglianza;
- b. i costi d'acquisto del terreno e quelli inerenti alla rilottizzazione dovuti al progetto;
- c. i costi di costruzione e dei lavori di adattamento necessari;
- d. i costi relativi alle misure di protezione dell'ambiente e del paesaggio, nonché alle misure di protezione contro i pericoli naturali.

² Non sono computabili:

- a. i costi dovuti a misure particolari adottate su domanda di una delle parti interessate senza che siano assolutamente necessarie per l'opera; occorre tuttavia tenere conto in misura adeguata del progresso tecnico e degli usuali standard;
- b. indennità versate ad autorità e commissioni;
- c. i costi d'acquisto e gli interessi dei crediti edilizi.

Art. 22 Entità dei contributi

La partecipazione della Confederazione ai programmi d'agglomerato si eleva, in funzione della loro efficacia globale, al 30-50 per cento delle spese computabili e documentabili; al massimo, tuttavia, all'importo fissato dall'Assemblea federale.

Art. 23 Ente responsabile

¹ La pianificazione e la realizzazione dei programmi d'agglomerato competono agli enti responsabili. Essi sono segnatamente responsabili dell'opportunità e della correttezza tecnica delle singole parti del programma.

² L'ente responsabile garantisce l'obbligatorietà del programma d'agglomerato e provvede alla sua realizzazione coordinata.

Art. 24 Convenzione sulle prestazioni

¹ D'intesa con l'Amministrazione federale delle finanze, il DATEC conclude una convenzione sulle prestazioni con l'ente responsabile, in base ai programmi d'agglomerato e al decreto finanziario dell'Assemblea federale.

² Nella convenzione sulle prestazioni vanno disciplinati in particolare: i provvedimenti e i pacchetti di provvedimenti da realizzare, lo scadenziario, il contributo federale, le esigenze per l'allestimento dei rapporti, le competenze e le responsabilità, le modalità d'adeguamento, le composizioni in caso di mancato adempimento della convenzione, come anche la durata di validità.

³ L'Ufficio federale dei trasporti è competente per l'accompagnamento di progetti ferroviari o di progetti dei trasporti pubblici.

⁴ In base alla convenzione sulle prestazioni, d'intesa con l'ente responsabile l'Ufficio federale competente fissa le modalità di pagamento dei progetti pronti per essere realizzati.

⁵ Se a ricevere il pagamento è un'impresa ai sensi della legge federale del 20 dicembre 1957⁷ sulle ferrovie, possono essere accordati prestiti rimborsabili condizionalmente, senza interessi.

⁶ L'Ufficio federale dello sviluppo territoriale verifica periodicamente il rispetto delle convenzioni sulle prestazioni.

Art. 25 Competenza per progetti urgenti

¹ L'Ufficio federale dei trasporti è competente per l'accompagnamento e il controllo finanziario dei progetti urgenti in ambito ferroviario e dei trasporti pubblici.

² I contributi e le modalità per i progetti urgenti secondo l'articolo 7 capoverso 1 LFIT sono decisi dall'Ufficio federale competente nel caso di progetti stradali o concordati nel caso di progetti ferroviari.

Capitolo 5: Contributi non vincolati alle opere

Art. 26 Utilizzazione

La quota dell'imposta sugli oli minerali non vincolata alle opere è utilizzata come segue:

- a. 98 per cento, per i contributi generali nel settore stradale;
- b. 2 per cento, per i contributi ai Cantoni privi di strade nazionali.

Art. 27 Casi di rigore

Per i casi di rigore può essere anticipatamente prelevato, dalla quota dei contributi generali nel settore stradale, un importo annuo di 5 milioni di franchi al massimo.

Art. 28 Chiave di ripartizione per i contributi generali

¹ Le risorse disponibili per i contributi generali nel settore stradale sono ripartite tra i Cantoni nel modo seguente:

- a. 60 per cento secondo la lunghezza delle strade, di cui
 1. 30 per cento, secondo la lunghezza delle strade principali,
 2. 30 per cento, secondo la lunghezza delle strade cantonali e delle altre strade aperte al traffico motorizzato;
- b. 40 per cento, secondo gli oneri stradali.

² Il calcolo delle quote cantonali di cui al capoverso 1 lettera b avviene in base al modello dell'allegato 5.

Art. 29 Lunghezza delle strade

Per la lunghezza delle strade sono determinanti i dati più recenti su:

- a. la rete delle strade principali secondo l'allegato 2;
- b. le strade cantonali, eccetto le strade principali, e le altre strade aperte al traffico motorizzato secondo i rilevamenti dell'Ufficio federale di statistica.

Art. 30 Oneri stradali

¹ Per oneri stradali s'intendono le spese sostenute dai Cantoni per le strade principali e cantonali e per le altre strade aperte al traffico motorizzato nonché le spese sostenute dai Cantoni secondo l'allegato 1 OSN⁸ per il completamento della rete delle strade nazionali approvata. Sono determinanti gli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici.

² Per spese s'intendono le spese di personale, d'amministrazione, di costruzione,

⁸ RS 725.111

d'esercizio e di manutenzione, di segnaletica e di regolazione del traffico secondo il conto stradale.

³ Dalle spese sono dedotti, in quanto prestazioni federali:

- a. i contributi federali ai Cantoni secondo l'allegato 1 OSN⁹ per il completamento della rete delle strade nazionali approvata;
- b. i contributi federali per le strade principali giusta l'articolo 16;
- c. altri contributi federali direttamente vincolati alle opere, attinti alla quota dell'imposta sugli oli minerali, per spese figuranti nel conto stradale, esclusi i contributi per infrastrutture di trasporto nelle città e negli agglomerati;
- d. i contributi federali per Cantoni privi di strade nazionali.

Art. 31 Contributi ai Cantoni privi di strade nazionali

¹ Sono Cantoni privi di strade nazionali Appenzello Esterno e Appenzello Interno.

² I contributi ai Cantoni privi di strade nazionali sono ripartiti come segue:

- a. 60 per cento, secondo la lunghezza delle strade dei Cantoni;
- b. 40 per cento, secondo gli oneri stradali dei Cantoni.

³ Per la determinazione della lunghezza e degli oneri stradali si applicano gli articoli 29 e 30. Il calcolo delle quote cantonali di cui al capoverso 2 lettera b avviene in base al modello dell'allegato 5.

Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 32 Esecuzione

¹ Nella misura in cui non è disposto altrimenti, l'USTRA provvede all'esecuzione della presente ordinanza d'intesa con l'Amministrazione federale delle finanze.

² Emana istruzioni segnatamente sui particolari del traffico dei pagamenti, della contabilità e dei bilanci nel quadro delle disposizioni sui servizi di cassa, pagamento e contabilità nell'Amministrazione federale.

³ Amministra il fondo infrastrutturale e, d'intesa con l'Amministrazione federale delle finanze, fissa l'indice, la procedura e la prova del rincaro.

⁴ D'intesa con il Dipartimento federale delle finanze e il Controllo federale delle finanze emana le istruzioni necessarie per l'esecuzione della vigilanza finanziaria e provvede al coordinamento dell'attività di controllo.

Art. 33 Disposizioni transitorie

¹ Ai fondi e alle opere non trasferiti conformemente all'articolo 56 capoversi 3 e 4

⁹ RS 725.111

OSN¹⁰ si applica, riguardo all'indennizzo, il seguente disciplinamento:

- a. per i fondi, la Confederazione è risarcita secondo l'entità della sua partecipazione all'acquisto;
- b. per le opere, il risarcimento avviene in funzione della partecipazione percentuale ai loro costi di costruzione. È determinante il valore venale dell'opera;
- c. i fondi e le opere di cui i Cantoni necessitano per l'adempimento dei loro compiti sulle strade nazionali (art. 56 cpv. 4 OSN) rimangono di proprietà dei Cantoni senza indennizzo.

² Se i fondi o le opere sono alienati nel termine di 15 anni, la Confederazione ha diritto ai proventi dalla vendita proporzionalmente alla sua partecipazione secondo il capoverso 1. Sono computati i risarcimenti conformemente al capoverso 1.

³ Se la Confederazione aliena fondi e opere ad essa attribuiti, i Cantoni sono risarciti in funzione della loro partecipazione alle spese d'acquisto e di costruzione. L'obbligo di risarcimento decade dopo 15 anni dal trasferimento della proprietà alla Confederazione.

⁴ I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia agli edifici utilizzati in comune.

⁵ Se il risarcimento è controverso, l'USTRA emana una decisione.

⁶ Il DATEC determina se e in quale misura i costi infrastrutturali che servono alla gestione e al controllo del traffico pesante attraverso le Alpi devono essere retroattivamente assunti dalla Confederazione.

⁷ La partecipazione della Confederazione ai piani sociali dei Cantoni si eleva al 50 per cento dei costi sostenuti dai Cantoni, tuttavia al massimo al 50 per cento del salario annuo di base per persona interessata. In caso di pensionamento anticipato, la partecipazione è pari al massimo al 50 per cento del doppio del salario annuo di base. Non vi è alcuna partecipazione ai costi relativi al periodo precedente il 1° luglio 2007 e successivo al 1° gennaio 2011.

Art. 34 Diritto vigente: abrogazione

Sono abrogate le seguenti ordinanze:

1. Ordinanza del 9 novembre 1965¹¹ sulla costruzione e manutenzione delle strade nazionali;
2. Ordinanza dell'8 aprile 1987¹² sulle strade principali;
3. Ordinanza del 25 aprile 1990¹³ sui contributi per i provvedimenti resi necessari dal traffico stradale giusta l'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico;

¹⁰ RS 725.111
¹¹ RU 1965 1009
¹² RU 1987 725
¹³ RU 1990 695

4. Ordinanza del 9 dicembre 1985¹⁴ sulla ripartizione delle quote dell'imposta sugli oli minerali non direttamente vincolate alle opere;
5. Ordinanza del 6 novembre 1991¹⁵ sulla separazione dei modi di traffico.

Art. 35 Diritto vigente: modifica

Ordinanza del 6 marzo 2000¹⁶ concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni

Art. 40 cpv. 2-5

² Determinanti per la lunghezza delle strade sono i dati più recenti riguardanti:

- a. la rete delle strade nazionali, escluse le tratte non in esercizio e che non sostituiscono strade principali;
- b. la rete delle strade principali giusta l'allegato 2 dell'ordinanza del ...¹⁷ concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (OUMin);
- c. le strade cantonali, dedotte le strade principali e le strade nazionali pianificate che sostituiscono quelle principali, e le altre strade aperte al traffico motorizzato secondo i rilevamenti dell'Ufficio federale di statistica.

³ Riguardo agli oneri stradali si applica l'articolo 30 OUMin.

⁴ Per la determinazione della popolazione residente fanno stato le cifre dell'ultimo accertamento sulla popolazione residente media.

⁵ Per l'imposizione fiscale del traffico motorizzato da parte dei Cantoni è determinante l'indice totale della tassa sui veicoli a motore. L'Amministrazione federale delle contribuzioni accerta annualmente tale indice.

Art. 36 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

¹⁴ RU 1985 1967

¹⁵ RU 1991 2404

¹⁶ RS 641.811

¹⁷ RS ...

Allegato 1
(art. 5)

**Aliquote di partecipazione per il completamento della rete delle
strade nazionali approvata**

Cantone	Costruzione	
	fuori delle regioni urbane	nelle regioni urbane
ZH	80	58
BE	87	74
LU	84	78
UR	97	
SZ	92	
OW	97	
NW	96	
GL	92	
ZG	84	
FR	90	
SO	84	
BS		65
BL	84	
SH	84	78
SG	84	74
GR	92	
AG	84	
TG	86	
TI	92	
VD	86	
VS	96	
NE	88	
GE	75	65
JU	95	

Allegato 2
(art. 16 e 17)

Rete delle strade principali cui la Confederazione accorda contributi globali

Numerazione e indicazione dei tratti secondo l'allegato 2 dell'ordinanza del 18 dicembre 1991¹⁸ concernente le strade di grande transito

Legenda:

- N = Strada nazionale
- SN = Strada nazionale urbana (superstrada)
- g (S/V) = Ponderazione media volume di traffico
- g (T/H) = Ponderazione media altitudine e particolarità di strada di montagna

Cantone	Str. n.	Tratto	Lunghezza km	g (S/V) 4xg (T/H)		Totale km ponderato
ZH	7	Ktsgr. Aargau-Bülach-Anschluss N 1 Winterthur Wülflingen	24,52	2,97	4,99	195,30
	13	Ktsgr. Schaffhausen-Feuerthalen-Langwiesen-Ktsgr. Thurgau	2,58	2,19	4,33	16,83
	17	Anschluss SN Zürich-Meilen-Ktsgr. St. Gallen (Feldbach)	29,15	3,75	4,54	241,72
	338	Ktsgr. Zug (Sihlbrugg)-Hirzel-Anschluss N 3 Wädenswil	8,38	4,36	5,45	82,20
	388	Ktsgr. Schwyz-Samstagern-Anschluss N 3 Richterswil	2,79	4,16	4,38	23,80
		Quota percentuale	67,41			559,85 2,15
BE	1	Anschluss N 1 Kirchberg-Langenthal – Aegerten-Ktsgr. Aargau	30,94	2,11	4,45	202,80
	6	Anschluss N 5 Mooswald-Lyss-Anschluss N 1 Schönbühl. Anschluss N 8 Unterbach-Innertkirchen				
		Anschluss H 11-Handegg-Ktsgr. Wallis (Grimselpass)	66,90	3,28	8,29	773,58
	10	Ktsgr. Neuenburg-Gampelen-Müntschemier-Ktsgr. Freiburg (Anschluss N 1 Kerzers). Anschluss N 6 Muri-Langnau-Trubschachen-(Dürrenbach)-Ktsgr. Luzern.				
		Ktsgr. Luzern – Kröschenbrunnen-Ktsgr. Luzern	47,13	2,49	5,26	365,24

¹⁸ RS 741.272

Cantone	Str. n.	Tratto	Lunghezza km	g (S/V) 4xg (T/H)		Totale km ponderato
	11	Ktsgr. Waadt-Saenen-Zweisimmen-Reidenbach-Anschluss N 6 Wimmis.				
		Anschluss H 6 Innertkirchen-Gadmen-Ktsgr. Uri (Sustenpass)	75,46	2,01	10,60	951,64
	219	Anschluss H 11 Reidenbach-Jaunpass-Ktsgr. Freiburg	10,57	2,00	12,53	153,66
	223	Anschluss N 8 Spiez-Kandersteg (Autoverlad BLS)	24,74	2,30	7,59	244,66
	226	Anschluss N 8 Brünig-Hüsen-Anschluss H 6 Meiringen (Balm)	6,69	2,00	7,47	63,35
	18	Frontière cantonale Neuchâtel (La Cibourg)-frontière cantonale Jura (Les Rochat)	4,30	2,00	8,71	46,10
	30	Jonction H 18-La Cibourg-St-Imier-jonction N 16 Sonceboz	26,32	2,00	6,14	214,19
			293,06			3'015,22
		Quota percentuale				11,57
LU	2	Anschluss N 2 Luzern-Kriens/Luzern-Süd-Luzern Pilatusplatz-Meggen-Ktsgr. Schwyz	10,76	3,30	4,31	81,95
	4	Anschluss N 2 Luzern-Zentrum-Anschluss H 2 Luzern Pilatusplatz	0,94	6,46	4,00	9,78
	10	Ktsgr. Bern-Dürrenbach-Ktsgr. Bern. Ktsgr. Bern-(Kröschenbrunnen)-Wissenbach-Wiggen-Wohlhusen-Werthenstein Langnauerbrücke (Anschluss Autostrasse)-Malters-Anschluss N 2 Emmen-Süd	48,76	2,21	5,50	376,22
	2b	Ktsgr. Schwyz-Greppen-Weggis-Vitznau-Ktsgr. Schwyz	12,19	2,00	5,64	93,04
			72,64			560,98
		Quota percentuale				2,15
UR	2	Anschluss N 4 Flüelen-Altdorf - Anschluss N 2 Erstfeld	8,42	2,09	4,83	58,22
	11	Ktsgr. Bern-Färnigen-Anschluss N 2 Wassen (Sustenpass)	18,65	2,00	15,65	329,13
	17	Ktsgr. Glarus-Klausenpass-Unterschächen-Anschluss H 2 Altdorf	36,59	2,00	12,51	530,82
	19	Ktsgr. Wallis-Tiefenbach-Anschluss N 2 Hospental (Furkapass). Anschluss N 2 Andermatt-Nord-Ktsgr. Graubünden (Oberalppass)	29,18	2,00	15,64	514,62
			92,83			1'432,79
		Quota percentuale				5,50
SZ	2	Ktsgr. Luzern-Küssnacht - Anschluss N 4 Küssnacht	6,54	2,39	5,24	49,95
	8	Ktsgr. St.Gallen-Hurden-Anschluss N 3 Pfäffikon. Anschluss N 3 Schindellegi-Biber-	31,35	2,57	7,13	304,01

Cantone	Str. n.	Tratto	Lunghezza km	g (S/V) 4xg (T/H)			Totale km ponderato
	388	brugg–Rothenthurm–Sattel–Chaltbach–Anschluss N 4 Schwyz					
	2b	Ktsgr. Zürich (Samstagern)–Anschluss H 8 Schindellegi	2,49	2,30	6,12		20,96
		Anschluss H 2 Küssnacht–Ktsgr. Luzern.					
	371	Ktsgr. Luzern–Gersau–Anschluss N 4 Brunnen–Nord	15,32	2,02	7,00		138,19
		Anschluss N 4 Goldau–Anschluss H 8 Sattel	11,63	2,00	5,29		84,77
			67,33				597,88
		Quota percentuale					2,29
OW	374	Ktsgr. Nidwalden–Engelberg	9,30	2,00	8,53		97,90
			9,30				97,90
		Quota percentuale					0,38
NW	374	Anschluss N 2 Stans Süd–Wolfen-schiessen–Ktsgr. Obwalden	10,74	2,00	4,33		68,06
			10,74				68,06
		Quota percentuale					0,26
GL	17	Anschluss N 3 Niederurnen–Näfels–Glarus–Linthal–Ktsgr. Uri (Klausenpass)	37,55	2,25	6,53		329,60
			37,55				329,60
		Quota percentuale					1,26
ZG	4	Ktsgr. Zürich–Sihlbrugg–Walterswil–Anschluss Zimbel N 4a–Baar–Neufeld–Stadttunnel Zug	9,46	5,23	5,75		103,92
	338	Anschluss H 4 Sihlbrugg–Ktsgr. Zürich	0,08	4,18	10,61		1,15
			9,54				105,08
		Quota percentuale					0,40
FR	10	Ktsgr. Bern–Anschluss N 1 Kerzers	4,37	2,11	6,56		37,93
	182	Rive droite de la Sarine–Pont de la Poya–jonction N 12 Fribourg Nord ¹⁾	1,21	2,54	8,04		12,76
	189	Jonction N 12 Bulle–Charmey–Jaun (FR)	24,82	2,57	7,80		257,25
	190	Jonction H 189 La Tour-de-Trême–Montbovon–frontière cantonale Vaud	16,27	2,00	6,59		139,81
	505	Jaun (FR)–Ktsgr. Bern (Jaunpass)	4,39	2,00	12,71		64,56
			51,06				512,31
		Quota percentuale					1,97
SO	2	Anschluss H 5 Olten–Ktsgr. Aargau	0,88	4,31	4,01		7,35

Cantone	Str. n.	Tratto	Lunghezza km	g (S/V) 4xg (T/H)			Totale km ponderato
	5	(Aarburg) Anschluss N 2 Egerkingen–Hägen- dorf–Olten–Schönenwerd–Wöschnau– Ktsgr. Aargau	20,85	3,17	4,32		156,12
	5a	Westtangente Solothurn (Verbindung N 5–abgelöste H 5) ²⁾	0	0	0		0
		Quota percentuale	21,74				163,47 0,63
BS	320	Rheinhafen–Neuhausstrasse–Anschluss N 2 Basel-Kleinhüningen	2,39	2,00	6,98		21,46
		Quota percentuale	2,39				21,46 0,08
BL	2	Anschluss N 2 Liestal–Liestal– Anschluss N 2 Sissach–Umfahrung Sissach	13,12	4,11	9,65		180,39
	18	Frontière cantonale Jura–Liesberg– Laufen–Aesch–Anschluss N 2 Hagnau	30,85	3,71	7,21		336,95
		Quota percentuale	43,96				517,34 1,98
SH	13	Anschluss N 4 Schaffhausen–Süd– Ktsgr. Zürich.					
		Ktsgr. Thurgau (Wagenhausen) –Stein a. Rhein–Ktsgr. Thurgau	2,07	2,67	4,97		15,83
	332	Landesgrenze Ramsen–Hemishofen– Ktsgr. Thurgau	4,72	2,00	4,58		31,01
	15	Landesgrenze–Thayngen–Anschluss N 4 Schaffhausen Nord	7,13	2,78	4,59		52,55
		Quota percentuale	13,92				99,39 0,38
AR	470	Ktsgr. St. Gallen (Gossau)–Anschluss H 8 Herisau	1,36	2,60	5,77		11,35
	8	Ktsgr. St. Gallen (Winkeln)–Herisau– Waldstatt–Ktsgr. St. Gallen	11,28	2,19	6,46		97,60
	447	Ktsgr. St. Gallen–Teufen–Anschluss H 448 (Gais)	11,14	2,04	8,74		120,16
	448	Ktsgr. St. Gallen–Schwägalp– Anschluss H 462 Urnäsch–Ktsgr. Appenzell i. Rh.,					
		Ktsgr. Appenzell i. Rh.–Anschluss H 447 (Gais)	12,94	2,00	8,96		141,76
	462	Anschluss H 448 Urnäsch–Anschluss H 8 Waldstatt	6,23	2,00	6,88		55,37
		Quota percentuale	42,95				426,23 1,64

Cantone	Str. n.	Tratto	Lunghezza km	g (S/V) 4xg (T/H)			Totale km ponderato
AI	448	Ktsgr. Appenzell a. Rh.–Gonten– Appenzell–Ktsgr. Appenzell a. Rh.	13,25	2,00	7,00		119,25
		Quota percentuale	13,25				119,25 0,46
SG	8	Anschluss N1 St.Gallen-Winkeln– Ktsgr. Appenzell a. Rh. (Herisau). Ktsgr. Appenzell a. Rh.–St. Peterzell– Anschluss H 16 Lichtensteig. Anschluss H 16 Wattwil–Neuhaus– Anschluss N3 Zubringer Schmerikon. Anschluss Eschenbach–Rapperswil– Ktsgr. Schwyz	44,68	2,98	7,15		452,89
	16	Anschluss N 1 Wil–Ktsgr. Thurgau. Ktsgr. Thurgau–Bütschwil– Lichtensteig–Neu St. Johann– Wildhaus–Gams–Buchs–Anschluss N 13–Landesgrenze	65,94	2,17	7,21		618,19
	17	Ktsgr. Zürich (Feldbach)–Kempraten– Jona–Anschluss H 8 Jona	7,61	3,58	6,90		79,68
	470	Anschluss N 1 Gossau–Ktsgr. Appenzell a. Rh.	3,89	2,86	4,93		30,29
	433	Anschluss H 16 Gams–Anschluss N 13 Haag–Landesgrenze	4,44	2,00	4,84		30,36
	447	Anschluss N 1 St. Gallen– Kreuzbleiche–Ktsgr. Appenzell a. Rh. (Liebegg)	2,56	2,11	5,89		20,45
	448	Anschluss H 16 Neu St. Johann– Rietbad–Ktsgr. Appenzell a. Rh. (Schwägalp)	10,61	2,00	8,87		115,25
		Quota percentuale	139,71				1'347,11 5,17
GR	3	Anschluss N 13 Chur Süd–Anschluss abgelöste H 3 Chur Rosenhügel– Lenzerheide–Tiefencastel–Julierpass– Silvaplane–Malojapass–Castasegna– Confine nazionale	105,33	2,00	13,17		1598,01
	19	Ktsgr. Uri (Oberalppass)–Disentis– Flims–Anschluss N 13 Reichenau	71,85	2,00	11,70		984,40
	27	Anschluss H 3 Silvaplana–Punt Muragl –Samedan–Zernez–Martina–Landes- grenze	89,39	2,03	14,06		1438,73
	28	Klosters (Autoverlad)–Davos– Flüelapass–Anschluss H 27 Susch. Anschluss H 27 Zernez–Ofenpass– Müstair–Landesgrenze	74,30	2,00	15,17		1275,44
	29	Anschluss H 27 (Punt Muragl)–Passo del Bernina–Poschiavo–Campocologno –Confine nazionale	49,62	2,01	12,84		736,75
	416	Anschluss H 19 Disentis–Lukmanier- pass–Ktsgr. Tessin	19,96	2,00	16,05		360,38
	417	Anschluss N 13 Thusis–Süd–Sils i. D–	45,06	2,00	14,36		736,99

Cantone	Str. n.	Tratto	Lunghezza km	g (S/V) 4xg (T/H)			Totale km ponderato
		Alvaschein–Anschluss H 3 Tiefen- castel (Schinstrasse). Anschluss H 3 Tiefencastel–Wiesen– Anschluss H 28 Davos (Landwasser- strasse)					
			455,51				7'130,71 27,35
		Quota percentuale					
AG	1	Ktsgr. Bern–Murgenthal–Anschluss N 1 Rothrist	8,05	2,46	4,18		53,38
	2	Ktsgr. Solothurn–Aarburg–Anschluss N 1 Rothrist	3,63	4,61	4,53		33,15
	5	Ktsgr. Solothurn (Wöschnau)–Aarau– Brugg–Untersiggenthal (Stilli)– Döttingen–Landesgrenze Koblenz	38,63	3,32	4,81		313,82
	7	Anschluss N 3 Eiken–Laufenburg– Anschluss H 5 Koblenz. Anschluss H 5 Koblenz–Zurzach–Kaiserstuhl–Ktsgr. Zürich	40,10	2,02	5,21		289,71
	24	Anschluss N 1 Aarau–West–Unter- entfelden–Anschluss H 5 Aarau	6,63	3,97	4,43		55,75
	295	Abzweigung H 5 Station Siggenthal– Untersiggenthal–Baden–Anschluss N 1 Neuenhof	10,82	3,07	4,82		85,36
			107,85				831,17 3,19
		Quota percentuale					
TG	13	Ktsgr. Zürich–Neuparadies–Diessen- hofen–Rheinklingen–Wagenhausen– Ktsgr. Schaffhausen. Ktsgr. Schaffhausen–Eschenz–Steckborn– Kreuzlingen–Romanshorn–Anschluss N 1 Zubringer Wiedehorn	63,86	2,05	4,17		397,04
	14	Anschluss N 7 Grüneck–Weinfelden– Sulgen–Anschluss H 474 Amriswil	25,08	2,43	4,11		164,12
	16	Ktsgr. St.Gallen (Wil)–Rickenbach– Ktsgr. St. Gallen	0,59	4,18	7,29		6,78
	332	Ktsgr. Schaffhausen (Hemishofen)– Anschluss H 13 Wagenhausen	0,94	2,00	7,21		8,61
	474	Anschluss H 14 Amriswil–Anschluss N 1 Zubringer Arbon–West	7,96	2,00	4,27		49,96
			98,43				626,51 2,40
		Quota percentuale					
TI	13	Biforcazione H 405/406 (Bivio di Quartino)–Locarno–Brissago–Confine nazionale Valmara	22,03	3,87	13,14		374,79
	394	Confine nazionale Gaggiolo–Stabio Est	3,20	2,54	4,07		21,11
	398	Confine nazionale Ponte Tresa– raccordo H 399 Agno	4,88	4,89	5,69		51,64
	399	Raccordo H 398 Agno–raccordo N 2 Lugano Nord–Lugano (Cassarate) ³⁾	4,72	3,16	4,86		37,87

Cantone	Str. n.	Tratto	Lunghezza km	g (S/V) 4xg (T/H)		Totale km ponderato
	405	Confine nazionale–Dirinella–Gerra– Gambarogno–raccordo H 13/406 (Bivio di Quartino)	12,48	2,00	6,22	102,67
	406	Biforcazione H 13/405 (Bivio di Quartino)–Cadenazzo–raccordo N 2 Bellinzona Sud	8,00	5,27	4,11	75,04
	416	Confine cantonale coi Grigioni– Passo del Lucomagno–Olivone– raccordo N 2 Biasca	41,55	2,00	9,73	487,18
	560	Confine nazionale–Camedo–Intragna– Tegna–raccordo H 13 Locarno (Centovalli)	18,37	2,12	8,74	199,62
		Quota percentuale	115,23			1'349,91 5.18
VD	1	Jonction N 9 Lausanne-Vennes– Payerne–jonction N 1 Payerne	42,71	2,09	5,44	321,71
	11	Jonction N 9 Aigle–Le Sépey–Col des Mosses–Château-d'Oex–Rougemont– frontière cantonale Berne	44,46	2,04	11,00	579,58
	21	Frontière cantonale Valais (St-Triphon) –jonction N 9 St-Triphon	0,54	3,71	5,96	5,21
	144	Jonction N 9 Villeneuve–Noville– Chessel–frontière cantonale Valais	6,72	2,18	4,06	41,98
	190	Frontière cantonale Fribourg– Rossinière–jonction H 11 Château- d'Oex	8,92	2,00	9,00	98,14
	123	Jonction N 1 Nyon–St-Cergue– La Cure–frontière nationale	19,25	2,01	8,20	196,59
		Quota percentuale	122,60			1'243,21 4.77
VS	6	Ktsgr. Bern (Grimselpass)–Anschluss H 19 Gletsch	6,02	2,00	16,43	110,87
	19	Anschluss N 9 Brig–Münster (Goms)– Gletsch–Ktsgr. Uri (Furkapass)	59,64	2,00	12,75	879,75
	21	Frontière nationale St-Gingolph– Bouveret–jonction H 144. Jonction H 201 Monthey–frontière cantonale Vaud (St-Triphon).				
		Jonction N 9 Martigny–Sembrancher– Orsières–Col du Grand-St-Bernard– frontière nationale.	55,97	2,03	11,57	761,44
	144	Frontière cantonale Vaud–Jonction H 21	0,13	2,00	11,20	1,71
	201	Frontière nationale (Col de Morgins)– jonction H 21 Monthey	18,37	2,07	10,62	233,12
	203	Jonction H 21 Martigny–La Forclaz– Trient–frontière nationale	21,54	2,00	13,26	328,77
	206a	Déviation Sion Est–La Muraz	3,80	2,71	11,76	55,00
	212	Anschluss N 9 Visp–West– Stalden/Illas–Saas Grund	24,04	2,00	14,20	389,37
	213	Anschluss H 212 (Stalden/Illas)–Täsch	21,09	2,00	12,38	303,35

Cantone	Str. n.	Tratto	Lunghezza km	g (S/V) 4xg (T/H)			Totale km ponderato
	509	Anschluss N 9 Gampel–Goppenstein (Autoverlad)	10,91	2,00	14,71		182,23
			221,50				3'245,61
		Quota percentuale					12,45
NE	10	Frontière nationale–Les Verrières– Fleurier–Rochefort–jonction H 20 Neuchâtel–Vauseyon. Jonction N 5 Thielle–frontière cantonale Berne	39,78	2,06	7,40		376,27
	18	Jonction H 20 La Chaux-de-Fonds– frontière cantonale Berne (La Cibourg)	6,78	2,00	8,98		74,44
	20	Frontière nationale–Col des Roches– Le Locle–La Chaux-de-Fonds–Vue des Alpes–jonction N 5 Neuchâtel–Centre.	28,10	3,44	13,52		476,38
			74,65				927,10
		Quota percentuale					3,56
GE	101	Frontière nationale–Meyrin–jonction H 105/106 Genève–Cornavin	7,75	6,00	4,77		83,54
	105	Jonction H 101/106 Genève–Cornavin– Vésenaz–La Pallanterie–Maisons Neuves–frontière nationale	11,72	4,01	4,57		100,57
	106	Jonction H 101/105 Genève–Cornavin– Grand-Saconnex–frontière nationale	5,91	3,84	6,21		59,38
	111	Jonction N 1a la Praille (Plan-les- Ouates)–Carouge–Pont d'Arve – Florissant–Thônex–frontière nationale	7,64	3,88	5,62		72,66
			33,02				316,15
		Quota percentuale					1,21
JU	18	Frontière cantonale Berne (Les Rochat) –Saignelégier–jonction N 16 Glovelier. Jonction N 16 Delémont–Est– Soyhières–frontière cantonale Bâle Campagne	43,47	2,02	7,72		423,51
			43,47				423,51
		Quota percentuale					1,62
CH		Total	2'261,64				26'067,77

¹⁾ Il tratto Rive droite de la Sarine–Pont de la Poya non è ancora in esercizio.

²⁾ L'intero tratto non è ancora in esercizio.

³⁾ Il tratto Lugano nord–Lugano (Cassarate) non è ancora in esercizio.

Allegato 3
(art. 18)

**Cantoni aventi strade principali nelle regioni di montagna e nelle
regioni periferiche**

Cantone

Uri
Svitto
Obvaldo
Nidvaldo
Glarona
Friburgo
Soletta
Appenzello Esterno
Appenzello Interno
Grigioni
Vallese
Neuchâtel
Giura

Allegato 4
(art. 19)

Agglomerati e città isolate

Wetzikon-Pfäffikon (ZH)

Comuni: Bäretswil, Hinwil, Wetzikon (ZH), Hittnau, Pfäffikon

Winterthur

Comuni: Henggart, Dättlikon, Dinhard, Elsau, Hettlingen, Neftenbach, Pfungen, Rickenbach (ZH), Seuzach, Wiesendangen, Winterthur, Zell (ZH)

Zürich

Comuni: Aeugst am Albis, Affoltern am Albis, Bonstetten, Hedingen, Knonau, Mettmenstetten, Obfelden, Ottenbach, Stallikon, Wettswil am Albis, Bachenbülach, Bassersdorf, Bülach, Dietlikon, Eglisau, Embrach, Freienstein-Teufen, Glattfelden, Hochfelden, Höri, Hüntwangen, Kloten, Lufingen, Nürensdorf, Opfikon, Rafz, Rorbas, Wallisellen, Wasterkingen, Wil (ZH), Winkel, Boppelsen, Buchs (ZH), Dällikon, Dänikon, Dielsdorf, Hüttikon, Neerach, Niederglatt, Niederhasli, Niederweningen, Oberglatt, Oberweningen, Otelfingen, Regensberg, Regensdorf, Rümlang, Schleinikon, Schöfflisdorf, Stadel, Steinmaur, Weiach, Bubikon, Gossau (ZH), Grüningen, Seegräben, Adliswil, Horgen, Kilchberg (ZH), Langnau am Albis, Oberrieden, Richterswil, Rüschlikon, Thalwil, Wädenswil, Erlenbach (ZH), Herrliberg, Hombrechtikon, Küsnacht (ZH), Männedorf, Meilen, Oetwil am See, Stäfa, Uetikon am See, Zumikon, Zollikon, Fehraltorf, Illnau-Effretikon, Kyburg, Lindau, Russikon, Dübendorf, Egg, Fällanden, Greifensee, Maur, Mönchaltorf, Schwerzenbach, Uster, Volketswil, Wangen-Brüttisellen, Brütten, Aesch (ZH), Birmensdorf (ZH), Dietikon, Geroldswil, Oberengstringen, Oetwil an der Limmat, Schlieren, Uitikon, Unterengstringen, Urdorf, Weinigen (ZH), Zürich, Feusisberg, Freienbach, Wollerau, Bellikon, Bergdietikon, Killwangen, Neuenhof, Remetschwil, Spreitenbach, Würenlos, Ehrendingen, Arni (AG), Berikon, Bremgarten (AG), Eggenwil, Fischbach-Göslikon, Hermetschwil-Staffeln, Jonen, Oberlunkhofen, Oberwil-Lieli, Rudolfstetten-Friedlisberg, Unterlunkhofen, Widen, Zufikon, Islisberg, Rottenschwil, Kaiserstuhl

Bern

Comuni: Meikirch, Schüpfen, Bern, Bolligen, Bremgarten bei Bern, Kirchlindach, Köniz, Muri bei Bern, Stettlen, Vechigen, Wohlen bei Bern, Zollikofen, Ittigen, Ostermundigen, Bärswil, Diemerswil, Fraubrunnen, Grafenried, Jegenstorf, Mattstetten, Moosseedorf, Münchenbuchsee, Schalunen, Urtenen-Schönbühl, Grosshöchstetten, Konolfingen, Münsingen, Rubigen, Worb, Allmendingen, Trimstein, Wichtrach, Frauenkappelen, Laupen, Neuenegg, Belp, Kaufdorf, Kehrsatz, Toffen, Bösinggen, Schmitten (FR), Wünnewil-Flamatt

Biel/Bienne

Comuni: Biel/Bienne, Evilard, Busswil bei Büren, Pieterlen, Plagne, Vauffelin, Aegerten, Bellmund, Brugg, Ipsach, Mörigen, Nidau, Orpund, Port, Safnern, Scheuren, Schwadernau, Studen (BE), Sutz-Lattrigen, Tüscherz-Alfermée, Worben

Burgdorf

Comuni: Aefligen, Burgdorf, Kirchberg (BE), Lyssach, Oberburg, Rüdtiligen-Alchenflüh

Interlaken

Comuni: Bönigen, Gsteigwiler, Interlaken, Matten bei Interlaken, Ringgenberg (BE), Unterseen, Wilderswil

Thun

Comuni: Spiez, Seftigen, Uttigen, Heimberg, Hilterfingen, Oberhofen am Thunersee, Steffisburg, Thierachern, Thun, Uetendorf

Luzern

Comuni: Emmen, Rothenburg, Adligenswil, Buchrain, Dierikon, Ebikon, Gisikon, Honau, Horw, Kriens, Littau, Luzern, Meggen, Root, Udligenswil, Küssnacht (SZ), Hergiswil (NW)

Lachen

Comuni: Altendorf, Galgenen, Lachen, Reichenburg, Schübelbach, Tuggen, Wangen (SZ)

Schwyz

Comuni: Ingenbohl, Schwyz, Steinen

Stans

Comuni: Beckenried, Buochs, Ennetbürgen, Ennetmoos, Oberdorf (NW), Stans, Stansstad

Zug

Comuni: Baar, Cham, Hünenberg, Neuheim, Oberägeri, Risch, Steinhausen, Unterägeri, Walchwil, Zug

Bulle

Comuni: Bulle, Echarlens, Marsens, Morlon, Le Pâquier (FR), Riaz, Vuadens

Fribourg

Comuni: Arconciel, Avry, Belfaux, Corminboeuf, Corpataux-Magnedens, Cottens (FR), Ependes (FR), Farvagny, Ferpicloz, Fribourg, Givisiez, Granges-Paccot, Grolley, Marly, Matran, Neyruz (FR), Le Mouret, Rossens (FR), Senèdes, Villars-sur-Glâne, Villarsel-sur-Marly, Hauterive (FR), La Brillaz, La Sonnaz, Courtepin, Misery-Courtion, Düdingen, Giffers, Tafers, Tentlingen

Grenchen

Comuni: Lengnau (BE), Bettlach, Grenchen

Olten-Zofingen

Comuni: Egerkingen, Härkingen, Neuendorf, Niederbuchsiten, Oberbuchsiten, Lostorf, Obergösgen, Trimbach, Winznau, Boningen, Däniken, Dulliken, Gunzgen, Hägendorf, Kappel (SO), Olten, Rickenbach (SO), Starrkirch-Will, Wangen bei Olten, Aarburg, Brittnau, Oftringen, Rothrist, Strengelbach, Zofingen

Solothurn

Comuni: Ziefebach, Biberist, Derendingen, Gerlafingen, Halten, Horriwil, Kriegstetten, Lohn-Ammannsegg, Luterbach, Obergerlafingen, Oekinggen, Rechterswil, Subingen, Zuchwil, Balm bei Günsberg, Bellach, Feldbrunnen-St. Niklaus, Hubersdorf, Langendorf, Lommiswil, Oberdorf (SO), Riedholz, Rüttenen, Solothurn

Basel

Comuni: Bättwil, Büren (SO), Dornach, Gempfen, Hochwald, Hofstetten-Flüh, Nuglar-St. Pantaleon, Rodersdorf, Witterswil, Breitenbach, Himmelried, Basel, Bettingen, Riehen, Aesch (BL), Allschwil, Arlesheim, Biel-Benken, Binningen, Birsfelden, Bottmingen, Ettingen, Münchenstein, Muttenz, Oberwil (BL), Pfeffingen, Reinach (BL), Schönenbuch, Therwil, Blauen, Brislach, Duggingen, Grellingen, Laufen, Nenzlingen, Röschenz, Wahlen, Zwingen, Augst, Bubendorf, Frenkendorf, Füllinsdorf, Giebenach, Lausen, Liestal, Lupsingen, Pratteln, Ramllinsburg, Seltisberg, Ziefen, Böckten, Diepflingen, Gelterkinden, Itingen, Ormalingen,

Rünenberg, Sissach, Tecknau, Tenniken, Thürnen, Zunzgen, Arboldswil, Hölstein, Lampenberg, Niederdorf, Oberdorf (BL), Kaiseraugst, Magden, Möhlin, Mumpf, Rheinfelden, Stein (AG), Wallbach, Zeiningen

Comuni esteri: Sierentz, Koetzingue, Waltenheim, Rantzwiller, Rosenau, Uffheim, Bartenheim, Magstatt-le-Bas, Stetten, Brinckheim, Saint-Louis, Kappelen, Village-Neuf, Blotzheim, Helfrantzkirch, Michelbach-le-Bas, Huningue, Ranspach-le-Bas, Hémingue, Ranspach-le-Haut, Berentzwiller, Attenschwiller, Michelbach-le-Haut, Knoeringue, Hégenheim, Muespach, Buschwiller, Wentzwiller, Muespach-le-Haut, Folgensbourg, Hagenthal-le-Bas, Neuwiller, Hagenthal-le-Haut, Leymen, Schliengen, Kandern, Bad Bellingen, Steinen, Schopfheim, Efringen-Kirchen, Hasel, Wittlingen, Lörrach, Maulburg, Schallbach, Wittlingen, Rümmlingen, Fischingen, Binzen, Eimeldingen, Weil am Rhein, Rheinfelden (Baden), Inzlingen, Grenzach-Wyhlen, Kembs

Schaffhausen

Comuni: Dachsen, Feuerthalen, Flurlingen, Laufen-Uhwiesen, Löhningen, Büttenhardt, Dörflingen, Lohn (SH), Stetten (SH), Thayngen, Beringen, Neuhausen am Rheinfall, Schaffhausen
Comune estero: Büsingen am Hochrhein

St. Gallen

Comuni: Herisau, Waldstatt, Speicher, Teufen (AR), St. Gallen, Wittenbach, Mörschwil, Flawil, Andwil (SG), Gaiserwald, Gossau (SG)

Heerbrugg

Comuni: Au (SG), Balgach, Berneck, Diepoldsau, St. Margrethen, Widnau, Altstätten, Eichberg, Marbach (SG), Rebstein

Comuni esteri: Lustenau, Schwarzach, Dornbirn, Hohenems, Altach, Mäder, Götzis, Koblach, Höchst

Buchs (SG)

Comuni: Buchs (SG), Grabs, Sevelen

Comuni esteri: Vaduz, Triesen, Balzers, Triesenberg, Schaan, Eschen, Mauren, Gamprin, Ruggell, Schellenberg

Rapperswil-Jona-Rüti

Comuni: Dürnten, Rüti (ZH), Eschenbach (SG), Rapperswil-Jona

Wil (SG)

Comuni: Oberuzwil, Uzwil, Bronschhofen, Oberbüren, Wil (SG), Zuzwil (SG), Eschlikon, Münchwilen (TG), Rickenbach (TG), Simach, Wilen (TG)

St. Moritz

Comuni: Bever, Celerina/Schlarigna, Pontresina, La Punt-Chamues-ch, Samedan, St. Moritz, Sils im Engadin/Segl, Silvaplana

Chur

Comuni: Bonaduz, Domat/Ems, Rhäzüns, Felsberg, Tamins, Trin, Chur, Malix, Haldenstein, Igis, Mastrils, Trimmis, Untervaz, Zizers, Malans

Aarau

Comuni: Niedergösgen, Erlinsbach (SO), Eppenberg-Wöschnau, Gretzenbach, Schönenwerd, Aarau, Biberstein, Buchs (AG), Erlinsbach (AG), Gränichen, Hirschtal, Küttigen, Muhen, Oberentfelden, Rohr (AG), Suhr, Unterentfelden, Schöftland

Baden-Brugg

Comuni: Baden, Birnenstorf (AG), Ennetbaden, Fislisbach, Freienwil, Gebenstorf, Mellingen, Niederrohrdorf, Oberrohrdorf, Obersiggenthal, Turgi, Untersiggenthal, Wettingen, Würenlingen, Birr, Birrhard, Brugg, Hausen (AG), Lupfig, Mülligen, Riniken, Umiken, Windisch

Wohlen (AG)

Comuni: Villmergen, Wohlen (AG), Waltenschwil

Lenzburg

Comuni: Hunzenschwil, Lenzburg, Möriken-Wildegg, Niederlenz, Rupperswil, Schafisheim, Staufien

Arbon-Rorschach

Comuni: Lutzenberg, Goldach, Rorschach, Rorschacherberg, Steinach, Tübach, Rheineck, Thal, Arbon, Horn, Roggwil (TG)

Comune estero: Gaissau

Amriswil-Romanshorn

Comuni: Hefenhofen, Romanshorn, Salmsach, Uttwil, Amriswil

Frauenfeld

Comuni: Felben-Wellhausen, Frauenfeld, Gachnang

Kreuzlingen

Comuni: Bottighofen, Gottlieben, Kreuzlingen, Münsterlingen, Tägerwilten

Comuni esteri: Konstanz, Allensbach

Bellinzona

Comuni: Arbedo-Castione, Bellinzona, Cadenazzo, Camorino, Giubiasco, Gnosca, Gorduno, Gudo, Lumino, Monte Carasso, Pianezzo, Preonzo, Sant'Antonino, Sementina, Contone, Claro

Locarno

Comuni: Ascona, Brione sopra Minusio, Cavigliano, Cugnasco, Gerra (Verzasca), Gondola, Intragna, Lavertezzo, Locarno, Losone, Magadino, Minusio, Muralto, Orselina, Ronco sopra Ascona, Tegna, Tenero-Contra, Verscio, Avegno, Gordevio, Maggia

Lugano

Comuni: Agno, Aranno, Barbengo, Bedano, Bedigliora, Bioggio, Bissone, Cademario, Cadempino, Cadro, Canobbio, Carabbia, Carabietta, Carona, Caslano, Comano, Croglio, Cureglia, Curio, Grancia, Gravesano, Iseo, Lamone, Lugaggia, Lugano, Magliaso, Manno, Maroggia, Massagno, Melano, Melide, Mezzovico-Vira, Morcote, Muzzano, Neggio, Novaggio, Origlio, Paradiso, Ponte Capriasca, Ponte Tresa, Porza, Pura, Rovio, Savosa, Sigirino, Sonvico, Sorenngo, Capriasca, Torricella-Taverne, Vernate, Vezia, Vico Morcote, Villa Luganese, Collina d'Oro, Alto Malcantone

Comuni esteri: Campione d'Italia, Lavena Ponte Tresa, Cugliate Fabiasco, Marchirolo, Cadelgiano Viconago

Chiasso-Mendrisio

Comuni: Brusino Arsizio, Arzo, Balerna, Besazio, Capolago, Castel San Pietro, Chiasso, Coldrerio, Genestrerio, Ligornetto, Mendrisio, Morbio Inferiore, Morbio Superiore, Novazzano, Rancate, Riva San Vitale, Sagno, Stabio, Tremona, Vacallo

Comuni esteri: Laglio, Moltrasio, Carate Uri, Viggiu, Pognana Lario, Saltrio, Cernobbio, Faggeto Lario, Clivio, Torno, Maslianico, Blevio, Bizzarone, Como, Albese con Cassano,

Ronago, Tavernerio, Uggiate Trevano, Rodero, Valmorea, Brunate, Drezzo, Cavallasca, Pare, Cagno, Faloppio, San Fermo della Battaglia, Albiolo, Gironico, Montano Lucino, Solbiate, Olgiate Comasco, Lipomo, Binago, Montorfano, Villa Guardia, Beregazzo con Figliaro, Capiago Intimiano, Lurate Caccivio, Grandate, Casnate con Bernate, Senna Comasco, Luisago, Oltrona di San Mamette, Bulgarograsso, Cassina Rizzardi, Fino Mornasco, Brienno

Lausanne

Comuni: Aubonne, Boussens, Cossonay, Daillens, Mex (VD), Penthaz, Pentha, Sullens, Vufflens-la-Ville, Assens, Bioley-Orjulaz, Bottens, Bretigny-sur-Morrens, Cugy (VD), Echallens, Etagnières, Froideville, Malapalud, Morrens (VD), Poliez-le-Grand, Saint-Barthélemy (VD), Villars-Tiercelin, Belmont-sur-Lausanne, Cheseaux-sur-Lausanne, Crissier, Epalinges, Jouxte-Mézery, Lausanne, Le Mont-sur-Lausanne, Paudex, Prilly, Pully, Renens (VD), Romanel-sur-Lausanne, Cully, Grandvaux, Lutry, Savigny, Villette (Lavaux), Aclens, Bremblens, Buchillon, Bussigny-près-Lausanne, Bussy-Chardonney, Chavannes-près-Renens, Chigny, Denens, Denges, Echandens, Echichens, Ecublens (VD), Etoy, Lonay, Lully (VD), Lussy-sur-Morges, Morges, Préverenges, Romanel-sur-Morges, Saint-Prex, Saint-Saphorin-sur-Morges, Saint-Sulpice (VD), Tolochenaz, Villars-Sainte-Croix, Villars-sous-Yens, Vufflens-le-Château, Carrouge (VD), Les Cullayes, Mézières (VD), Montpreveyres, Servion

Vevey-Montreux

Comuni: Attalens, Bossonnens, Châtel-Saint-Denis, Remaufens, Noville, Rennaz, Villeneuve (VD), Blonay, Chardonne, Corseaux, Corsier-sur-Vevey, Jongny, Montreux, Saint-Légier-La Chiésaz, La Tour-de-Peilz, Vevey, Veytaux

Yverdon-les-Bains

Comuni: Grandson, Chamblon, Cheseaux-Noréaz, Montagny-près-Yverdon, Treykovagnes, Valeys-sous-Montagny, Yverdon-les-Bains

Brig-Visp

Comuni: Brig-Glis, Eggerberg, Naters, Ried-Brig, Termen, Bitsch, Baltschieder, Lalden, Visp, Zeneggen

Monthey-Aigle

Comuni: Aigle, Collombey-Muraz, Monthey, Troistorrents, Massongex

Sierre-Montana

Comuni: Chalais, Chermignon, Chippis, Grône, Miège, Mollens (VS), Montana, Randogne, Sierre, Venthône, Veyras

Sion

Comuni: Ardon, Conthey, Vétroz, Les Agettes, Vex, Saint-Léonard, Arbaz, Grimsuat, Salins, Savièse, Sion

La Chaux-de-Fonds – Le Locle

Comuni: La Chaux-de-Fonds, Le Locle

Comuni esteri: Les Fins, Morteau, Montlebon, Villers-le-Lac

Neuchâtel

Comuni: Auvernier, Bevaix, Bôle, Boudry, Colombier (NE), Corcelles-Cormondrèche, Cortailod, Peseux, Rochefort, Cornaux, Hauterive (NE), Marin-Epagnier, Neuchâtel, Saint-Blaise, Thielle-Wavre, Fenin-Vilars-Saules, Savagnier

Genève

Comuni: Arnex-sur-Nyon, Arzier, Bassins, Bogis-Bossey, Borex, Chavannes-de-Bogis, Chavannes-des-Bois, Chésérèx, Coinsins, Commugny, Coppet, Crans-près-Céligny, Crassier, Duillier, Eysins, Founex, Genolier, Gingins, Givrins, Gland, Grens, Mies, Nyon, Prangins, La Rippe, Saint-Cergue, Signy-Avenex, Tannay, Trélex, Le Vaud, Vich, Dully, Aire-la-Ville, Anières, Avusy, Bardonnex, Bellevue, Bernex, Carouge (GE), Cartigny, Céligny, Chancy, Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg, Choulex, Collex-Bossy, Collonge-Bellerive, Cologny, Confignon, Corsier (GE), Genève, Genthod, Le Grand-Saconnex, Gy, Hermance, Jussy, Laconnex, Lancy, Meinier, Meyrin, Onex, Perly-Certoux, Plan-les-Ouates, Pregny-Chambésy, Presinge, Puplinge, Satigny, Soral, Thônex, Troinex, Vandoeuvres, Vernier, Versoix, Veyrier

Comuni esteri: Gex, Messery, Échenevex, Grilly, Chens-sur-Léman, Cessy, Douvaine, Crozet, Sauverny, Versonnex, Ballaison, Ségny, Bons-en-Chablais, Chevry, Loisin, Ornex, Veigy-Foncenex, Prévessin-Moëns, Sergy, Saint-Genis-Pouilly, Thoiry, Machilly, Ferney-Voltaire, Saint-Cergues, Saint-Jean-de-Gonville, Juvigny, Cranves-Sales, Ville-la-Grand, Lucinges, Ambilly, Annemasse, Vétraz-Monthoux, Gaillard, Fillinges, Bonne, Étrembières, Monnetier-Mornex, Arthaz-Pont-Notre-Dame, Reignier, Nangy, Bossey, Marcellaz, Saint-Julien-en-Genevois, Collonges-sous-Salève, Viry, Archamps, Feigères, Valleiry, Neydens, Pers-Jussy, Beaumont, Vers, Présilly, Andilly, Jonzier-Épagny, Saint-Blaise, Divonne-les-Bains

Delémont

Comuni: Courrendlin, Courroux, Delémont, Develier, Rossemaison, Soyhières, Vicques

Città isolate

Lyss, Langenthal, Einsiedeln, Davos, Martigny

Contributi generali nel settore stradale: modello di calcolo degli oneri stradali

Cantone	Totale oneri stradali dei Cantoni in 1'000 Fr. 2002 -2004	Somma da ripartire (40%) in Fr. (non ponderata)	Popolazione residente media 2002-2004	Media oneri stradali (Fr. a testa e all'anno)	Indice	Coefficiente	Ripartizione in Fr.
	1	2	3	4	5 ¹	6 ²	7 ³
ZH	2'263'519	24'202'219	1'269'984	594.11	99.86	24'169'112	22'258'749
BE	1'473'690	15'757'126	958'574	512.46	86.14	13'573'042	12'500'209
LU	501'452	5'361'676	352'664	473.97	79.67	4'271'577	3'933'945
UR	76'620	819'241	34'683	736.38	123.78	1'014'041	933'890
SZ	217'703	2'327'746	133'505	543.56	91.37	2'126'774	1'958'671
...	...	...	...	...	...	...	...
CH	13'208'516	141'229'360	7'400'715	ø 594.92	100.00	153'350'402	141'229'360
¹ Calcolo: valore "media oneri stradali" * 100 / ø "media oneri stradali"							
² Calcolo: valore "somma da ripartire" * valore "indice" / 100							
³ Calcolo: valore "coefficiente" / totale "coefficiente" * totale "somma da ripartire"							

Ordinanza sulle organizzazioni legittimate a ricorrere nell'ambito delle istituzioni che promuovono l'integrazione degli invalidi

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 9 capoverso 2 della legge federale del 6 ottobre 2006¹ sulle istituzioni che promuovono l'integrazione degli invalidi (LIPIn)

ordina:

Art. 1 Organizzazioni legittimate a ricorrere

Le organizzazioni legittimate a ricorrere ai sensi dell'articolo 9 LIPIn figurano nell'allegato.

Art. 2 Controllo

¹ Se cambiano scopo statutario, forma giuridica o designazione, le organizzazioni legittimate a ricorrere lo comunicano senza indugio al Dipartimento federale dell'interno (DFI).

² Il DFI verifica se le organizzazioni legittimate a ricorrere adempiono ancora le condizioni per il diritto al ricorso. Se accerta che tale non è più il caso, propone al Consiglio federale le relative modifiche dell'allegato.

Art. 3 Richiesta di altre organizzazioni

Le organizzazioni che adempiono le condizioni dell'articolo 9 LIPIn sono iscritte, a richiesta, nell'elenco delle organizzazioni legittimate a ricorrere (allegato).

Art. 4 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

... In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

RS

¹ RS 831.26

2007-.....

Elenco delle organizzazioni legittimate a ricorrere

Association suisse des paralysés ASPr/SVG
Autismo Svizzera, Associazione di genitori
CURAVIVA Associazione degli istituti sociali e di cura svizzeri
Fondazione Svizzera Pro Mente Sana
FRAGILE Suisse
insieme Svizzera – pour des personnes mentalement handicapées
INSOS Istituzioni sociali svizzere per persone andicappate
parepi – Associazione svizzera genitori di bambini epilettici
pro auditio schweiz
PRO INFIRMIS Svizzera
Federazione svizzera dei ciechi e deboli di vista FSC
Association Suisse de Parents d'Enfants Déficients Auditifs
Unione centrale svizzera per il bene dei ciechi UCBC
Associazione Cerebral Svizzera
visoparents Svizzera – Genitori di bambini ciechi ed ipovedenti